**Cass. pen., sez. III 22-03-2010 (14-01-2010), n. 10976 - Pres. Altieri Enrico - Z.X.**

RV246336

*REATO - Circostanze - Aggravanti in genere - Circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 della l. n. 146 del 2006 - Reato di associazione per delinquere - Condizioni.*

La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146 per i reati transnazionali è configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in Paesi diversi. (Nella specie l'associazione era stata costituita per commettere più delitti di contrabbando mediante falsificazione di documenti doganali e contraffazione di merce prodotta in Cina, introdotta in Italia per essere commercializzata con marchi contraffatti; in motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità di detta aggravante, non rileva la circostanza che la Repubblica Popolare Cinese non abbia riconosciuto i brevetti internazionali). (Rigetta, Gip Trib. Milano, 28 Maggio 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Legge 16-03-2006, n. 146](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0021536900000000)

[Legge 16-03-2006, n. 146, art. 3](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0021536900000014)

[Legge 16-03-2006, n. 146, art. 4](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0021536900000015)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 20-02-2009, n. 7470 - RV243038](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009550690243038)

  --TIPSOA-- Altieri Enrico XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP6 XY16032006 XY032006 XY2006 XN146 XTP6 XY16032006 XY032006 XY2006 XN146 XPART3 XTP6 XY16032006 XY032006 XY2006 XN146 XPART4 Z.X. RV246336

**Cass. pen., sez. III 22-03-2010 (14-01-2010), n. 10976 - Pres. Altieri Enrico - Z.X.**

**IN FATTO**

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Milano,con sentenza del 28 maggio del 2009,applicava nei confronti degli attuali ricorrenti la pena nella misura concordata con il pubblico ministero e ritenuta congrua dal giudice. I predetti erano imputati del delitto di cui all'art. 416 c.p. e L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, per essersi associati tra loro e con altri soggetti allo scopo di commettere più delitti di contrabbando per mezzo della falsificazione di documenti doganali e di contraffazione di merce prodotta in Cina, che era introdotta nel territorio italiano, al fine di farne commercio, con marchi contraffatti nonchè dei reati fine.

Ricorrono per cassazione i tre imputati indicati in epigrafe con separati ricorsi ma con motivi in larga misura comuni.

In particolare Z.X. deduce l'erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione sotto diversi profili e più precisamente in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., posto che non erano stati identificati gli altri concorrenti; con riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, in quanto la Repubblica Popolare Cinese non aveva sottoscritto alcun trattato che la vincolasse al rispetto dei brevetti internazionali e quindi i reati erano stati commessi esclusivamente nel territorio italiano;

erronea applicazione della legge penale in quanto non era stato specificato l'aumento inflitto per l'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4:

erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa specificazione della continuazione interna.

Gli altri due ricorrenti deducono:

la violazione della L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 per avere il giudice applicato l'aggravante della trasnazionalità anche al delitto associativo;

violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 295 per l'incompatibilità tra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. ed il reato di contrabbando ove siano i medesimi oggetti ad essere contrabbandati e contraffatti, in quanto il presupposto del diritto di confine è la libera circolazione mentre un prodotto contraffatto non può circolare;

violazione della L. n. 146 del 2006, art. 4 per l'applicazione dell'aggravante prevista da tale norma anche a reati puniti con pena inferiore a quattro anni.

**IN DIRITTO**

I ricorsi vanno respinti perchè tutti i motivi sono infondati.

Anzitutto va puntualizzato che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattasi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la qualificazione contenuta nel capo d'imputazione non appaia manifestamente erronea.

Ciò premesso,per quanto concerne il ricorso proposto nell'interesse Z.X. si rileva che entrambe le aggravanti contestate erano astrattamente configurabili perchè quella di cui all'art. 112 non richiede che tutti i concorrenti siano individuati ed incriminati essendo sufficiente che il reato sia stato commesso da almeno cinque persone ancorchè non identificate e,per la configurabilità dell'aggravante della trasnazionalità, non ha alcuna rilevanza il fatto che la Repubblica Popolare Cinese non abbia riconosciuto i brevetti internazionali.

Per quanto concerne la determinazione degli aumenti di pena per le aggravanti o la continuazione si osserva che,in tema di patteggiamento,se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o diritto delle parti a vedere manifestati in sentenza l'ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati o per ciascuna aggravante.

Di conseguenza l'eventuale ricorso per cassazione proposto per tale ragione è inammissibile per carenza d'interesse (cfr. Cass. n. 14850 del 2005).

Relativamente agli altri ricorsi,va premesso che l'aggravante della transnazionalità non è stata applicata a reati puniti con pena inferiore a quattro anni e più precisamente non è stata applicata al reato di cui all'art. 474 c.p., ma solo a quello associativo ed al delitto di contrabbando aggravato.

L'aggravante della trasnazionalità di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 è configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorchè del sodalizio fanno parte soggetti che operano in Paesi diversi,come è avvenuto nella fattispecie. Anzi l'aggravante in questione è stata introdotta proprio per reprimere più efficacemente le associazioni criminose internazionali.

Il delitto di cui all'art. 474 c.p. può concorrere con il delitto di contrabbando trattandosi di reati posti in essere con condotte diverse che offendono beni giuridici diversi.

**P.Q.M.**

LA CORTE;

Letto l'art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

  --TIPSOA-- Altieri Enrico Z.X.

|  |
| --- |
| C:\CEDAMWIN\bmpnew\256color\leggedoc.jpg |

**Cass. pen., sez. III 10-03-2010 (21-01-2010), n. 9447 - Pres. Grassi Aldo - M.A.** *(massima 1)*

RV246342

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di prostituzione - Concorso con il delitto di esercizio di casa di prostituzione - Configurabilità.*

Il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di prostituzione può concorrere con quello di esercizio di casa di prostituzione, non richiedendo quest'ultimo l'esistenza di una struttura associativa ma soltanto la presenza di un soggetto che sovraintenda alla gestione della casa in posizione sovraordinata rispetto alle prostitute. (Fattispecie nella quale un circolo, adibito a casa di prostituzione, era gestito da un intero nucleo familiare). (Rigetta, App. Salerno, 24 Marzo 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 81](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000260)

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Legge 20-02-1958, n. 75](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0002134200000000)

[Legge 20-02-1958, n. 75, art. 3](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0002134200000016)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 07-01-2003, n. 21 - RV223024](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G005956170223024)

[Cass. pen., sez. III, 14-12-2007, n. 46654 - RV238257](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008001570238257)

  --TIPSOA-- Grassi Aldo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART81 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP6 XY20021958 XY021958 XY1958 XN75 XTP6 XY20021958 XY021958 XY1958 XN75 XPART3 M.A. RV246342

|  |
| --- |
| C:\CEDAMWIN\bmpnew\256color\leggedoc.jpg |

**Cass. pen., sez. III 10-03-2010 (21-01-2010), n. 9447 - Pres. Grassi Aldo - M.A.**

**IN FATTO**

La corte d'appello di Salerno, con sentenza del 24 marzo del 2009, in parziale riforma di quella resa dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Nocera Inferiore, riduceva la pena inflitta a M.A. e V.E., rispettivamente ad anni tre e mesi quattro di reclusione e ad anni due e mesi uno di reclusione ed Euro 6000 di multa ciascuno, quali responsabili, in concorso con altri, giudicati separatamente, di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati in materia di prostituzione, nonchè per avere gestito una casa di prostituzione e sfruttato e favorito l'altrui prostituzione. Fatti commessi in (OMISSIS).

Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con separati ricorsi, con un unico articolato motivo con cui in sintesi lamentano mancanza di motivazione sotto diversi profili. Assumono che il circolo il (OMISSIS) esisteva da tempo ed essi ne avevano assunto la gestione solo dal 2007; che non è configurabile il reato associativo trattandosi di gestione a livello familiare; che le prestazioni sessuali svolte nel circolo costituivano una libera scelta dei soci alla quale erano estranei i gestori; che per le prestazioni sessuali gli imputati non percepivano alcuna percentuale; che non era stato provato il ruolo di capo e promotore svolto dal M.; che, per il principio di specialità, non era configurabile il concorso tra il delitto associativo e l'esercizio di una casa di prostituzione; che illegittimamente erano state negate le circostanze attenuanti generiche; che la pena era eccessiva.

**IN DIRITTO**

I ricorsi vanno respinti perchè infondati.

Con riferimento al reato associativo è ben vero che dalla semplice perpetrazione di più reati da parte dello stesso nucleo familiare non si può desumere automaticamente l'esistenza di un "pactum sceleris" o di un programma criminoso sia pure generico, elementi questi costitutivi del reato associativo, essendo necessario, infatti, accertare se della preesistente organizzazione familiare i componenti si siano di volta in volta avvantaggiati per la commissione dei vari reati, ovvero se, nell'ambito della medesima struttura familiare, essi abbiano voluto e realizzato un' associazione dotata di distinta ed autonoma operatività delittuosa (cfr. per un utile riferimento: Cass n 21606 del 2009). Nella fattispecie i prevenuti non hanno utilizzato il semplice vincolo familiare, ma sono subentrati nella conduzione di un circolo creando un'autonoma organizzazione con divisione dei compiti al fine di gestire una casa di prostituzione e trarre illeciti guadagni dalla prostituzione che ivi si esercitava.

Nell'ambito di tale organizzazione la figura di capo e promotore è stata assunta dal M., il quale, secondo gli accertamenti compiuti dai giudice del merito, sovraintedeva alla gestione del circolo e provvedeva a contattare e selezionare le ragazze.

Ciò premesso, sussiste il concorso e non l'assorbimento tra il delitto associativo e la gestione di una casa di prostituzione poichè quest'ultimo reato non presuppone una struttura associativa, potendo anche essere perpetrato da un solo soggetto, essendo sufficiente la presenza di un tenutario che sovrintenda alla gestione della casa in posizione sovraordinata rispetto alle prostitute, a prescindere dalla denominazione assunta dalla casa (locale notturno, circolo privato ecc.). Se tale reato, anzichè da un singolo soggetto, viene commesso da un nucleo familiare che ha assunto la gestione di un circolo proprio per adibirlo a casa di prostituzione ed allo sfruttamento delle prostitute ospitate, v'è concorso tra la gestione di una casa di prostituzione ed il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata alla sola commissione di reati in materia di prostituzione, posto che l'associazione per delinquere, come è noto, sussiste ed è punibile per il solo fatto che essa sia stata costituita o vi si sia prestata adesione, senza che sia anche necessaria la successiva effettuazione di una qualsivoglia attività finalizzata alla concreta realizzazione degli scopi perseguiti, tanto che, ove una tale attività venga posta in essere e costituisca reato, essa viene ad essere autonomamente perseguibile.

Questa Corte ha ritenuto ammissibile il concorso tra il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 7, consistente nel fatto di "chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni", emergendo, dalla letterale formulazione di detta norma, che essa non configura un vero e proprio reato associativo ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa in tal modo individuandosi come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell'altro, rechino ad essa vantaggio (Cass. N. 21 del 2003, n. 46650 del 2007).

A fortiori quindi deve essere ritenuto ammissibile il concorso tra il delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e la gestione di una casa di prostituzione.

Il delitto di gestione di una casa di prostituzione può concorrere con lo sfruttamento allorchè il tenutario partecipi ai guadagni in misura superiore a quella corrispondente al valore dei servizi resi.

Nella specie, lo sfruttamento è pacificamente configurabile poichè dalla decisione impugnata si evince che, mentre le prostitute erano retribuiti in misura fissa, il gestore percepiva Euro 100 per ogni prestazione sessuale delle donne e quindi aveva una chiara cointeressenza nella attività espletata, ben oltre i limiti del compenso per la utilizzazione delle attrezzature e della struttura.

Sul trattamento sanzionatorio, peraltro prossimo ai minimi edittali, la motivazione è adeguata giacchè non sono stati evidenziati elementi favorevoli al prevenuto che ha riportato numerose condanne anche per reati di notevole allarme sociale.

Le generiche, concesse alla moglie, sono state negate al M. proprio per i precedenti penali e per il ruolo svolto all'interno dell'organizzazione.

**P.Q.M.**

La Corte:

Letto l'art. 616 c.p.p.;

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

  --TIPSOA-- Grassi Aldo M.A.

**Cass. pen., sez. V 22-02-2010 (24-11-2009), n. 7023 - Pres. AMBROSINI Giangiulio - P.M. D'Angelo Giovanni - D.V.**

RV246144

*PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Richiesta di decreto autorizzativo contenente il riferimento all'art. 416 e non anche all'art. 416 comma primo cod. pen. - Illegittimità delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni.*

Sussistono i presupposti che legittimano il decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche qualora la richiesta faccia riferimento all'art. 416 cod. pen., ipotizzando il reato di partecipazione ad associazione per delinquere in quanto ciò che rileva non è il generico riferimento alla disposizione ma il ruolo in concreto attribuito all'indagato di organizzatore o promotore, condizione quest'ultima che legittima le intercettazioni. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 21 maggio 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Codice procedura penale art. 266](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001773)

[Codice procedura penale art. 267](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000526)

[Codice procedura penale art. 271](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000534)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. V, 29-03-2000, n. 784 - RV215730](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002760380215730)

[Cass. pen., sez. IV, 08-06-2007, n. 22511 - RV237028](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007842870237028)

  --TIPSOA-- AMBROSINI Giangiulio D'Angelo Giovanni XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART266 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART267 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART271 XNC46306 D.V. RV246144

**Cass. pen., sez. V 22-02-2010 (24-11-2009), n. 7023 - Pres. AMBROSINI Giangiulio - P.M. D'Angelo Giovanni - D.V.**

**OSSERVA**

A D.V., amministratore della Fisiomedica sas di Alcamo, veniva applicata, dal GIP presso il Tribunale di Trapani in data 8 maggio 2009, la misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente revocata dallo stesso GIP, per giorni quindici in relazione alle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a), e alla scadenza della stessa quella del divieto di dimora nelle province di Trapani e Palermo, sostituita dal Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 21 maggio 2009, con quella del divieto di dimora nel comune di Alcamo, in relazione alle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) perchè indagato, unitamente ad altre persone, del delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere dedita a truffe in danno di istituti di assicurazione, attuate mediante la predisposizione di false certificazioni e false fatturazioni. I gravi indizi di colpevolezza erano desunti dagli esiti di numerose intercettazioni telefoniche, oltre che dai risultati di servizi di osservazione di polizia giudiziaria e da documenti.

Con il ricorso per cassazione D.V. deduceva la violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. perchè le intercettazioni sarebbero state disposte illegittimamente dal momento che dai decreti risultavano gravi indizi di reità per il solo delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, reato che per i limiti di pena edittale previsti non consente la captazione di conversazioni.

Ricordava il ricorrente che per il coindagato F.C. l'ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame proprio per tale ragione.

Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da D.V. non è fondato perchè sono ravvisabili nel procedimento in esame i presupposti richiesti dall'art. 266 c.p.p. che legittimano l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni telefoniche.

E' necessario premettere che, come risulta dalla motivazione della ordinanza impugnata, i gravi indizi di colpevolezza a carico del D. si desumono sia da intercettazioni della utenze telefoniche intestate a D.L. e F.C. sia da attività captative sulla utenza di esso D..

Il ricorrente avrebbe dovuto precisare, infatti, come meglio si chiarirà in seguito, quali intercettazioni riteneva inutilizzabili, apparendo generico un motivo non contenente siffatta precisazione.

Tuttavia, anche a volere ritenere che il ricorrente abbia voluto sostenere che per tutti i decreti di autorizzazione mancassero i presupposti richiesti dalla legge, il motivo di ricorso appare infondato.

Che nella informativa della Polizia stradale richiamata dai decreti di autorizzazione fossero ben posti in evidenza tutti i gravi elementi che consentivano di ritenere che si stessero perpetrando i gravi reati riportati nell'incipit della, ordinanza impugnata non sembra esservi dubbio, anche perchè sul punto non vi è una specifica doglianza del ricorrente.

Che proprio la natura di uno dei reati contestati - l'associazione per delinquere - rendesse necessario il ricorso a tale strumento di indagine non sembra contestabile, dal momento che l'associazione era ancora in funzione al momento della denuncia e la struttura di essa ed il ruolo esercitato da ciascun indagato non appariva definibile con precisione con altre attività investigative.

Ciò che, invece, viene contestato è che nella informativa richiamata e nei decreti di autorizzazione si ipotizzava il reato di associazione per delinquere con la individuazione di quattro partecipanti, ma senza la precisa indicazione degli organizzatori e dei promotori della associazione.

Cosicchè, ipotizzandosi il solo reato di partecipazione ad una associazione per delinquere, non si sarebbe potuto fare ricorso, secondo il ricorrente, allo strumento captativo non consentendolo la pena edittale prevista per tale reato. La tesi non può essere condivisa.

Ciò non tanto perchè un indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass., Sez. 5^, 15 febbraio - 29 marzo 2000, n. 784) ha precisato che quando nel decreto autorizzativo venga ipotizzato il delitto di cui all'art. 416 c.p. e l'intercettazione venga disposta anche allo scopo di chiarire il ruolo ricoperto nell'associazione dai vari indagati, la contestazione non può che avere un carattere per così dire indistinto, cosicchè non appare rilevante il richiamo al predetto art. 416 c.p., comma 1, ma perchè una attenta lettura degli atti richiamati dal decreto di autorizzazione delle intercettazioni in danno del D. del 29 novembre 2008, debitamente acquisito agli atti del procedimento presso questa Corte, oltre che della ordinanza impositiva della misura e di quella impugnata, disegna un ruolo di grande rilievo nell'ambito del contesto associativo non solo del F. e del D., ma anche del D., odierno ricorrente.

Tali elementi sono stati, peraltro, confermati dall'esito delle intercettazioni. Orbene il fatto che nella richiesta di emissione del decreto del Pubblico Ministero si facesse riferimento all'art. 416 c.p. e non anche al comma 1 di tale art. non appare circostanza decisiva, posto che dalle indagini fin qui svolte - intercettazioni disposte in danno di F. e di altri tre indagati con precedenti provvedimenti del 4 ottobre 2008 e del 12 novembre 2008 - è emerso il coinvolgimento di D.V. in una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe.., emergevano elementi che indicavano il ruolo dirigente svolto nella associazione dal F. e dal D. (dalle intercettazioni delle utenze telefoniche di tali due indagati sono emersi notevoli elementi a carico del D., tali da legittimare da soli l'emissione della misura cautelare a suo carico) e anche dal D., che era l'amministratore delegato del centro di fisioterapia deputato a predisporre le false fatture necessarie per avanzare le richieste risarcitorie.

La considerazione da ultimo svolta nei confronti dei coindagati F. e D. e degli elementi emersi a carico del D. dalle intercettazioni delle loro utenze telefoniche, utilizzabili perchè sin dalla informativa della Polizia stradale posta a sostegno della richiesta del Pubblico Ministero emergeva il ruolo dirigente in seno alla associazione del F., rende chiara la iniziale rilevata genericità del motivo di ricorso, che non ha specificato quale decreto e, quindi, quali intercettazioni fossero, a giudizio del ricorrente, inutilizzabili.

Ritornando alla posizione del D. va detto che, come si desume dai provvedimenti di merito, sin dall'inizio delle indagini è emerso il ruolo di grande rilievo di tale indagato, che era, come detto, l'amministratore delegato del centro privato di fisioterapia FISIOMEDICA sas, centro che in più occasioni aveva rilasciato false fatture attestanti spese mai sostenute dagli interessati per cicli di fisioterapia, documenti falsi posti poi a corredo di istanze risarcitorie infondate.

Del resto è proprio la ordinanza impugnata a mettere in evidenza che non meno rilevanti - per l'associazione e rispetto ai ruoli di promozione ed organizzazione attribuiti a F. e D. - sono i compiti......dell'amministratore delegato del centro di fisioterapia.

Quindi la iniziale ipotesi, che lasciava intravedere un ruolo rilevante esercitato nell'ambito associativo dal D., ha trovato puntuale conferma proprio nei risultati della attività intercettativa, tanto che il Tribunale, dopo avere esaminato in modo puntuale i numerosi elementi emersi, ha posto in evidenza che D.V. aveva svolto un ruolo attivo ed estremamente utile per il raggiungimento degli scopi del sodalizio.

Insomma il ruolo del D., che aveva posto la sua organizzazione al servizio del sodalizio criminale, appare decisivo per il buon funzionamento dell'associazione; in siffatta situazione non è possibile negare che sia sussistente in fatto il ruolo di organizzatore della associazione del ricorrente, ruolo, peraltro, emergente sin dall'inizio delle indagini, essendo il D., come più volte ricordato, amministratore del centro che aveva il compito di predisporre le false fatture necessarie per le infondate richieste risarcitorie.

Quanto detto denota l'infondatezza del motivo di ricorso perchè ciò che rileva non è il generico riferimento all'art. del codice penale, ma il ruolo in concreto attribuito all'indagato, che consentiva, come si è posto in evidenza, di ipotizzare la violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 1, reato che consente il ricorso allo strumento intercettativo.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

  --TIPSOA-- AMBROSINI Giangiulio D'Angelo Giovanni D.V.

**Cass. pen., sez. II 11-02-2010 (22-01-2010), n. 5424 - Pres. Casucci Giuliano - Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di Venezia c. E.A.** *(massima 1)*

RV246441

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Commissione di più reati fine in concorso con i partecipi - Indizio grave preciso e concordante di partecipazione all'associazione - Sussistenza.*

In tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi. (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 28 febbraio 2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. V, 21-01-2003, n. 2838 - RV224916](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006049960224916)

[Cass. pen., sez. IV, 11-06-2008, n. 23518 - RV240843](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008755650240843)

[Cass. pen., sez. III, 25-11-2008, n. 43822 - RV241628](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009287060241628)

[Cass. pen., sez. I, 16-02-2010, n. 6308 - RV246115](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G010936090246115)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. V, 21-06-1997, n. 6026 - RV208088](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001228490208088)

  --TIPSOA-- Casucci Giuliano XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di Venezia E.A. RV246441

**Cass. pen., sez. II 11-02-2010 (22-01-2010), n. 5424 - Pres. Casucci Giuliano - Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di Venezia c. E.A.** *(massima 2)*

RV246442

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Partecipazione - Contributo prestato - Caratteri.*

In tema di associazione per delinquere, non è necessario che il contributo offerto dall'associato sia indispensabile, potendo essere anche minimo e di qualsiasi forma o contenuto. (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 28 febbraio 2008)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. II, 26-01-2005, n. 2350 - RV230718](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G357256110230718)

  --TIPSOA-- Casucci Giuliano Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di Venezia E.A. RV246442

**Cass. pen., sez. II 11-02-2010 (22-01-2010), n. 5424 - Pres. Casucci Giuliano - Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di Venezia c. E.A.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza in data 6.4.2001, il Tribunale di Venezia, fra l'altro, dichiarò E.A. responsabile del reato di promozione ed organizzazione di associazione per delinquere commesso fino al (OMISSIS) (con sospensione dei termini di prescrizione dal 17.12.1999 al 18.3.2001 per anni 1 mesi 3 e giorni 1) e - concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di anni 4 di reclusione, pena accessoria, nonchè al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile.

Avverso tale pronunzia il predetto ed altri imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 28.2.2008, in parziale della decisione di primo grado, assolse l'imputato perchè il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.

Ad avviso della Corte Territoriale, anche se la tesi dell'accusa fosse provata, E. non avrebbe assunto il ruolo di costituire ma neppure di partecipe dell'associazione per delinquere (pur ritenuta sussistente) finalizzata alla perpetrazione di truffe in danno di Agrimont, poi incorporata nella Enichem in quanto aveva sottoscritto e vistato un numero limitato di fatture (17 su oltre 200), sicchè la sua attività non era indispensabile e secondo il chiamante in correità C. avrebbe percepito di L. 350.000.000 a fronte dell'ammontare complessivo derivante dalle truffe di quasi L. 1.500.000.000. Inoltre l'attività dell'associazione era avviata da prima del suo intervento. I riscontri individuati dal Tribunale provavano la partecipazione alle singole truffe ma non il reato associativo.

Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ed il difensore e procuratore speciale della parte civile.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale deduce vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato che la ricezione di L. 350.000.000 non era modesta, dovendo i proventi delle truffe essere divisi fra gli associati e stante il preminente ruolo di D.C. ed era sproporzionato rispetto al numero limitato di fatture vistate da E.. Sarebbe irrilevante che l'associazione fosse preesistente poichè anche C., confesso, entrò a far parte della stessa successivamente.

Sarebbe illogico ritenere che un sodalizio accetti l'inserimento episodico di persone ad esso estraneo e tuttavia anch'egli funzionario di Enichem.

La Corte d'appello non avrebbe considerato vari elementi: che E. era al corrente delle false fatturazioni e che si attivò per l'assunzione della T., al corrente delle false fatture. I rapporti con C. erano di natura amicale. P.N. ha indicato E. e D.C. quali beneficiari degli assegni.

Ch.Gr. ha riferito che in sua presenza E. invitò D.P. "a farsi la casa"; che gli appalti Enichem erano monopolizzati da E. e Z. ed assegnati sempre alle stesse imprese fra le quali la CIM e le truffe, tramite false fatturazioni, erano collegate funzionalmente ai medesimi; che E. si attivò perchè C. fornisse aiuti economici anche a Z..

S.M. ha confermato i contatti fra E. e Ch. ogni volta che veniva indetta una gara d'appalto e riferito di un incontro conviviale tra Z., E. e D.P. avente ad oggetto il preventivo della casa di quest'ultimo.

C. ha riferito delle iniziative di E. per procurarsi testimonianze false circa l'origine delle somme impiegate per l'acquisto di autovetture. La denunzia predisposta dalla T. a scopo estorsivo parlava di truffe poste in essere da D.C. (già suo amante) con la complicità di altri colleghi.

La omessa valutazione di tali elementi avrebbe determinato una minimale e fuorviante ricostruzione dei fatti.

Il difensore della parte civile deduce:

1. violazione di legge in quanto le circostanze indicate dalla Corte territoriale (contributo non indispensabile di E., realizzazione da parte sua di solo una parte degli episodi delittuosi, solo parziale partecipazione alla distribuzione dei profitti illeciti, intervento successivo alla costituzione della associazione), secondo la giurisprudenza di questa Corte (citata nel ricorso) sono irrilevanti e non escludono il reato associativo; non è necessario che l'apporto sia indispensabile nè che l'associato partecipi a tutti i reati fine (peraltro nel caso di specie sarebbero stati almeno 17); la partecipazione agli utili dell'associazione, anche se marginale sarebbe sempre rilevante; adesioni anche solo temporanee integrano il delitto contestato;

2. vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha solo parzialmente valutato le risultanze evidenziate dal Tribunale quali il fatto che (secondo la chiamata in correità) E. sollecitò l'assunzione della T. perchè in possesso di copie di alcune fatture fasulle di cui si sarebbe servita per denunziare i fatti, intervenendo in un momento di fibrillazione nella vita dell'associazione; che E. era a conoscenza del complessivo giro di fatture false e sovraordinato agli altri; sarebbero inoltre manifestamente illogici i passaggi motivazionali in cui si definiscono marginali i profitti, superiori alla quota di una quinto (essendo stata in primo grado l'associazione ritenuta composta da cinque membri); in cui si fa discendere dall'intervento successivo alla nascita dell'associazione l'affermazione che il suo ruolo sarebbe stato sporadico, occasionale e frammentario ed in cui si afferma che le varie risultanze proverebbero solo la partecipazione di E. a singoli delitti.

Con memoria in data 19.8.2008 i difensori di E.A. hanno affermato che la motivazione della sentenza impugnata, ancorchè sintetica, non sarebbe illogica e comunque tale illogicità non emerge dal testo del provvedimento nè dal confronto con atti del procedimento. Il ricorso del Procuratore generale sarebbe pertanto inammissibile, come lo sarebbe quello della parte civile. Comunque i ricorsi dovrebbero essere rigettati.

Con memoria in data 15.1.2010 il difensore della parte civile ha contro dedotto rispetto alla memoria della difesa dell'imputato, ribadendo le censure svolte.

Il primo motivo di ricorso della parte civile è fondato. Tutti gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale per escludere la responsabilità di E. per il reato associativo sono irrilevanti rispetto alla conclusione e danno un'interpretazione del reato associativo in contrasto con gli orientamenti di questa Corte.

In particolare la partecipazione, anche qualificata ad un'associazione penalmente vietata non è esclusa dal concorso in un numero limitato di reati fine, dal fatto che la sua attività sia indispensabile e dal fatto che l'associazione fosse preesistente alla sua adesione.

In tema di associazione per delinquere, devesi ritenere che la persona la quale attui più volte - in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso - reati - fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può essere assolta con l'allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi intercorsi. (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 6026 del 25.3.1997 dep. 21.6.1997 rv 208088).

Il contributo offerto dall'associato non è necessario che sia indispensabile, potendo essere anche minimo e di qualsiasi forma o contenuto (V. Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 2350 del 21.12.2004 dep. 26.1.2005 rv 230718).

Peraltro il Tribunale aveva ritenuto indispensabile il ruolo di E. per confermare ed avvalorare almeno sul piano formale la correttezza delle opere eseguite relative in realtà a lavori mai effettuati o eseguiti più volte (p. 63 sentenza di primo grado) e su ciò, come si dirà esaminando il secondo motivo di ricorso della parte civile ed il ricorso del Procuratore generale, la motivazione della sentenza d'appello è meramente assertiva.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale è ben possibile l'adesione ad un'associazione per delinquere preesistente, tanto che questa Corte ha chiarito che, nel caso in cui adesione all'associazione criminosa successiva alla sua costituzione, la violazione della relativa ipotesi delittuosa va temporalmente collocata nel momento in cui avvenne l'ingresso nella struttura associativa e l'adesione al pactum sceleris. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2908 del 26.11.1985 dep. 21.12.1985 rv 171420).

Quanto alla ricezione (secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito) della somma complessiva di circa L. 350.000.000 a fronte dell'ammontare complessivo derivante dalle truffe di quasi L. 1.500.000.000, si tratta di elemento di significato logicamente contrario a quello ad esso attribuito dalla Corte territoriale.

Infatti si tratta di una quota parte superiore a quella risultante dalla divisione del profitto dei reati fra gli associati individuati dai giudici di merito.

Peraltro per la configurazione dell'ipotesi associativa non si richiede affatto una partecipazione degli associati ad un'eguale, o quanto meno proporzionale, divisione degli utili conseguiti dall'organizzazione, giacchè, ciò che conta è la sussistenza di un vincolo associativo permanente e, perciò, la consapevolezza di ciascun aggregato di essere impegnato a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7063 del 5.5.1995 dep. 20.6.1995 rv 201907).

Il secondo motivo di ricorso della parte civile ed il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale sono fondati.

Anzitutto va ricordato che "Il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 4333 del 9.2.1990 dep. 29.3.1990 rv 183848).

Nel caso in esame, dopo ampia rassegna degli elementi di prova acquisti, il Tribunale era pervenuto alla conclusione dell'esistenza di una piena ed integrale attendibilità delle dichiarazione di C., secondo le quali era stata costituita un'associazione per delinquere tra C., D.C., E., P. e Ch. (p. 62 sentenza di primo grado).

Con specifico riferimento alla posizione di E. il Tribunale (come si è già detto) ha affermato la indispensabilità del suo ruolo ai fini della realizzazione del programma associativo per confermare ed avvalorare almeno sul piano formale la correttezza delle opere eseguite relative in realtà a lavori mai effettuati o eseguiti più volte (p. 63 sentenza di primo grado).

A fronte di tale assunto la Corte d'appello si è limitata ad assertivamente affermare che il ruolo di E. non era indispensabile per il limitato numero di fatture vistate (punto 9.2 della sentenza impugnata) senza soffermarsi sulla decisività del visto, pur evidenziato dal Tribunale.

Sono stati trascurati tutti gli altri elementi pur evidenziati dal Tribunale, dall'intervento per l'assunzione della T., perchè la stessa era in possesso di copie di alcune fatture fasulle di cui si sarebbe potuta servire per denunziare i fatti (p. 66 sentenza di primo grado), all'accordo spartitorio (p. 52 sentenza di primo grado), all'essere stato E. a conoscenza del complessivo giro di fatture false e compartecipe della totalità dei fatti commessi (p. 63 sentenza di primo grado), fino alla serie di elementi indicati nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte Territoriale.

Ancora una volta assertiva è l'affermazione della sentenza impugnata (punto 9.4) secondo la quale tali elementi proverebbero solo la partecipazione di E. a singoli reati fine e non all'associazione.

Si è già detto come sia manifestamente illogica la valutazione secondo la quale la partecipazione agli utili dell'associazione in misura superiore agli altri associati sia stata considerata indice di non partecipazione al sodalizio.

A fronte delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione rassegnati la sentenza impugnata deve essere annullata.

Peraltro, essendo intervenuta prescrizione del reato associativo e difettando le condizioni per un proscioglimento con formula ampia nel merito (per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado) l'annullamento deve essere con rinvio ai soli fini degli interessi civili, rimettendo le parti private innanzi al giudice competente in grado di appello.

Sulla richiesta di rifusione delle spese provvedere il giudice civile.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 416 c.p., comma 1 estinto per prescrizione e rimette le parti private innanzi al giudice civile competente per l'appello, al quale demanda anche la decisione sulla richiesta della parte civile di rifusione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

  --TIPSOA-- Casucci Giuliano Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di Venezia E.A.

**Cass. pen., sez. VI 28-01-2010 (07-01-2010), n. 3891 - Pres. De Roberto Giovanni - V.M.**

RV245789

*RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Disciplina intertemporale - Reato permanente.*

È applicabile la disciplina del mandato di arresto europeo alle richieste di esecuzione relative a reati permanenti, la cui consumazione sia iniziata prima del 7 agosto 2002 e cessata successivamente a tale data. (Fattispecie in tema di annullamento di ordinanza con cui la corte di appello, in sede cautelare, aveva applicato il regime estradizionale alla sola frazione del reato associativo commesso prima del 7 agosto 2002, riservando al restante segmento la nuova disciplina del m.a.e.). (Annulla con rinvio, App. Brescia, 23 novembre 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Legge 22-04-2005, n. 69, art. 40](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3584548535845534)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 19-07-2007, n. 29150 - RV237027](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007602160237027)

[Cass. pen., sez. VI, 31-10-2007, n. 40412 - RV237428](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007869740237428)

[Cass. pen., sez. VI, 17-12-2007, n. 46844 - RV238235](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008002440238235)

  --TIPSOA-- De Roberto Giovanni XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP6 XY22042005 XY042005 XY2005 XN69 XPART40 V.M. RV245789

**Cass. pen., sez. VI 28-01-2010 (07-01-2010), n. 3891 - Pres. De Roberto Giovanni - V.M.**

**FATTO E DIRITTO**

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha disposto la liberazione di V.M. per scadenza del termine di custodia cautelare in carcere di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, in relazione al mandato d'arresto europeo emesso il 12 marzo 2009 dal Tribunale di Timis (Romania) per i reati di tratta di persone, di minori e di riciclaggio di denaro, commessi "a partire dal 2002", e arrestata in Italia il 12 marzo 2009.

Contemporaneamente ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 714 c.p.p., in relazione alla domanda di estradizione ai sensi dell'art. 697 c.p.p. relativamente ai reati di cui sopra, limitatamente a quelli commessi prima del 7 agosto 2002 (L. n. 65 del 2009, ex art. 40).

In sintesi, la Corte d'appello ha ritenuto (conformemente all'avviso espresso dal Ministero della giustizia con nota in data 19 novembre 2009) che, in riferimento ai reati di cui sopra, erano state proposte dalla Repubblica di Romania, sia una richiesta di consegna a seguito del mandato d'arresto europeo, sia, contestualmente, una richiesta di estradizione per la parte dei medesimi illeciti penali commessi prima del 7 agosto 2002.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione personalmente la V. che deduce violazione di legge per i seguenti motivi.

1) Errata applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 40.

I trasferimenti illeciti di denaro sarebbero avvenuti nel periodo 20.12.2003/19.7.2004 e 16.2.2004/29.7.2004.

Il reato contestato, comunque, configura un'associazione per delinquere a partire dal 2002.

Si tratterebbe quindi di reato permanente che oltrepassa il limite del 7 agosto 2002.

Questa Corte di legittimità ha deciso (si citano le relative massime), più volte, nel senso che in caso di reato continuato, di cui parte risalente in data anteriore al 7 agosto 2002 e parte successivamente, si deve applicare esclusivamente la L. n. 69 del 2005.

In ogni caso, anche a prescindere dalla continuazione, vertendosi in ipotesi di permanenza e di successione di convenzioni internazionali nel tempo, la normativa applicabile è quella attualmente vigente e non quella vigente all'epoca dell'inizio dell'azione criminosa.

Peraltro, il 23 aprile 2006 l'Italia ha presentato al Segretariato generale del Consiglio d'Europa la dichiarazione ai sensi dell'art. 28 della Convenzione europea di estradizione secondo cui se due o più parti contraenti intendono disciplinare i loro rapporti in materia di estradizione per mezzo di una legislazione tra loro uniforme, esse ne hanno facoltà: consegue che è stata ufficializzata la regola secondo cui lo Stato Italiano, nei rapporti con gli altri Paesi della UE, applica la decisione quadro 2202/584 GAI del 13 giugno 2002 e la L. n. 69 del 2005, in sostituzione della Convenzione.

2) Sulla domanda di estradizione si sarebbe dovuta pronunciare la Sezione minorenni della Corte d'appello di Brescia.

Ella aveva compiuto 16 anni il (OMISSIS).

La competenza di tale Sezione si ricaverebbe dall'art. 58 O.G. il quale demanda ad essa "tutte le funzioni previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni" (cita Cass., sez. 6^, ud., 22 maggio 2008, Sardaru).

3) Violazione dell'art. 21 della Convenzione Europea di estradizione.

Anche a voler applicare tale Convenzione, poichè la misura della custodia carceraria è stata adottata con ordine del Tribunale di Timis n. 38 dell'11 aprile 2008 per la durata di un mese, sarebbe stato violato il combinato disposto degli artt. 2 e 25 della Convenzione, perchè l'estradizione può essere pronunciata solo per pene e misure di sicurezza di almeno quattro mesi, e l'art. 25 precisa che per misura di sicurezza deve intendersi qualsiasi misura privativa delle libertà. 4) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 21.

Poichè erano scaduti i termini di efficacia della custodia cautelare, si imponeva la sua immediata liberazione ai sensi dell'art. 306 c.p.p., senza possibilità di applicare ulteriore misura cautelare (la richiesta di liberazione era del 18 novembre 2009 e la richiesta di misura cautelare perveniva il 20 novembre 2009).

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con assorbimento dei motivi residui.

La soluzione adottata dalla Corte d'appello sulla applicazione della misura cautelare a fini estradizionali non è conforme alla legge.

Infatti, il reato associativo contestato ha natura permanente, e non può ritenersi commesso in parte sotto la vigenza della precedente disciplina sulla estradizione, e in parte sotto la nuova disciplina del mandato di arresto europeo.

Il reato permanente, proprio per la sua consumazione prolungata nel tempo, non può reputarsi realizzato, a fini di applicazione dei procedimenti di estradizione o di consegna per mandato di arresto europeo, per frazioni temporali, essendo la consumazione stessa iniziata sotto la vigenza della disciplina della Convenzione europea di estradizione, e proseguita sotto la vigenza della normativa introdotta con il mandato di arresto europeo (normative convenzionali, ratificate con leggi interne dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, succedutesi nel tempo, tra Paesi aderenti alla Unione Europea).

Non risulta, d'altra parte, che la permanenza sia cessata per effetto dell'arresto, in quanto è noto che il reato associativo non viene automaticamente a cessare per il solo fatto della restrizione carceraria.

Se dunque la consumazione del reato contestato alla V. è proseguita nella vigenza della nuova normativa il reato deve considerarsi commesso attualmente e la normativa applicabile è solo quella della L. n. 69 del 2005, non rientrando la fattispecie nella norma transitoria dell'art. 40, trattandosi di fattispecie delittuosa non posta in essere anteriormente al 7 agosto 2002.

Pertanto, venuta meno la misura detentiva carceraria per decorso del termine di custodia cautelare applicata a seguito di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello, neanche in accoglimento della richiesta conforme del Ministro, avrebbe potuto adottare una nuova misura cautelare di custodia in carcere per effetto di una normativa (sulla estradizione) non più applicabile al caso di specie.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e va ordinata l'immediata liberazione di V.M. se non detenuta per altra causa.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di V.M. se non detenuta per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. nonchè di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

  --TIPSOA-- De Roberto Giovanni V.M.

**Cass. pen., sez. VI 21-01-2010 (26-11-2009), n. 2533 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - P.M. Di Casola Carlo - G.C.** *(massima 1)*

RV245702

*REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA - Consapevolezza della condanna del soggetto aiutato - Prova - Fatto notorio - Sufficienza - Fattispecie.*

In tema di procurata inosservanza di pena, la prova circa la consapevolezza dell'imputato di agevolare l'autore di un reato a sottrarsi all'esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonché del fatto che egli sia stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante. (Fattispecie relativa all'assistenza prestata alla latitanza del capo di "cosa nostra"). (Rigetta, App. Palermo, 17 dicembre 2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 390](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001130)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. II, 12-10-1978, n. 12246 - RV140145](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001494640140145)

[Cass. pen., sez. VI, 24-04-1985, n. 3920 - RV168859](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001274600168859)

[Cass. pen., sez. VI, 28-11-1988, n. 11487 - RV179802](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000582490179802)

[Cass. pen., sez. I, 18-10-1994, n. 10735 - RV200165](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000343430200165)

[Cass. pen., sez. VI, 21-02-1995, n. 4401 - RV200665](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000355240200665)

[Cass. pen., sez. VI, 20-11-2003, n. 44756 - RV227159](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G341276180227159)

[Cass. pen., sez. II, 15-05-2007, n. 18748 - RV236441](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007339510236441)

[Cass. pen., sez. V, 12-11-2007, n. 41587 - RV238181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007884550238181)

  --TIPSOA-- DE ROBERTO Giovanni Di Casola Carlo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART390 XNC50271 G.C. RV245702

**Cass. pen., sez. VI 21-01-2010 (26-11-2009), n. 2533 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - P.M. Di Casola Carlo - G.C.** *(massima 2)*

RV245703

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Partecipazione - Ausilio alla latitanza del capo dell'associazione - Reato - Sussistenza.*

Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, e non quelli meno gravi di assistenza agli associati o di favoreggiamento personale, la condotta di colui che curi sotto il profilo logistico la latitanza del capo del sodalizio, assicurandogli al contempo in maniera stabile la possibilità, per il suo tramite, di mantenere i contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l'organizzazione, perché detta condotta rende palese la volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l'intera associazione. (Rigetta, App. Palermo, 17 dicembre 2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 378](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001075)

[Codice penale art. 416, comma 2](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Codice penale art. 418](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001203)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 17-01-2007, n. 1073 - RV235855](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007277480235855)

[Cass. pen., sez. V, 03-09-2008, n. 34597 - RV241929](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008985700241929)

[Cass. pen., sez. VI, 31-10-2008, n. 40966 - RV241701](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009196790241701)

[Cass. pen., sez. I, 02-01-2009, n. 54 - RV242577](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009392670242577)

  --TIPSOA-- DE ROBERTO Giovanni Di Casola Carlo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART378 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART418 XNC50271 G.C. RV245703

**Cass. pen., sez. VI 21-01-2010 (26-11-2009), n. 2533 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - P.M. Di Casola Carlo - G.C.**

**CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO**

1.) le imputazioni e le sentenze 25 giugno 2007 del G.U.P. di Palermo e 17 dicembre 2008 della Corte di appello di Palermo, impugnata.

1.1) la sentenza 25 giugno 2007 del G.U.P. del Tribunale di Palermo.

Con sentenza 25 giugno 2007 il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo, assolto S.L. per non aver commesso il fatto, dichiarava la penale responsabilità di: G.C., L.B. C.G., L.B.G.S., R.B. e GR.Fr. per i reati loro rispettivamente ascritti:

capo A) per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 6, per avere fatto parte, unitamente ad altre numerose persone (tra cui, P.B., R.S., L.B.R., GR.Gi. e altri), dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sè e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione.

GR.Fr.: imputato ulteriormente del reato del capo B) come da indicazioni di cui al successivo p. 2.1.

M.G., imputato dei reati di cui ai capi: sub C), per il delitto aggravato di procurata inosservanza di pena, di cui all'art. 390 c.p., e L. n. 203 del 1991, art. 7; sub D), per il delitto di favoreggiamento personale, aggravato cui all'art. 378 c.p.p., comma 1 e 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7 nei termini analiticamente esposti al successivo p. 2.2).

1.2) la sentenza 17 dicembre 2008 della Corte di appello di Palermo, impugnata.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza 17 dicembre 2008, in parziale riforma della sentenza 25 giugno 2007 del G.U.P. del Tribunale di Palermo, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica nei confronti del solo M.G.: ha assolto S.L. dall'imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto, ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa, ed assumendo per gli altri appellanti le decisioni che verranno per ciascuno indicate nell'esame dell'odierno ricorso.

2) LE SINGOLE POSIZIONI DEI RICORRENTI, I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE E LA DECISIONE DI QUESTA CORTE. Nell'esame delle singole posizioni, per motivi di opportunità espositiva, verranno prima valutate le realtà processuali che fanno capo a GR.Fr. (p. 2.1) e M.G. (p. 2.2), a causa di talune singolarità della loro collocazione nel quadro delle odierne accuse, ferme restando - anche per loro - le considerazioni che verranno svolte al . 3) in tema di delitto associativo.

Successivamente verranno vagliate e riassunte le posizioni dei restanti imputati, ancora in ordine all'accusa associativa (p. 3), e, da ultimo (p. 4), una volta ribadita la correttezza del giudizio di colpevolezza, si procederà alla disamina delle questioni in punto di circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione.

2.1) GR.Fr..

Il GR., oltre che del reato associativo sub A), risulta originariamente accusato anche, al capo B), del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 2, n. 3 e L. n. 203 del 1991, art. 7, perchè, in concorso con P.B., R.A., B.P. e GR.Ma.Sa. (nei cui confronti si è proceduto separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce, consistite nel manifestare la propria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costringevano RO.Sa., imprenditore nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici, con attività nella zona di (OMISSIS), a procurare a sè e all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di Euro 30.000, agendo il P. quale soggetto che ha organizzato e gestito l'illecita attività estorsiva, GR.Fr. quale interlocutore del P., ricevendone le disposizioni al riguardo necessarie e informandolo delle iniziative in corso, GR.Ma.Sa. quale soggetto che ha materialmente avanzato la proposta e che ha riscosso la somma richiesta, il B. quale mediatore con la vittima al fine di determinare il prezzo del delitto; il R.A. quale soggetto anch'egli intervenuto su sollecitazione del B. al fine di richiedere al P. una più 'equà determinazione del prezzo del delitto.

In Provincia di (OMISSIS) e altrove tra la fine del (OMISSIS).

La decisione impugnata ha dichiarato unificati per continuazione i reati ascritti nel presente procedimento e quello per il quale lo stesso imputato ha riportato condanna, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 14 giugno 2002, irrevocabile il 18 settembre 2003, e, ritenuto più grave il fatto di cui al capo A) del presente procedimento, ha aumentato di anni tre di reclusione la pena inflitta, rideterminandola in complessivi anni tredici di reclusione.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. e vizio di motivazione, lamentando che l'ipotesi delittuosa, nella forma del reato tentato, sia stata ritenuta sulla base del mero tenore del manoscritto 12 dicembre 2005, e che il GR. possa essere identificato nel soggetto sconosciuto cui ha fatto riferimento il RO., in assenza di un reale contributo nella vicenda da parte del ricorrente, nè in atti preparatori nè in atti iniziali.

Con ulteriore sviluppo della medesima doglianza si nega il valore che è stato attribuito all'indagine grafica, senza soppesare gli elementi di assoluta divergenza.

Il motivo è infondato e per alcuni profili anche inammissibile, soprattutto laddove finisce con il proporre letture della realtà estorsiva "in itinere", come efficacemente accertata e pesata dalla Corte distrettuale, in termini diversi più favorevoli al reo.

Per risalente giurisprudenza il controllo di legittimità sulla motivazione è infatti diretto ad verificare soltanto se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento dei dati, convergenti e determinanti la colpevolezza, e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici.

Restano pertanto escluse da tale controllo sia l'interpretazione che le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate nell'impugnazione (ex plurimis: Cass. pen. sez. 6, 1762/1998 Rv. 210923,Albano. Massime precedenti Conformi: N. 502 del 1992 Rv. 191249, N. 3047 del 1992 Rv. 191772, N. 93919 del 1992 Rv. 192758, N. 4008 del 1993 Rv. 193928, N. 1434 del 1996 Rv.

205656).

In concreto, l'esame della decisione impugnata - che si completa e si salda con la conforme decisione di primo grado - al di là delle contestazioni, inammissibili o al limite dell'inammissibilità, svolte nel ricorso, evidenzia un lineare ed unitario filo argomentativo che da esaustiva contezza dell'iter logico giuridico, che ha sotteso e giustificato la pronuncia di responsabilità, la quale ha portato ragionevolmente ad escludere ogni altra l'ipotesi, inefficacemente delineata nei due giudizi di merito.

Risultato questo, conseguito, anche mediante un rigoroso apprezzamento dei risultati dell'accertamento grafico, ed una puntigliosa ricerca della pacifica identità dell'autore dello scritto, cui è seguita una ineccepibile valutazione della verifica di sussistenza delle connotazioni salienti del delitto tentato e delle sue aggravanti.

In conclusione, come ampiamente argomentato, anche nella sentenza del G.U.P. (pagg. 45-57), la partecipazione a Cosa nostra del GR. F., fratello di GR.Ma.Sa., noto esponente mafioso, è frutto della convergenza di molteplici elementi, significativi dei compiti a lui affidati nel consesso mafioso, e desunta, non solo dall'episodio - inoppugnabilmente verificato e qualificato - in danno di RO. e dagli esiti delle intercettazioni a carico di R.A. - numero di codice (OMISSIS) - e B.F., ma anche dalla vicenda parallela che ha riguardato, oltre al P. ed al fratello dell'imputato anche B.P., altro noto e riconosciuto esponente mafioso.

Non quindi un isolato e circoscritto dato probatorio, ma una complessità di gravi indicazioni che, congiuntamente soppesate e correlate tra loro, hanno consentito un chiaro giudizio di colpevolezza, in punto di partecipazione all'associazione illecita, argomentato in modo adeguato e non suscettibile di censure in questa sede.

Con un secondo motivo, che costituisce sviluppo logico della prima doglianza, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la partecipazione a Cosa nostra sia stata correlata dai giudici di merito al solo tentativo di estorsione ed ai riscontri "risalenti" di B. e S..

Il motivo riceve, per alcuni aspetti, negativa risposta dalla motivazione che precede, mentre per il resto appare viziato nelle sue articolazioni da un doppio e intersecato profilo di inammissibilità, in quanto: a) si risolve nella ripetizione di censure già dedotte in appello, motivatamente esaminate e disattese dalla Corte di merito, con la conseguenza che la doglianza va considerata non specifica ma soltanto apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Penale sez. 5, 11933/2005 Rv. 231708 Giagnorio; prec. conforme: Cass. Pen. sez. 6, n. 12/1996 Rv. 206507 Del Vecchio); b) appare finalizzato ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si conclude nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perchè logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori non può essere messa in discussione in sede di legittimità (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo; Sent. 07569/1999, Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335-Conf. Asn 199801354 Riv.

210658,Conf. Asn 199707113 Riv. 208241-Conf. Asn 199800803 Riv.

210016 Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428-Vedi S.U. Asn 199706402 Riv. 207944).

In ogni caso, e da ultimo, va tenuto conto - nei termini diffusamente riferiti dai giudici di merito - che il GR., nel pizzino (valutato dai giudici di merito) riporta notizie di estremo rilievo e riservate su attività svolte in seno a Cosa nostra e riferite poi direttamente al "capo": circostanza questa alla quale correttamente è stato attribuito determinante rilievo, unitamente alle altre emergenze processuali, agli effetti della doppia pronuncia di colpevolezza del ricorrente.

Entrambi i motivi vanno quindi rigettati.

2.2) M.G..

La prima imputazione del M., concerneva il reato associativo del capo A), e i delitti di procurata inosservanza di pena del capo C), e di favoreggiamento personale aggravato del capo D).

Il G.U.P. (pagg.42 e 43) ha invece motivatamente per lui escluso la sussistenza di elementi certi, riguardo ad una sua eventuale partecipazione al sodalizio criminoso del capo sub A), pur ritenendo sussistente l'ipotesi accusatoria aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7, sia per l'ipotesi di favoreggiamento (in relazione alle ordinanze cautelari indicate al capo sub C), sia per la concorrente ipotesi della procurata inosservanza di pena (con riferimento alle condanne irrevocabili del P.), considerato che la persona "agevolata" racchiudeva in sè tanto la qualità di "indagatoimputato" quanto quella di condannato con sentenza irrevocabile ex art. 648 c.p.p..

Le residue accuse nei confronti del M., valutate dalla Corte distrettuale hanno così riguardato: al capo C), il delitto di cui all'art. 390 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, perchè, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ospitava all'interno di una masseria di sua proprietà ed a lui in uso, sita in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), P. B., capo della citata associazione e latitante da 43 anni, in tal modo aiutandolo a sottrarsi a plurimi provvedimenti di esecuzione della pena (omissis: v. elenco in richiesta di rinvio a giudizio).

In (OMISSIS), fino all'(OMISSIS); al capo D), il delitto di cui all'art. 378 c.p., commi 1 e 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7, perchè, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, mediante la condotta di cui al capo C), aiutava il latitante P. a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, con riferimento a numerosi provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale ancora da eseguire. In (OMISSIS).

La Corte di appello, invece, riqualificato l'originario capo D) della rubrica (favoreggiamento personale aggravato) come assistenza continuata ad associato, in violazione dell'art. 418 c.p., comma 2, aggravata a sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ha eliminato nei suoi confronti la confisca dell'immobile sequestrato l' (OMISSIS) ed ha confermato nel resto l'appellata sentenza.

Quanto alla sanzione il giudice territoriale, ritenuto reato più grave, quello del capo C (art. 390 c.p.), ha confermato la sanzione finale, rilevando - correttamente (e sul punto non vi è gravame) - che il reato riqualificato del capo D) (418 c.p., comma 2 da art. 378 c.p., commi 1 e 2) è fattispecie di maggior gravità rispetto all'originaria accusa.

Con un primo motivo di impugnazione è dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 390 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza, in capo al M., proprietario e conduttore della masseria di (OMISSIS), che la persona da lui ospitata ed assistita fosse raggiunta da condanne e latitante.

Del pari criticata, sotto il profilo della carenza di motivazione è l'oggettività dell'accusa ex art. 390 c.p. sotto la prospettiva, sanzionata, della procurata inosservanza di pena, avuto riguardo al basso livello socio culturale del M., persona non scolarizzata e capace solo di leggere in maniera stentata.

La "buona coscienza" del M., deriverebbe, inoltre -secondo l'assunto difensivo - anche dalla circostanza che, nella specie e nella contrada, non vi erano state "ricerche di polizia".

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta sia violazione di legge che vizio di motivazione in relazione all'art. 390 c.p. e alla L. n. 203 del 1991, art. 7, tenuto conto che nella vicenda (come peraltro detto in un passo, a pag. 28 della motivazione) le consapevoli e deliberate attività sarebbero state rivolte nei confronti di un singolo associato.

In realtà l'affermazione citata, è espressione impropria dell'estensore, che va tuttavia collocata nel suo preciso contesto di utilizzo che era quello finalizzato a paralizzare l'appello del P.M. (poi rigettato) teso invece a valorizzare la compenetrazione funzionale e strutturale del M. in "cosa nostra".

Non a caso, tre pagine dopo (pag. 31). la stessa decisione, nel definire infondato l'appello del Procuratore della Repubblica, conclude testualmente: "deve condividersi la tesi difensiva (ora, peraltro, avversata dallo stesso ricorrente che prima ne ha beneficiato) secondo cui la condotta del M. - ascritta al capo sub D della rubrica - va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 418 c.p., comma 2, seppur connotata dall'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7".

Pertanto nessuna contraddittorietà od illogicità è riscontrabile, essendosi invece in presenza di una rigorosa progressione argomentativa, chiaramente esplicitata in modo coerente, e nella sua definitiva interpretazione, nelle pagine successive.

I primi due motivi, tra loro intersecati, esigono un'unitaria disamina.

Il M., sin dal primo grado, ha ricevuto una risposta giudiziaria di progressiva attenuazione del peso e della rilevanza del suo concreto ruolo e funzione, sino alla finale - e non superabile - soglia minimale della decisione oggi impugnata.

La stessa difesa del ricorrente in questa sede, una volta ottenuto il successo del rigetto dell'appello del Procuratore della Repubblica, è stata costretta - necessariamente - a virare su posizioni critiche che nulla hanno a che vedere con l'oggettiva realtà, nei termini insindacabilmente argomentati dai giudici di merito, cercando di ottenere, con il mezzo del vizio di motivazione, una surrettizia e non consentita nuova rivisitazione dei dati probatori.

In questo alveo va collocata l'inaccettabile l'asserzione difensiva secondo cui, il M., ultrasessantacinquenne cittadino di (OMISSIS) (nato in (OMISSIS)), ignorava sia la posizione di condannato latitante di P.B. (nato in (OMISSIS)), che la sua risaputa e conclamata qualità di capo supremo di "cosa nostra", trattandosi invece di fatti notori la cui accessibilità cognitiva, in quello specifico territorio, non poteva in alcun modo essere esclusa dalla scarsa alfabetizzazione e, men che meno, dalla modestia culturale dell'imputato.

In tema di fatti notori e valutazione della prova, la giurisprudenza, anche risalente di questa Corte, ha da tempo stabilito che il fatto notorio non richiede, neppure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del "probandum", dovendosi qualificare come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perchè corrispondente a cognizioni comuni, storiche o "de rerum natura"(Cass. Pen. Sez. 6, 4401/1995 Rv. 200665, Merla; Cass. Pen. Sez. 6, 476/1995 200805 Cerciello. Massime precedenti Conformi: Rv. 176703 Rv. 197160 Rv.

190179).

Ne consegue che il fatto notorio, espresso dall'equazione " P.B. = capo di "cosa nostra", condannato, imputato e latitante", ben può essere posto a fondamento del convincimento di reità, quando - come nella specie - tale dato cognitivo non provenga solo dalla scienza privata del giudice, ma costituisca conoscenza diffusa e comune a tutti i componenti di un determinato ambiente socio-economico (Cass. Pen. Sez. 2, 12246/1978 Rv. 140145 Boldoni), tanto più se in un ambito territorialmente circoscritto e di non elevata densità demografica ((OMISSIS)).

Quanto alla aggravante -ritenuta per entrambe le statuizioni di colpevolezzava rammentato che in tema di reati di criminalità organizzata, la ratio della detta circostanza di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito in L. n. 203 del 1991, non è solo quella di appesantire la sanzione, per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche quella di agire con maggior rigore nei confronti di chi, come il M. - pur non organicamente inquadrato in tali associazioni - agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo di efficienza causale al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa (Cass. Penale sez. 2, 44402/2004, Rv. 231010, Colicchia, Massime precedenti Vedi: N. 2128 del 1999 Rv. 212530, N. 12525 del 2000 Rv. 217458, N. 45711 del 2003 Rv. 227994).

Detta circostanza pertanto, a prescindere dalla sua controversa natura (soggettiva: Cass. Pen. Sez. 2,35266/2007 Rv. 237849; oppure oggettiva: Cass. Pen. Sez. 6, 19802/2009 Rv. 244261 Napolitano), si giustifica per la maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'agente attraverso l'intento di perseguire il vantaggio dell'associazione mafiosa (Cass. Pen. Sez. 2,35266/2007 Rv. 237849, Ferrigno Massime precedenti Conformi: N. 37940 del 2004 Rv. 229912, N. 35680 del 2005 Rv. 232577).

Essa può quindi qualificare anche la condotta di chi, come il M., senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo, durevole e senza soluzioni di continuità, al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito -come avvenuto nella specie - da idonei dati indiziari o sintomatici ed accompagnato da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Cass. Pen. Sez. 6, 2696/2009 Rv. 242686. Massime precedenti Vedi: N. 12525 del 2000 Rv.).

Per concludere: il fatto notorio espresso dalla proposizioneequazione " P.B. = capo di cosa nostra, condannato, imputato e latitante" funge da collante interpretativo di tutte quelle condotte che, ove non assistite da tale risorsa cognitiva, potrebbero ricadere in ambiti penali, diversi da quelli contestati all'extraneus M., oppure ai sodali condannati per il capo A della rubrica, oppure confluire in ipotesi comportamentali non punibili, o addirittura penalmente irrilevanti.

Nella specie quindi bene è stata definita la doppia concorrente responsabilità del M. ed i relativi motivi di doglianza vanno pertanto rigettati.

Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al contenuto confessorio dell'interrogatorio ed alla qualità di "allevatore incensurato" del M., persona sconosciuta alle forze dell'ordine. Il motivo verrà esaminato al successivo p. 4).

2.3) L.B.C.G..

L'imputato - negli stessi termini del G. - è accusato di avere formalmente fatto parte della famiglia mafiosa di (OMISSIS);

per avere, quale componente di tale famiglia, curato e assicurato la latitanza di P.B. facendo fronte alle sue necessità; per avere contribuito in maniera determinante al mantenimento da parte del P. delle funzioni di vertice di Cosa Nostra, costituendo - quale collettore e distributore di messaggi da e per il boss latitante - un punto di riferimento della riservata catena di comunicazione epistolare attraverso cui il P. ha diretto l'associazione mafiosa; per essersi occupato della raccolta e spartizione tra i vari associati di somme di denaro provento di attività illecite.

La sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione del G.U.P. condannando l'imputato al pagamento, in solido con L.B. G.S. e R.B., delle spese processuali.

Per questo ricorrente vi sono in atti due ricorsi: il primo, con il patrocinio, oltre che dell'avv. Rizzuti, anche dell'avv. Aricò (depositato il 20 giugno 2009), il secondo a firma del solo avv. Aricò (depositato il 25 giugno 2009); si tratta peraltro di due atti di sostanziale identico contenuto argomentativo e medesime conclusioni.

Con un primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente, padre di L.B.G.S. - deduce erronea interpretazione dell'art. 416 bis c.p. nonchè violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare si lamenta: a) l'assenza di prova e la carenza di argomentazioni a supporto della circostanza che nei pacchi, consegnati da casa Pa. (luogo di dimora della moglie di P.) al rifugio di (OMISSIS), oltre al vestiario e ai generi alimentari vi fossero anche "i pizzini" "da e per P.", unico elemento idoneo a segnare il discrimen tra la condotta favoreggiatrice del latitante e la condotta partecipativa dell'associato, interessato alla vita della compagine illecita; b) il salto logico, da assenza di dati investigativi e fattuali in forza dei quali potessero essere "postini dei pizzini" persone che, come i due L.B. (a differenza del R.), non erano soggetti ammessi al rifugio; b) l'assenza di indicazioni in motivazione circa la consapevolezza in capo al vettore di essere il "postino dei pizzini", in un contesto di provata inesistenza di rapporti con altri associati; c) la genericità e l'incontrollabilità delle dichiarazioni del B.; d) l'incerta attribuibilità del "n. (OMISSIS)", al ricorrente e, in ogni caso, la riferibilità sostanziale del tenore del "pizzino" alle mere condizioni di salute del P., con precisa positiva esclusione di interessi di Cosa nostra: realtà questa che farebbe ritenere una diversa condizione ed il conseguente ruolo di un favoreggiatore.

Il ricorso è infondato, solo richiamando quanto già argomentato nell'esame della posizione del M. e quanto si dirà più oltre per il R., in risposta ai profili comuni di critica che sono stati formulati dalle difese degli altri correi.

Qui basti comunque osservare, come correttamente e ragionevolmente spiegato dai giudici di merito, che l'imputato risulta gravato da un indiscutibile conforme ed integrato compendio probatorio, costituito dagli esiti investigativi e dalla sostanziale confessione, avendo egli ha ammesso di essere stato convinto dal R. a fare da tramite per il recapito ed il ritiro di pacchi e di avere a sua volta persuaso il figlio a fare altrettanto.

Bene pertanto si è così esclusa la sostenuta marginalità del ruolo e la riduzione dell'apporto, ad un semplicistico compito dettato da ragioni umanitarie e avulso dal contesto criminoso di appartenenza, posto che siffatta conclusione contrasta con due precise realtà fattuali: la eccezionale delicatezza del compito assunto, il quale, in considerazione della peculiarità del momento, è consistito nel fornire un contributo fondamentale al mantenimento e allo sviluppo della funzionalità dell'associazione e alla protezione del suo capo, apporto questo che andava affidato alle "persone più vicine e di provata fedeltà"; il concreto inserimento del L.B. padre in "cosa nostra", a decorrere da epoca anteriore all'utilizzazione del rifugio da parte del P.: tanto risulta dal rinvenimento di alcuni "pizzini" sequestrati a (OMISSIS), che descrivono altre funzioni attribuite all'imputato - indicato col n. (OMISSIS) - all'interno del sodalizio criminoso, ed autore materiale di un pizzino in sequestro.

Trattasi di motivazione completa che risponde in modo ragionevole e adeguato alle censure del ricorso, le quali finiscono con il lambire il merito della vicenda e la diversa valutazione del compendio probatorio, in assenza di palesi contraddittorietà od aporie logiche nel percorso giustificativo, usato dai giudici di merito con una doppia e conforme decisione di colpevolezza.

Il ruolo e la funzione di partecipe del L.B. sono stati infatti coerentemente desunti, dai giudici di merito, attraverso una pluralità di convergenti indicazioni, le quali, partendo dal contenuto minimale delle necessitate sue ammissioni di responsabilità - a fronte dei validissimi accertamenti di Polizia - e dell'altrettanto pacifico e inoppugnabile coinvolgimento del figlio G.S., hanno trovato sintonico riscontro:

a) anche in tempo anteriore, nelle dichiarazioni del B. che indicò il L.B. padre, come uomo d'onore della famiglia di (OMISSIS) e partecipante a riunioni mafiose;

b) nelle condotte e nei contatti personali, materialmente rilevati nei servizi di osservazione, e nel significato di univoca interpretazione della pericolosità del trasporto dei pacchi, quale così definita (percepita ed emotivamente vissuta) nella conversazione telefonica fra la di lui nuora G.M. ed il figlio;

c) nelle dichiarazioni di D.G.M. che hanno esplicitamente attribuito al figlio, G.S., il ruolo di persona addetta alla trasmissione dei "pizzini" a P.;

d) nei "pizzini" rinvenuti nel rifugio del PROVENZANO che propongono per l'odierno ricorrente altre funzioni all'interno del sodalizio, da sole idonee a fungere da fonte autonoma di prova dell'accusa associativa;

e) nell'attribuzione alla grafia del L.B. padre di almeno uno dei pizzini rinvenuti e nell'ulteriore caratterizzazione criptica, |i identificativa del ricorrente, con la sigla "n. (OMISSIS)";

f) nell'interpretazione complessiva del tenore dei pizzini e delle missive che denotano l'intima intraneità con il P. nell'ambito delle sue comunicazioni mafiose ed in punto di assistenza logistica ed operativa, estesa anche alla trasmissione di somme di denaro;

g) nelle indicazioni del GR. che propongono il L.B. padre tra le persone inserite nel ristretto circuito dei referenti del capo di "cosa nostra".

Trattasi pertanto di una serie sovrapposta ed armonica di considerazioni, espresse in modo logico, senza fratture o sconnessioni narrative e superabile soltanto con un non consentito esame del merito o con una inammissibile reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

Il motivo non merita quindi accoglimento.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta gli stilemi che avrebbero giustificato l'irrogazione della pena, con un lapsus freudiano che ha portato l'estensore a parlare di P. come di un "soggetto favorito", senza valorizzare il rapporto di parentela che legava ricorrente e latitante. Questo secondo motivo verrà esaminato, congiuntamente a quelli omologhi degli altri ricorrenti, al successivo p. 4).

2.4) L.B.G.S..

L'imputato - figlio di L.B.C.G. - è accusato di avere costituito il tramite essenziale per la trasmissione di messaggi tra i vari componenti l'associazione ed il P., durante la sua latitanza, nonchè di avere assiduamente fornito ausilio logistico per il soddisfacimento delle esigenze del latitante stesso.

Anche nei confronti di G.S. la sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione del G.U.P., condannandolo al pagamento, in solido con il padre, L.B.C.G. e R.B., delle spese processuali.

Per questo ricorrente, come già per il padre, vi sono due ricorsi:

il primo, con il patrocinio, oltre che dell'avv. Rizzuti, anche dell'avv. Aricò (depositato il 20 giugno 2009), il secondo a firma del solo avv. Aricò (depositato il 25 giugno 2009), si tratta tuttavia di due atti di sostanziale identico contenuto e conformi conclusioni.

Con il primo motivo di impugnazione (Aricò-Rizzuti) il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., artt. 187 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione negli stessi termini illustrati nel I motivo (Aricò-Rizzuti) del padre L.B.C.G., lamentando in particolare che, in assenza di prova diretta circa l'effettiva consegna o lettura dei messaggi da parte del giovane, era dovere del giudice di indicare quali dati indiziari potessero dimostrare in modo probatoriamente concludente detta rilevante circostanza, considerato che l'unica persona ammessa al rifugio era il R..

Nè a tal fine potrebbe essere risolutivo il tenore della conversazione telefonica del L.B. con la propria moglie, G. M., irrilevante rispetto al reato ex art. 416 bis c.p., nè le dichiarazioni del D.G., generiche, e comunque non attributive al L.B. figlio della qualità di "uomo d'onore": da ciò la richiesta di derubricazione della imputazione nella minore ipotesi del favoreggiamento (motivi pag.7).

Il ricorso del L.B. figlio segue le sorti del padre, in relazione alla doppia conforme motivazione dei giudici di merito che hanno evidenziato i plurimi fili relazionali che legavano il giovane L. B.: al figlio di P., A., con cui lavorava e con il quale talora si allontanava dall'abitazione di Pa.Sa.

(moglie di P.); al G., di cui è genero, avendone sposata la figlia M.; al padre, C.G. - pacificamente uomo d'onore - e suo immediato avente causa nella trafila dei trasporti a mezzo di borse.

Il tutto, considerata la correttezza della procedura inferenziale e deduttiva usata dai giudici di merito per ritenere che nelle borse, le quali viaggiavano nei segmentati circuiti personali, dalla casa della Pa. al rifugio del coniuge, vi fossero, oltre a generi vittuari ed abbigliamento, anche "comunicazioni di servizio", funzionali per dimostrare all'esterno la persistenza e la vitalità della funzione apicale e di comando del P., pur nel ricercato e coatto isolamento e richiamato sul punto quanto ulteriormente argomentato per la posizione del R. (p. 2.5).

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il conseguente trattamento sanzionatorio, privo di reale motivazione e senza alcuna positiva considerazione del rapporto parentale tra i due L.B. e della circostanza che fu il padre a convincere il figlio ad assumere il ruolo in concreto poi esercitato. Questo secondo motivo verrà esaminato, congiuntamente a quelli omologhi degli altri ricorrenti, al successivo p. 4).

2.5) R.B..

Il R. è accusato di aver curato e assicurato la latitanza di P.B. facendo fronte alle sue necessità logistiche e di avere contribuito in maniera determinante al mantenimento, da parte del P., delle funzioni di vertice di Cosa Nostra, costituendo - quale collettore e distributore di messaggi da e per il boss latitante - un punto di riferimento della riservata catena di comunicazione epistolare, attraverso cui il P. ha diretto l'associazione mafiosa.

La sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione del G.U.P., condannando l'imputato al pagamento, in solido con L.B. G.S. e L.B.C.S., delle spese processuali.

Per questo ricorrente vi è ricorso con il patrocinio dell'avv. Mormino e motivi nuovi a cura dell'avv. Gaito, pertanto le corrispondenti doglianze verranno tra loro accorpate ed unitariamente valutate.

Con un primo motivo di impugnazione l'avv. Mormino deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 378, 416 bis e 418 c.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato.

Secondo il ricorrente (pag. 3 e segg.) risulterebbe palese la violazione dei criteri assunti per la valutazione degli elementi strutturali e differenziali tra il delitto ex art. 416 bis c.p., quello di assistenza agli associati ed il reato di favoreggiamento, avuto riguardo alla parallela posizione del coimputato M., e tenuto conto che il sostegno fornito era temporalmente circoscritto e consistito in un apporto logistico, costituito dalla consegna di vitto e di pacchi, attività questa da collocarsi nel perimetro normativo della disposto dell'art. 418 c.p., trattandosi di condotta di tipo assistenziale, legata al soddisfacimento dei bisogni primari del latitante. In tale quadro, compito dei giudici di merito era quello di proporre argomentazioni idonee a dimostrare il dolo tipico dell'intraneus all'associazione, piuttosto che quello del favoreggiatore, non potendo questo essere surrogato dalla mera attribuzione di una sigla numerica.

Inoltre viene evidenziato un tratto contraddittorio della motivazione, nella parte in cui i giudici hanno sostenuto un argomento di natura logica a conforto della loro tesi, nel senso che era da escludere che P. potesse affidarsi a soggetti non inseriti in Cosa nostra, posto che sono gli stessi giudici che hanno poi pesato diversamente la posizione del M. ritenuto, con gli stessi apporti, soggetto "extraneus".

Il R. - come già detto - ha fatto successivamente pervenire dei motivi aggiunti, proposti dall'avv. Gaito.

Con il primo motivo aggiunto dell'avv. Gaito viene rilevata l'erronea applicazione della legge penale, in relazione ai disposti dell'art. 416 bis c.p. con riferimento agli artt. 110, 378 e 418 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. b).

Il difensore, premesso in fatto che la condotta del R. va contenuta in un aiuto circoscritto alla consegna di pacchi e borse, sostiene criticamente: a) che manca la prova di qualsiasi altra diversa attività di assistenza al latitante; b) che sul punto appare rilevante ciò che nella sentenza non si dice nè si legge, avuto riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D.G. che non ha fatto alcun cenno al R.; c) che l'aiuto prestato per l'intervento chirurgico, pacificamente di assistenza sanitaria, funzionale alla sopravvivenza dell'assistito, non può essere trasformato in elemento per inferire la compenetrazione nel sodalizio, solo per l'avvenuta assegnazione di una sigla (numerica) di copertura; d) che se la condotta del R. era solo quella di collettore e distributore di messaggi, era necessaria la prova del suo contributo consapevolmente e finalisticamente diretto alla associazione nel suo complesso, e non già alla persona ausiliata, ed era obbligo del giudice di merito di distinguere rigorosamente la fenomenologia dell'ausilio, rispetto a quella associativa, pena l'arbitrio delle relative conclusioni.

I motivi, pur abilmente sviluppati dalle difese degli avvocati Mormino e Gaito, non meritano peraltro accoglimento, a fronte delle condivisibili prospettazioni logiche e delle argomentazioni linearmente indicate in sentenza.

Innanzitutto va risolto quello che per le difese costituirebbe una contraddittorietà logica nella trama della motivazione, nel punto in cui, la Corte distrettuale, dopo aver premesso che P. mai avrebbe fatto affidamento a soggetti non inseriti in "cosa nostra", ha poi invece attribuito al M., pur nella rilevanza del suo concreto ruolo, una posizione di "extraneus".

Si tratta invero di uno pseudo-problema nella misura in cui si tende ad equiparare due realtà tra loro divaricate e difformi: non a caso il primo giudice (e la Corte distrettuale che vi ha fatto riferimento), ha operato una netta e marcata distinzione tra M. da un lato, e G., R. e i L.B. dall'altro, individuando, come cornice della condotta del proprietario della masseria, una condizione di ristretta disponibilità transeunte in termini di alloggio e "rifugio di emergenza" (pag.40 e segg.), ed invece nei comportamenti - accertati e dedotti negli altri accusati - caratterizzati da una ben diversa condizione di permanente assistenza, evolutasi solo negli ultimi mesi, nei termini oggetto di osservazione attenta e scrupolosa da parte della Polizia giudiziaria.

Esaminando ora il 1^ motivo (Mormino e Gaito) va subito detto che esso non può essere accolto, avuto riguardo alla assoluta singolarità della fattispecie ed alla qualità delle persone che hanno operato in favore del capo di "cosa nostra".

La chiave interpretativa accolta dai giudici di merito è stata la notoria verticistica posizione piramidale del P. - nella parte distale degli organigrammi personali di "cosa nostra", circostanza questa che rende oltre modo difficile, ma non impossibile (salvo diverse realtà non emerse agli atti per tutti i ricorrenti), drenare e differenziare i comportamenti, distinguendo in essi le condotte "per" e "a favore della persona" rispetto a quelle "per il "capo", attesa la singolare, fisiologica compenetrazione che soltanto quella unica ed irripetibile posizione del P. era in grado di esprimere.

Infatti, solo P.B. e nessun altro, dopo la carcerazione di R.T., poteva prospettare e far eseguire azioni definitive di comando e di gestione, tipiche ed esclusive dell'autorità del "capo dei capi di cosa nostra".

Non quindi un potente leader di una circoscritta realtà territoriale, disafferenziato dalle logiche del potere criminale, ma l'ormai capo supremo della gerarchia illecita di "cosa nostra" (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5, 22897/2001, proc. a carico di: R. S., M.F.; T.M.T.; C. G.; G.G.; R.A.; A.P., ed altri per l'omicidio dell'on. L.).

Da ciò la conseguenza che, in tali contesti, ogni forma di aiuto, non esclusivamente dettata e contenuta in ambiti di mere esigenze umanitarie e di solidarietà, salva l'eccezione di strettissimi rapporti di sangue o di affinità (non a caso la moglie ed il figlio di P. risultano estranei al presente giudizio) doveva fare i conti con il risultato parallelo - che non poteva essere escluso e non volutodi una risorsa certamente e pacificamente offerta alla associazione di stampo mafioso, tutte le volte in cui -lo si ripetetale aiuto, in concreto prestato, non fosse quello di un limitatissimo apporto, idoneo e strettamente limitato ad escludere lo stato di bisogno dell'assistito.

Ne deriva, come argomentato dai giudici di merito, che ogni aiuto dato e pervenuto a P., in tali singolari contesti ambientali e cronologici, e destinato, non tanto a rispondere ai suoi immediati e primari bisogni alimentari e di sopravvivenza, ma teso (invece ed inoltre) ad impedirgli "visibilità esterna", ad assicurargli "autonomia operativa nell'isolamento", "continuità del flusso informativo del sodalizio" e soprattutto "mantenimento della rete di controllo illecito", non poteva che essere assistito - da parte degli operanti - e secondo l'"id quod plerumque accidit", dalla cosciente, univoca e causalmente efficiente finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.

Substrato psicologico e volitivo quest'ultimo, peraltro, assolutamente non più discutibile in presenza dei ed "pizzini", comunicati e trasmessi, in un tempo in cui i serrati controlli polizia avevano escluso qualsiasi altro "tramite", che non fosse quello, costante, stabile e mai interrotto, che si materializzava con l'arrivo e la partenza del R., soggetto, tra l'altro, che, alla fine degli anni 60, e non certamente per caso, era stato tra i "testi a difesa del capo dei capi nel processo di Catanzaro" (pag.35 sentenza G.U.P.).

Il tutto ancora senza dimenticare, come risulta in atti, che trattasi di partecipi, tutti nati in (OMISSIS) ed alcuni di questi (tra cui il R. ed il L.B. padre) pressocchè coetanei al P. (nato il (OMISSIS)).

Per concludere l'aiuto, così dilatato, bene è stato ritenuto confluire, di necessità, in un apporto dato alla associazione, nella persona del suo capo supremo, al quale veniva per tale via, offerto sistematico supporto, caratterizzato da rapida trasmissione-ricezione delle comunicazioni di interesse criminoso, e veniva altresì assicurato l'ulteriore vantaggio del riscontro di fattibilità esterna dei processi decisori di vertice (i pizzini, come evidenziato dai giudici di merito, segnalavano questioni e correlate risposte), in un quadro nel quale era rigorosamente garantita - come già detto - l'inutile esterna e rischiosa esposizione del "leader", solidamente schermato dall'azione coordinata e congiunta di persone, stabilmente disponibili per garantire la sopravvivenza funzionale dell'associazione ed il conseguimento dei suoi fini, pur in una condizione gravemente emergenziale del suo capo e della corrispondente gestione.

Fatti, circostanze e valutazioni, che, singolarmente e complessivamente apprezzati, hanno portato i giudici di merito a ritenere giustamente l'apporto stabile degli accusati del capo A) come risorsa indefettibile per consentire l'utile e continuativo esercizio della posizione distale del P. negli organigrammi di "cosa nostra", di cui se ne condividevano finalità e mezzi.

Nessuno spazio, quindi, neppure teorico, per ipotizzare forme gradate di responsabilità nelle previsioni tipicizzate dai disposti normativi degli artt. 378 o 418 c.p., versandosi al contrario in una palese realtà di partecipazione "pieno jure" di tutti i detti imputati, connotata dagli essenziali profili psicologici ed esecutivi richiesti dall'art. 416 bis c.p..

Nè può sostenersi che nella specie vi sia stata assenza di motivazione, su qualche punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, considerato che per risalente giurisprudenza, tale vizio non può consistere nella mancata confutazione di un argomento specifico, relativo ad un punto della decisione, implicitamente trattato nel provvedimento impugnato, ma si sostanzia invece - realtà questa qui non verificatasi - solo allorquando si viene a verificare una frattura logica evidente tra una o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Cass. Penale sez. 1, 9539/1999, Rv. 215132 Commisso).

Riassumendo: nella vicenda, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi suindicati, attribuendo, da una parte, alla mera ospitalità data dal M. - ritenuto non partecipe del sodalizioal latitante capo di "cosa nostra" la soggettività e la materialità dei reati, aggravati di cui agli artt. 390 e 418 c.p., e riconoscendo invece, dall'altra parte, nella condotta degli accusati del capo A), i comportamenti tipici e caratterizzanti l'affermata fattispecie dell'art. 416 bis c.p..

Con un secondo motivo aggiunto il difensore del ricorrente, avv. Gaito, lamenta vizio di motivazione per il peso irragionevole dato alla sigla identificativa "n. (OMISSIS)", inconferente essendo l'attribuzione del numero di copertura, desunto tuttavia da una sola e non da "talune missive" rinvenute nel rifugio come scritto a pag.

24 della sentenza impugnata.

In particolare sul punto si contesta, in termini di illogicità, sub specie di contraddittorietà, l'assunto dei giudici di merito, "n. (OMISSIS) = R.", avuto riguardo alla circostanza che nella missiva indirizzata al n. (OMISSIS) ( L.B.C.) il P. invita appunto il n. (OMISSIS) a rintracciare al più presto il n. (OMISSIS) che sarebbe secondo i giudici di merito "il tramite finale del superlatitante con il mondo esterno".

L'argomento, di apparente immediata suggestività, non ha reale pregio dirompente, con derivata conferma, anche per tale profilo, del corretto argomentare deduttivo della gravata sentenza.

A tanto infatti si deve pervenire a seguito di una lettura complessiva della missiva in questione (ripresa nella sua integrità a pag. 36 della sentenza di 1^ grado) nella quale risulta chiaramente che il "rintraccio del n. (OMISSIS)" e cioè del R., non poteva intendersi riferito al P., posto che, nel rifugio, l'ultimo anello della catena personale di accesso era proprio la persona del R., ma l'indicazione riguardava invece l'incontro che il "n. (OMISSIS)", L.B.C., destinatario della comunicazione doveva organizzare previo rintraccio del n. (OMISSIS), al fine di concordare tra loro "...dov'è il posto...".

Con un secondo motivo il difensore avv. Mormino lamenta per il R. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte di merito valorizzato la sola "gravità del fatto".

Questo secondo motivo verrà esaminato, congiuntamente a quelli omologhi degli altri ricorrenti, al successivo p. 4).

2.6) G.C..

Il G. (nipote di P.B.; suocero di L.B. G.S., che ha sposato la di lui figlia A.;

segnalato dalla Polizia giudiziaria sin dal 1984 fra i fedelissimi e fra i prestanome del capo di "cosa nostra"; condannato con decisione irrevocabile per la sua adesione a detto sodalizio sino al dicembre 1997) è accusato di avere formalmente fatto parte della famiglia mafiosa di (OMISSIS); per avere, quale componente di tale famiglia, curato e assicurato la latitanza di P.B. facendo fronte alle sue necessità; per avere contribuito in maniera determinante al mantenimento da parte del P. delle funzioni di vertice di Cosa Nostra, costituendo - quale collettore e distributore di messaggi da e per il boss latitante - un punto di riferimento della riservata catena di comunicazione epistolare attraverso cui il P. ha diretto l'associazione mafiosa; per essersi occupato della raccolta e spartizione tra i vari associati di somme di denaro provento di attività illecite.

La Corte distrettuale ha dichiarato unificati per continuazione, nei confronti di G.C., il reato dell'art. 416 bis c.p. ascrittogli e quello per il quale lo stesso ha riportato condanna, con sentenza del Tribunale di Palermo 15 luglio 1998, irrevocabile il 28 giugno 2000, e, ritenuto più grave il fatto di cui al presente procedimento, ha aumentato di anni tre di reclusione la pena inflittagli, rideterminandola in complessivi anni tredici e mesi otto di reclusione.

Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento ai criteri assunti per la valutazione della prova, e vizio di motivazione, essendo i giudici di merito partiti dal pregiudizio accusatorio, derivante da una precedente condanna ex art. 416 bis c.p., senza riscontrare nella specie: la diversa realtà di un favoreggiamento personale; l'assenza di un persistente collegamento nipote-zio, e, comunque, di una totale assenza di contatti con appartenenti a Cosa Nostra.

Il motivo per come formulato è inammissibile.

Nella specie il giudizio di colpevolezza dei due giudici di merito è stato basato su una successiva, coordinata e salda base probatoria, le cui componenti risultano date dalla successione temporale di condotte significative, che sono state evidenziate nell'ordine:

a) dalla frequentazione con i L.B. e la casa della moglie del P.;

b) dal contenuto dell'archivio personale del "boss" all'interno del rifugio, con, tra l'altro, una missiva, indirizzata all'interlocutore contrassegnato con il "n. (OMISSIS)" (sigla numerica di G. C.), pronta per l'inoltro, ed ancora integra nel suo involucro di nastro adesivo trasparente, nonchè un altro pizzino con la grafia dello stesso ricorrente;

c) dalle intercettazioni telefoniche che lo vedono nel ruolo di mediatore nella spartizione di proventi tra P.S. e P.B.;

d) dal rinvenimento di altro pizzino, indirizzato al "n. (OMISSIS)" ( L.B.C.G.);

e) dalla missiva nella quale il P. espone al "n. (OMISSIS)" il percorso numerico per mettersi in contatto con il "n. (OMISSIS)" (presumibilmente un sanitario in allora non identificato), tramite l'aiuto, appunto, del "n. (OMISSIS)" ( G.);

f) dal tenore di altri documenti rinvenuti che evidenziano il compito strutturale del ricorrente nella gestione economica degli affari associativi con individuazione della quota da attribuirsi al capo in funzione della natura e del titolo delle consegne di somme;

g) dall'episodio della Nestlè, per la quale si era "fermi ad aspettare;

h) dall'interesse finale per lo stato di salute del capo di "cosa nostra".

Anche per questo accusato, quindi, il finale giudizio di appartenenza al sodalizio mafioso promana da prove plurime e stratificate, di difficile sconnessione, salve verificate ipotesi di travisamento del fatto, neppure dedotte, essendosi il ricorso limitato a proporre differenziate e più favorevoli conclusioni, nella lettura ed interpretazione delle emergenze processuali.

Quello che resta quindi, sul piano critico, è l'inefficace contrasto alla motivazione, la quale, per essere stata condotta e sviluppata nel pieno rispetto dei canoni della logica e dei parametri di valutazione della prova, si sottrae a critiche in sede di legittimità.

Questo primo motivo va quindi dichiarato inammissibile.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta un errore di lettura del tenore dell'appello nel senso che la pena era stata -contrariamente all'asserzione del primo giudiceoggetto di precisa doglianza con un grave errore omissivo per mancata applicazione della riduzione del rito.

Questo secondo motivo a differenza delle omologhe doglianze degli altri ricorrenti, trattate nel successivo p.4), merita subito una prima risolutiva considerazione.

Rileva il ricorrente l'assunto erroneo della sentenza impugnata (pag.25), per la quale la quantificazione della pena non sarebbe stata oggetto di doglianza, a fronte della palese esistenza a pag. 11 dell'atto di appello, di una "censura di eccessività riferita in particolare al ruolo ed alla condotta dell'imputato".

La critica, fondata in fatto non ha conseguenze sul piano del diritto, nel senso che l'asserzione (stringata) della Corte distrettuale, va correttamente interpretata, sicuramente nel senso della presenza di una censura, ma di una censura inammissibile, e quindi non valutabile in punto di determinazione della sanzione, in quanto priva delle connotazioni di specificità richieste dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Bene pertanto il giudice di appello non l'ha considerata, accogliendo invece la doglianza - quella sì motivata e specifica - che invocava l'unificazione del contestato reato con quello già giudicato con sentenza 15 luglio 1998 del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 28 giugno 2000.

Infine, in tale quadro, altrettanto bene e correttamente la Corte distrettuale ha giustificato l'individuazione della pena base e l'aumento in continuazione, con i fatti-reato della sentenza 1998 del Tribunale di Palermo, in termini che risultano rispettosi dei parametri di contenimento indicati nell'art. 81 cpv. c.p. e senza alcuna riduzione premiale per i fatti della sentenza del 1998, avuto riguardo alla ordinarietà del rito.

Va ribadito infatti che nel giudizio abbreviato, qualora si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro - come nella specie - precedentemente giudicato con rito ordinario, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. per i reati "satelliti", non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p., in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che quella condanna, oggetto di continuazione, sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato, altrimenti l'imputato - come nella specie - si gioverebbe di una riduzione alla quale non ha diritto (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 1, 43024/2003 Rv. 226595, Carvelli. Massime precedenti Vedi: N. 11874 del 2000 Rv.

218574, N. 11515 del 2002 Rv. 221277).

Tanto premesso, ed esaminate anche le posizioni, per certi profili "eccentriche nella vicenda, di GR.Fr. e M. G. va trattato il profilo associativo cui sono direttamente interessati gli anelli della sequenza di consegne "da" e "per" P. ( Pa. - L.B.G.S. - G. C. - L.B.C.G.- R.B. - P. B.), e indirettamente lo stesso GR..

3.) conclusioni finali sulla sussistenza dell'ipotesi associativa del capo sub A).

Come sopra riferito, L.B.C.G. (p. 2.3); L.B. G.S. (p. 2.4); R.B. (p. 2.5); G. C. (p. 2.6), unitamente, sia pure sotto altre angolazioni, a GR.Fr. (p. 1) svolgono puntuali critiche alle argomentazioni dei giudici di merito in ordine all'affermata partecipazione al sodalizio criminoso "cosa nostra", di cui si è già adeguatamente trattato nell'esame delle singole posizioni.

Peraltro, per completezza e mero scrupolo di motivazione ritiene la Corte, di riassumere i termini della questione e la corrispondente risposta giudiziaria, sviluppando alcune variabili di comune interesse per tutti i ricorrenti.

Tanto premesso, va rilevato, nella storia del processo, che il primo profilo di appello (contro la sentenza 25 giugno 2007 del G.U.P. del Tribunale di Palermo), condiviso da tutti gli imputati, concerneva la qualificazione giuridica della condotta loro rispettivamente ascritta, che sarebbe stata erroneamente sussunta sotto la fattispecie dell'art. 416 bis c.p., anzichè - alternativamente - nelle meno gravi fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 378 (favoreggiamento personale) e art. 418 c.p. (assistenza agli associati fuori dei casi di concorso nel reato associativo e di favoreggiamento).

Secondo gli appellanti -che hanno oggi sostanzialmente riproposto nei rispettivi ricorsi le medesime argomentazionii connotati dell'attività illecita posta in essere, e consistita nel sostegno fornito a P.B., negli ultimi (7-8 mesi) della sua lunghissima latitanza (43 anni), non rivestivano i caratteri strutturali dell'ipotesi di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", difettando dei requisiti distintivi dati nell'ordine: dalla stabilità dell'apporto, dalla permanenza del vincolo associativo e dalla condivisione consapevole di un programma criminoso indeterminato.

La Corte di appello ha ritenuto infondati detti rilievi:

a) in primo luogo: facendo riferimento ricettizio in motivazione all'esposizione storico-ricostruttiva dei fatti, contenuta nella decisione di primo grado, ed in particolare agli esiti dei servizi di osservazione sui movimenti operati, nei mesi precedenti la cattura del P., da L.B.S., L.B.C., R. B. e G.C., che hanno consentito la localizzazione del rustico di contrada (OMISSIS), come ultimo rifugio del latitante P.:

b) in secondo luogo: privilegiando probatoriamente il ruolo fondamentale rivestito dai detti imputati, individuati come gli ultimi anelli della catena di sopravvivenza criminale che forniva "informazioni", "sostegno per vivere" e "supporto logistico" al vertice di "cosa nostra".

I giudici di merito inoltre hanno avuto cura di sottolineare che tale complessiva delicata (ed invicariabile) funzione si è rivelata ancor più basilare ed incisiva, in ragione del periodo cruciale della latitanza del boss mafioso, il quale ha imposto l'adozione di più intense cautele, sia per garantire al "vertice assoluto dell'organizzazione" (pag. 14 sentenza G.U.P.) - dopo la cattura di R.T. - la protezione, sia per assicurare i canali di comunicazione - fondamentali per la prosecuzione vitale del funzionamento dell'organizzazione e per la salvaguardia del suo capo.

Tali protetti protocolli comunicativi sono stati attuati col metodo dei c.d. "pizzini" (dei quali è stato sequestrato un archivio all'interno del rifugio), recanti dei messaggi in codice, caratterizzati dall'uso di "numeri" per identificare gli uomini d'onore che di volta in volta erano interessati al contatto con il vertice.

Sul punto, la sentenza, nel ribadire il coinvolgimento degli imputati nel precostituito sistema di comunicazione, propone, come dato risolutivo ("dirimente"), la circostanza del rinvenimento di messaggi di recente elaborazione, ricevuti da altri esponenti oppure inoltrati e conservati in copia nel suo rifugio dal boss latitante.

Tale dato, nel convincimento della Corte distrettuale, letto unitamente agli esiti dei servizi di osservazione (che hanno dimostrato come l'unico ad accedere dall'esterno al rifugio del latitante sia stato il R., a sua volta in contatto con i L. B. e col G.), comproverebbe che "le borse", notate in loro possesso, erano usate per contenere e trasportare fino al rifugio, oltre che beni di prima necessità, quali cibo e vestiario, anche le comunicazioni associative costituite dai "pizzini", nonchè somme di denaro, raccolto in plichi distinti, come quelli poi rinvenuti all'interno del covo.

Negli ultimi mesi, infatti - rileva il giudice territoriale - non sono stati registrati altri possibili contatti con il mondo esterno, nè risulta vi fossero altri metodi di comunicazione alternativi, nè altro modo di far pervenire qualcosa al capo di "cosa nostra".

Infine, all'effetto di completare gli ambiti del ruolo di partecipi al sodalizio degli imputati, i giudici di merito hanno valorizzato, oltre alla riconosciuta vitale funzione di assicurare i contatti esterni e garantire la sicura latitanza del P., anche le ulteriori attribuzioni, emergenti dalle risultanze acquisite, ed individuate in particolare, nell'analisi del contenuto dei pizzini, ove gli imputati figurano in polimorfe vesti funzionali, quali "autori degli scritti", "collettori di denaro", "addetti all'organizzazione di visite e controlli medici" e come "delegati per seguire trattative immobiliari".

Ciò posto e su tale compendio di argomentazioni può la Corte concludere nel senso della infondatezza di tutte le critiche formulate in punto di insussistenza del delitto del capo A).

Innanzitutto, la valutazione del luogo di nascita e dell'età degli imputati del reato associativo rende immediato conto di quella che è stata la cornice argomentativa in fatto delle decisioni dei giudici palermitani, i quali, nella collocazione dei profili psicologici, a sostegno della materialità delle azioni esecutive del reato del capo A), hanno ampiamente utilizzato tale suggestiva e non contestabile circostanza, avuto riguardo alla circostanza che il capo dei capi di "cosa nostra", nella fase terminale della sua ultraquarantennale latitanza, ed a fronte di un massiccio intervento repressivo era opportunamente ripiegato in una "fase di recesso domestico", connotata dall'uso sagace di persone di scarsa notorietà esterna e di sperimentata affidabilità, anche in ragione della comune matrice paesana.

Non a caso, come annotato dai giudice di merito, il R., ultimo efficace anello della catena di solidarietà e sopravvivenza associativa, risulta essere stato un testimone nel processo di Catanzaro negli anni '60, e non a caso, ancora, al M. - cui sarebbe stata più che naturale l'attribuzione di compiti di ricezione e smistamento di cose e documenti, tenuto conto che costui conviveva nella masseria - nulla di impegnativo è stato dato, che non fosse la mera asettica dazione in uso di parte dello stabile e delle sue poche masserizie.

La motivazione dei giudici di merito, come già argomentato nell'esame delle singole posizioni, risulta comunque priva dei vizi lamentati nei ricorsi, tenuto conto che dalle due conformi decisioni si evidenziano convergenti circostanze idonee ad avvalorare l'ipotesi accusatoria e dare una risposta ragionevole alle contrarie deduzioni delle proposte impugnazioni.

In particolare, ciò che spicca dalla complessiva analisi dei fatti, fondata su indiscutibili emergenze processuali e di Polizia giudiziaria, è che nella specie si è trattato:

a) di un aiuto, organizzato in modo stabile, in forma non episodica, cronologicamente cadenzato e non limitato alla mera prestazione di risorse di elementare sopravvivenza, ma intenzionalmente esteso alla costante azione di supporto e sostegno ai legami associativi, alimentati e fatti sopravvivere dalla coordinata e sinergica condotta dei sodali;

b) di una vitale struttura illecita, espressa dalle decisioni del capo supremo, il quale ha individuato -in quella ultima fase di ritiro strategicocome unica e possibile esterna manifestazione, il ricorso a regolari movimenti (di cose e documenti), funzionali al corretto svolgimento della gestione gerarchicizzata della struttura piramidale dell'associazione mafiosa;

c) di un protocollo operativo, standardizzato e non appariscente, costruito valorizzando, come utile schermo, relazioni amicali consolidate ed anche sperimentati uomini di onore: non a caso, e lo si ripete, tutti i partecipi sono nati e vissuti in (OMISSIS) ed alcuni di questi come il L.B.C.G. ed il R. B. sono quasi coetanei del boss (nato il (OMISSIS));

d) di uno stabile apprestamento di risorse, continuative, con la consapevolezza della sua essenziale decisività agli effetti della sorte e della sopravvivenza del sodalizio, di cui se ne condividevano, finalità, obbiettivi illeciti, modalità criminali di perseguimento.

Da ciò il rigetto di tutti i relativi ricorsi.

4.) le residue deduzioni dei ricorrenti in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena finale.

Così ribadite le statuizioni di colpevolezza dei singoli ricorrenti vanno ora vagliate le critiche in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena finale, come specificamente formulate dai ricorrenti L.B.C. G. (p. 2.3); L.B.G.S. (p. 2.4); R. B. (p. 2.5); G.C. (p. 2.6); M.G. (p. 2).

G.C. (p. 2.6) segnala un preteso errore di lettura del tenore dell'appello nel senso che la pena era stata - contrariamente all'asserzione del primo giudice - oggetto di precisa doglianza con un grave errore omissivo per mancata applicazione della riduzione del rito. Il motivo per questo ricorrente è stato già valutato e rigettato nei termini dianzi precisati al p. 2.6).

Quanto agli altri ricorrenti va rilevato quanto segue:

L.B.C.G. (p. 2.3) ha lamentato gli stilemi che hanno giustificato l'irrogazione della pena con un lapsus freudiano che ha portato l'estensore a parlare di P. come di un "soggetto favorito", senza valorizzare il rapporto di parentela che legava ricorrente e latitante;

L.B.G.S. (p. 2.4) si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il conseguente trattamento sanzionatorio, privo di reale motivazione e senza alcuna positiva considerazione del rapporto parentale tra i due L.B. e della circostanza che fu il padre a convincere il figlio ad assumere il ruolo in concreto poi esercitato;

R.B. (p. 2.5) prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte di merito valorizzato la sola "gravità del fatto";

M.G. (p. 2) a sua volta evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al contenuto confessorio dell'interrogatorio ed alla qualità di "allevatore incensurato" e persona sconosciuta alle forze dell'ordine.

Orbene, siffatto compendio critico impone una breve indicazione dei parametri che devono orientare il giudice di merito nel riconoscimento o nella negazione delle circostanze attenuanti generiche.

Le doglianze come sopra trascritte ed al limite dell'inammissibilità sono tutte inaccoglibili.

La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purchè congrua e non contraddittoria -come nella specienon può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Penale sez. 4, 12915/2006 Billeci).

Nella specie, il giudice, ai fini della negazione delle invocate le circostanze attenuanti generiche, ha fatto sostanziale e bastevole riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un esame singolo ed analitico, idoneo a specificare a quale di essi si è riferito (Cass., 2, n. 2285/2004, Rv. 230691) dovendosi considerare nelle specie sufficienti, anche per la successiva quantificazione della sanzione (fissata in termini di non particolare rigore, avuto riguardo al peso, alla persistenza ed alla caduta criminale delle condotte):

a) per L.B.C.G. (p. 2.3): la speciale allarmante gravità dei fatti e l'esito della garantita piena operatività del sodalizio e del suo capo, non attenuata da un neutrale comportamento processuale (limitato alla ammissione di fatti caduti sotto la percezione della Polizia giudiziaria e non contestabili) ed appesantita dall'assoluto rilievo criminale del capo di "cosa nostra";

b) per L.B.G.S. (p. 2.4): gli stessi argomenti usati per il padre, cui si sono aggiunti - nella motivazione dei giudici - il peso di una precedente condanna per estorsione e la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;

c) per R.B. (p. 2.5): la sostanziale irrilevanza di precedenti penali a fronte della particolare ed all'allarmante gravità delle condotte e al serio pregiudizio prodotto per la collettività;

d) per M.G. (p. 2): il profondo disvalore della condotta accertata espressa ad uno dei massimi livelli possibili, in quanto il soggetto aiutato era uno dei più pericolosi ricercati del dopoguerra.

La negazione delle attenuanti risulta quindi nella specie fondata su di una disamina globale del fatto nella sua concretezza, non disgiunto dalla personalità degli accusati, e giustificata con una motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui detta motivazione, congrua e non contraddittoria, come nella specie, non può essere sindacata in Cassazione quand'anche carente di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., 6, 7707/2003, Rv. 229768; Cass. Penale sez. 4, 12915/2006 Billeci).

Quanto alla determinazione della pena, poichè autonoma è la valutazione globale della gravità del reato e della personalità del reo ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo e massimo rispetto e quella di specifici elementi che giustificano una diminuzione della pena così determinata, i giudici di merito hanno dato adeguata contezza dell'avvenuta determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e degli aumenti praticati, segnalando in particolare per tutti la persistenza cronologica e l'elevato grado di pericolosità della condotta e la diffusiva potenzialità criminale del loro agire.

I ricorsi risultano pertanto infondati e le parti proponenti vanno condannate, ciascuna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  --TIPSOA-- DE ROBERTO Giovanni Di Casola Carlo G.C.

**Cass. pen., sez. II 11-01-2010 (20-11-2009), n. 685 - Pres. BARDOVAGNI Paolo - PM presso il Tribunale di Trapani**

RV246038

*PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE - Delitto di associazione per delinquere - Omessa precisazione nel provvedimento dell'ipotesi di reato (primo o secondo comma dell'art. 416) - Irrilevanza - Fondamento.*

Non assume rilievo, ai fini della legittimità del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione telefonica l'omessa precisazione, in riferimento al fatto criminoso di associazione per delinquere per cui si procede, del ruolo associativo dei vari sottoposti ad indagine, se meri partecipi o partecipi qualificati. (Annulla con rinvio, Trib. Palermo, 03/06/2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Codice procedura penale art. 266](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001773)

[Codice procedura penale art. 267](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000526)

**Giurisprudenza correlata**

*Conformi*

[Cass. pen., sez. V, 29-03-2000, n. 784 - RV215730](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002760380215730)

  --TIPSOA-- BARDOVAGNI Paolo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART266 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART267 XNC46306 PM presso il Tribunale di Trapani RV246038

**Cass. pen., sez. II 11-01-2010 (20-11-2009), n. 685 - Pres. BARDOVAGNI Paolo - PM presso il Tribunale di Trapani**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 3.6.2009, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da G.R. nato ad (OMISSIS) indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 476 c.p., annullava l'ordinanza del 29.4.2009 di custodia cautelare del detto R. e disponeva l'immediata scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa.

Il Tribunale rilevava che a carico del R. i gravi indizi consistevano in alcune intercettazioni telefoniche che però erano inutilizzabili in quanto dalla richiesta del PM non emergevano elementi specificamente indicati che potessero integrare dell'art. 416 c.p., comma 1 e non il mero capoverso per il quale l'art. 266 c.p.p. escludeva le disposte intercettazioni.

Per il reato di falso il Tribunale rilevava che non si poteva ritenere la sussistenza dei gravi indizi per quanto riguarda la redazione del certificato medico rilasciato dal ricorrente a C.N. in quanto l'ipotesi accusatoria si fondava solo sulla diversa entità tra i danni attestati dal ricorrente e quelli accertati nell'immediatezza dei fatti dal pronto soccorso. Analogo discorso deve farsi per il certificato rilasciato in favore del P.A. perchè la diversità di patologie tra quelle riscontrate al pronto soccorso e quelle accertate dal medico ricorrente poteva dipendere da un errore compilativo commesso proprio dal pronto soccorso.

Nel ricorso del PM si allega che il GIP sul punto delle intercettazioni, in sede di autorizzazione , aveva esplicitamente motivato richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui le intercettazioni in sede di fase iniziale di indagine possono essere espletate con un richiamo indistinto all'art. 416 c.p. in quanto proprio le dette indagini sono dirette a stabilire in concreto il ruolo svolto dall'indagato. Il Tribunale, pur dando atto di conoscere questo orientamento, lo aveva disatteso in modo immotivato.

Peraltro nella richiesta di intercettazione il PM aveva allegato elementi tali da configurare un ruolo promotore nell'associazione del ricorrente il cui ruolo era determinante nella liquidazione di danni non effettivi sulla base di certificati medici stilati ad hoc dal R. e dal Ri.co.. Per altri coindagati il Tribunale del riesame aveva confermato le misure cautelari senza porsi il problema della utilizzabilità delle disposte intercettazioni. Per quanto riguarda il reato di falso si rilevava che il sistema seguito dal gruppo di indagati cosi come accertato dalle indagini svolte e dai pedinamenti effettuati consisteva, a fronte di modesti incidenti cosi come emergevano dalla diagnosi dai ricoveri al pronto soccorso, nell'attestazione da parte del R. e del Ri. come medici pubblici ufficiali presso strutture ospedaliere dell'aggravamento delle lesioni con la prescrizione di costosi cicli di fisioterapia eseguiti in un centro gestito da altro coindagato. Ora nel caso della C. si era attestato l'assoluta sproporzione tra l'incidente e i danni conseguenti come accerti al Pronto soccorso e la diagnosi del ricorrente. Era stato accertato (attraverso pedinamenti ed osservazioni) che la C. non si era mai recata al ciclo di fisioterapia. Analoga sproporzione era stata accertata nel caso del sig. P..

Si rileva che mentre il Tribunale aveva rilevato solo una sproporzione tra le diagnosi, ma in realtà era stata accertata una oggettiva incompatibilità tra quanto accertato dal Pronto soccorso e quanto attestato dal ricorrente e dal Ri..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato.

Circa la dedotta questione di inutilizzabilità delle intercettazioni va richiamato l'insegnamento di questa Corte secondo il quale nella fase delle indagini preliminari, allorquando la situazione non si presenta del tutto chiara la contestazione ha carattere "indistinto" con riferimento al primo e all'art. 416 c.p., comma 2 dovendosi poi specificare il ruolo avuto dall'indagato con gruppo associativo (Cass. n. 784/2000) che questa Corte condivide pienamente. Le ragioni addotte dalla Corte portano ad valorizzare il solo letterale, mentre la Corte ha offerto ulteriori argomentazioni di ordine funzionale ed ordinamentale per interpretare il dato normativo in modo da realizzare un ragionevole bilanciamento tra le esigenze garantistiche perseguite dalla norma e quelle connesse alle necessità investigative nella fase iniziale degli accertamenti. Peraltro dalla dinamica dei fatti e dalle accuse mosse al R. non sembra che sia stato ipotizzato un ruolo meramente partecipativo e secondario all'associazione di cui si parla, posto il ruolo cruciale e determinante che il dott. R. vi esercitava. Per quanto riguarda i reati di falso (per i quali il Tribunale ha ritenuto non sussistere i gravi indizi di colpevolezza) la motivazione non appare congrua nè logicamente coerente poichè si limita a ricordare il dato oggettivo di una disparità definita " sproporzione" di diagnosi tra quelle eseguite dal Pronto soccorso e quelle redatte a cura dell'indagato, mentre - come sottolineato con puntuale riferimento agli atti nel ricorso del PM - le diagnosi ascrivibili al ricorrente e menzionate nell'ordinanza impugnata sembrano oggettivamente incompatibili con quanto in precedenza riscontrato, al punto che la sig.ra C. non si è mai recata ai corsi di fisioterapia prescritti.

Pertanto deve annullarsi l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame, sui punti prima ricordati, al Tribunale di Palermo.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

  --TIPSOA-- BARDOVAGNI Paolo PM presso il Tribunale di Trapani

**Cass. pen., sez. II 18-12-2009 (15-10-2009), n. 48613 - Pres. COSENTINO Giuseppe Maria - Est. FIANDANESE Franco - P.M. PASSACANTANDO Guglielmo - PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA c. P. M.**

RV246043

*IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Associazione per delinquere - Assoluzione di due imputati e condanna di un terzo in separato processo - Inconciliabilità dei giudicati - Sussistenza.*

È passibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di associazione per delinquere se altra sentenza abbia assolto gli altri imputati dallo stesso reato per insussistenza del fatto, posta l'inconciliabilità delle due pronunce e l'impossibilità di ipotizzare l'esistenza di un'associazione per delinquere composta da una sola persona. (Rigetta, App. Ancona, 05/06/2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Codice procedura penale art. 630](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001519)

[Codice procedura penale art. 637](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001526)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. V, 10-11-2005, n. 40819 - RV232803](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006438540232803)

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. II, 18-12-2009 (15-10-2009), n. 48613 (testo della decisione)**  **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**  La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 5 giugno 2008, a seguito di richiesta di revisione proposta da P.M., revocava la sentenza del Tribunale di Bologna, in data 18 maggio 1992, confermata dalla Corte di Appello di Bologna e divenuta definitiva con il rigetto del ricorso per cassazione in data 22 settembre 1994, di condanna del suddetto alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il delitto di associazione per delinquere commesso nei (OMISSIS), e assolveva lo stesso P. con la formula "perchè il fatto non sussiste". Il P., imputato di associazione per delinquere, era stato giudicato separatamente dagli altri associati, avendo optato per il giudizio immediato e veniva condannato, mentre gli altri imputati venivano tutti assolti dal delitto di associazione per delinquere perchè il fatto non sussiste. Il P. proponeva istanza di revisione per contrasto tra giudicati. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza in data 4 novembre 2004, dichiarava inammissibile l'istanza, ma, a seguito di ricorso per cassazione dell'interessato, la stessa ordinanza veniva annullata per avere proceduto ad un confronto valutativo delle decisioni con procedura de plano. La Corte di Appello di Ancona, in sede di rinvio, osservava che si è in presenza di una situazione di contrasto, poichè, a fronte di un giudicato di condanna di un concorrente, si perviene ad giudicato di assoluzione nei confronti di tutti gli altri concorrenti non mediante una nuova e diversa valutazione e interpretazione delle prove, ma mediante l'accertamento di due realtà fattuali, diverse e incompatibili tra loro. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo: a) violazione dell'art. 630 c.p.p., lett. a), poichè la sentenza impugnata, affermando sostanzialmente che l'accertamento di un fatto non può andare disgiunto dalla sua valutazione, sarebbe incorsa in un vizio logico, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha affermato che l'inconciliabilità deve riguardare i fatti di reato accertati e non deve tradursi in una mera valutazione differente da parte dei giudici di merito; b) vizio di carenza assoluta di motivazione, poichè la sentenza impugnata si è limitata ad una acritica adesione alle valutazioni contenute nella sentenza assolutoria, senza illustrare i fatti che sarebbero in contrasto tra loro; c) violazione dell'art. 637 c.p.p., a mente del quale il giudice della revisione non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. Ha depositato memoria il difensore del P., il quale osserva che un sodalizio criminoso non può in un caso essere considerato sussistente e in un altro no e la Corte di Appello ha preso atto di una intrinseca confliggenza tra i fatti posti a base della decisione di condanna con quelli che hanno legittimato l'assoluzione con la formula il fatto non sussiste.  **MOTIVI DELLA DECISIONE**  Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. E' bensì vero che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di Cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (da ultimo, Sez. 5^, 22 settembre 2005, n. 40819, Gollin, rv. 232803; Sez. 1^ 9 giugno 2004, n. 36121, Fursov, rv. 229531). E' stato, inoltre, affermato, che l'accertamento dell'esistenza di un concorso di persone costituisce l'esito di un giudizio valutativo, che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), (Sez. 4^, 25 ottobre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8135, Pisano, rv. 221098; Sez. 4^, 12 maggio 1999, n. 1515, Fucci, rv. 214643). In altri termini, le situazioni di contrasto tra giudicati non sono definibili in numero chiuso. Nel caso di specie, peraltro, l'imputazione in relazione alla quale il ricorrente è stato condannato è quella di associazione per delinquere, delitto che è configurabile solo nel caso in cui "tre o più persone" si associano tra loro allo scopo di commettere più delitti. Pertanto, non vi è dubbio che, nel caso in cui siano stati assolti, in distinto procedimento, tutti gli altri "associati". il contrasto non si può dire valutativo, poichè attiene al fatto così come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere un'associazione per delinquere composta da un solo associato. Deve, pertanto, stabilirsi il principio secondo il quale il fatto dell'esistenza dell'associazione per delinquere posto a fondamento della sentenza di condanna di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva perchè il fatto non sussiste tutti gli altri imputati della stessa associazione. Di tale principio la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.  **P.Q.M.**  Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. Feriali 04-12-2009 (15-09-2009), n. 46817 - Pres. SILVESTRI Giovanni - P.M. RIELLO Luigi - A.O.**

RV245426

*IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - Compatibilità con il ruolo di capo di una associazione criminosa - Sussistenza.*

La diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con la peculiare intensità del dolo riconducibile alla posizione di capo di una associazione criminosa. (Rigetta, App. Messina, 08 marzo 2007)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 89](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000275)

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[D.P.R. 09-10-1990, n. 309, art. 74](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000013600000122)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. III, 20-05-2005, n. 19248 - RV231849](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G364286140231849)

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. Feriali, 04-12-2009 (15-09-2009), n. 46817 (testo della decisione)**  **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**  1.- All'esito di articolate indagini preliminari su estesi traffici di sostanze stupefacenti accertati a (OMISSIS), indagini caratterizzate da molteplici intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali tra gli indagati, da apporti conoscitivi di collaboratori di giustizia ovvero di acquirenti al dettaglio, da complementari attività di osservazione e controllo svolte dalla polizia giudiziaria, in alcuni casi contrassegnate da arresti in flagranza di taluni indagati e da sequestri di sostanze stupefacenti in possesso degli indagati (in una circostanza rinvenuti in possesso anche di armi da sparo: due pistole ed un fucile da guerra), i sopra elencati imputati, con decreto dispositivo del 7.7.2004 del g.u.p. del Tribunale di Messina (che aveva previamente respinto la richiesta di giudizio abbreviato di alcuni giudicabili, condizionato al deposito della trascrizione in forma peritale delle molte conversazioni intercettate in corso di indagini, incombente - per altro - richiesto anche dal p.m. e già disposto dallo stesso g.u.p.), erano tratti a giudizio davanti al medesimo Tribunale di Messina per rispondere - con altri numerosi coimputati (procedimento contro A.O. + 33) - del reato di associazione per delinquere pluriaggravata destinata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina (acquisto, detenzione e cessione di quantitativi anche ingenti e attività di spaccio al minuto), promossa, diretta e organizzata da St.Pi., C.E. e D.P.A. (capo 1 della rubrica) nonchè di una foltissima serie di reati fine previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, oltre che di connessi reati in materia di detenzione di due pistole con matricola abrasa, clandestine, e di un fucile da guerra (capi 7, 8, 10, 11 e 12 della rubrica). Reati commessi dall'(OMISSIS). 1.1. Al termine di vasta e prolungata istruttoria dibattimentale il Tribunale di Messina con sentenza di condanna dei quindici odierni ricorrenti pronunciata il 20.12.2005 concedeva le circostanze attenuanti generiche ai soli A., I., M., Oz. e D.P.S. e l'attenuante della collaborazione L. n. 203 del 1991, ex art. 8 all' O. (stimate prevalenti sulle aggravanti per la Oz. e per l' O.), riteneva i reati ascritti con i capi 4) e 72) della rubrica a St.Pi., C. e D.P.A. assorbiti nel reato di cui al capo 56) ascritto a tutti e tre (concorso in cessioni di droga ad Sm.An. e St.Sa.). Per l'effetto, unificati sotto il vincolo della continuazione i plurimi reati ad ognuno ascritti, dichiarava i quindici imputati (e diversi coimputati) colpevoli del reato associativo - se a ciascuno attribuito - e di quasi tutti gli altri reati strumentali rispetto al quadro associativo criminoso ad essi rispettivamente contestati, condannandoli alle correlative cospicue pene di giustizia. 1.2. Sul piano procedimentale il Tribunale negava agli imputati la diminuente per la richiesta, ritualmente rinnovata in limine (giusta sentenza della Corte Costituzionale 23.5.2003 n. 169), di giudizio abbreviato condizionato avanzata dagli imputati e rigettata dal g.u.p. disponente il giudizio. All'esito dell'operata prognosi postuma di decidibilità o non del processo allo stato degli atti il Tribunale valutava insussistenti i presupposti di "assoluta necessità" ai fini della decisione della invocata trascrizione peritale (recte del deposito dell'elaborato peritale avvenuto nel corso del dibattimento) delle conversazioni oggetto di captazione nel corso delle indagini preliminari. Evidenziava, infatti, il Tribunale la non decisività della espletata trascrizione a mezzo di perizia fonica delle conversazioni intercettate (ordinata dallo stesso g.u.p.), atteso che il diretto ascolto delle conversazioni da parte dello stesso Tribunale aveva permesso di constatare la "oggettiva correttezza delle trascrizioni (dei dialoghi già) disposte dall'ufficio del pubblico ministero" e di risolvere in termini di immediatezza i numerosi e talora grossolani errori di ascolto e di traslitterazione di espressioni e lemmi gergali compiuti dal perito di ufficio e di dissipare le apparenti discrasie insorte rispetto alla originaria trascrizione delle medesime conversazioni effettuata dai procedenti ufficiali di p.g. della Questura di Messina (quasi tutte le conversazioni sono distinte da costante impiego di forme lessicali di stretto dialetto peloritano). 1.3. Sul piano sostanziale e probatorio il Tribunale reputava acquisiti persuasivi e molteplici elementi dimostrativi della sussistenza ed operatività della prefigurata associazione delinquenziale dedita al narcotraffico riferita agli imputati, del ruolo apicale in essa svolto dagli imputati C.E., St.Pi. e D.P.A. nonchè della pedissequa consumazione dei connessi episodi di acquisto e cessione di stupefacenti delineati con i singoli capi di imputazione integranti la regiudicanda. Premetteva in fatto il Tribunale che l'attività investigativa aveva preso le mosse da un episodio, accertato il (OMISSIS), di cessione di stupefacente dal pregiudicato L.S. al sorvegliato speciale di p.s. B.E. (ucciso in un agguato omicidiario l'(OMISSIS)). Sulla base delle spontanee dichiarazioni collaborative subito rese dal L. gli organi inquirenti acquisivano indizi dell'esistenza di una organizzazione delinquenziale dedita al traffico e allo spaccio di droga in località (OMISSIS). Erano disposti servizi di intercettazione, regolarmente autorizzati dall'A.G., sulle utenze telefoniche in uso a St.Pi. (in stabile contatto con il detto L.), via via estesi alle utenze di altri indagati e - mediante captazione ambientale - all'interno di autovetture e in particolare della Fiat Croma in disponibilità di C.E.. Alla attività di ascolto si coniugavano correlati servizi di osservazione e controllo della p.g. che permettevano di delineare i contorni effettuali della ipotizzata associazione criminosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e di eseguire diretti interventi di p.g., tra i quali emergeva quello compiuto il (OMISSIS) mediante perquisizione del domicilio dell'imputato D.G.D.. La perquisizione conduceva al rinvenimento e sequestro di kg 1,471 di eroina (nell'abitazione) di gr. 859 di eroina e gr. 15 di marijuana all'interno di un nascondiglio occultato da una "botola" (di cui è fatta menzione nelle conversazioni intercettate). Nascondiglio in cui erano ritrovate anche due pistole semiautomatiche calibro 9 e 7.65 con matricole abrase (e, quindi, clandestine) oltre ad un fucile da guerra (moschetto mod. 91) trovato in un ripostiglio sul retro della casa. Alla stregua delle emergenze processuali, quindi, il Tribunale considerava dimostrata la responsabilità degli imputati cui aveva inflitto la condanna sulla base, in sintesi, dei seguenti compendi probatori: - inequivoci contenuti delle numerose conversazioni intercettate, asseveranti la continuità organizzativa, attuale e funzionale, di una consorteria criminale dedita al traffico di stupefacenti, e in modo particolare delle conversazioni oggetto di captazioni ambientali all'interno di autovetture, durante le quali gli imputati (persuasi di essere al riparo da possibili ascolti) dialogano con assoluta chiarezza di sostanze stupefacenti, di ruoli svolti nella delittuosa attività di spaccio, di guadagni e bilanci pecuniari; - risultati delle operazioni di controllo dinamico della p.g., contestuali alle emergenze dei servizi di intercettazione e da esse innescati, volte alla identificazione e al riscontro dei contenuti dei dialoghi captati e alla definizione di ruoli e rapporti interpersonali tra gli indagati, ivi comprese le plurime reciproche cessioni di droga da destinare in tutto o in parte alla vendita al dettaglio; operazioni di p.g. scandite, come detto, anche da interventi immediati con sequestri di sostanze stupefacenti (arresto in flagranza dell'imputato D.G.D.); - dichiarazioni (chiamate in reità e/o in correità): - del collaboratore di giustizia Po.Fr. sull'esistenza di un gruppo criminoso preposto alla gestione di traffici di sostanze stupefacenti nella località (OMISSIS), facente capo ai tre indicati organizzatori St.Pi. (ha venduto 50 grammi di eroina a settimana a suo cognato B., episodi cui in più casi ha assistito di persona), C.E. e D.P.A., gruppo di cui assicura aver fatto parte molti degli odierni ricorrenti, tra cui A.O. e O. G.; - del collaboratore di giustizia O.G., coimputato, che ha ammesso la partecipazione al sodalizio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, altresì effettuando specifiche chiamate in correità, descrittive dell'organigramma del gruppo (clan) di (OMISSIS), della posizione preminente occupatavi da St.Pi. (di cui egli esegue le direttive), degli apporti operativi offerti da altri sodali coimputati, dell'esistenza di una stabile fonte di approvvigionamento di droga da parte del gruppo attiva a (OMISSIS), fonte da individuarsi nei coimputati coniugi P. F. e Oz.An. (il Tribunale, a sostegno della speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 riconosciutagli, reputa "determinante" il contributo collaborativo offerto da O. nella raccolta dei dati decisivi per la ricostruzione dei fatti reato e la compiuta individuazione dei colpevoli). 2.- Adita dall'impugnazione dei quindici attuali ricorrenti, la Corte di Appello di Messina con la sentenza in data 8.3.2007 richiamata in epigrafe ha condiviso l'impianto ricostruttivo e valutativo dei fatti di causa definito dalla sentenza del Tribunale ed ha confermato, per i quindici imputati, la loro penale responsabilità in ordine al reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e a tutti gli altri reati in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e di armi loro rispettivamente ascritti e per i quali erano stati condannati in primo grado. La Corte territoriale al pari del Tribunale ha ritenuto raggiunti elementi probatori rappresentativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, della penale rilevanza delle condotte individuali e concorsuali, associative e non, riferite a ciascun imputato. Ciò sia con riguardo alla rilevata sussistenza delle componenti strutturali, organizzative e operative, del configurato sodalizio criminoso dedito al narcotraffico e alla funzione direttiva e propulsiva in seno ad esso svolta D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 1 dagli imputati St.Pi., C. e D.P.A.. Sia con riguardo alla consumazione dei reati fine del sodalizio in tema di acquisizione, detenzione e vendita illecite di eroina e di cocaina e dei reati concernenti la disponibilità di armi da fuoco, disponibilità idonea ad integrare la contestata aggravante della natura armata dell'associazione delinquenziale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4). Elementi di prova radicati nelle innumerevoli intercettazioni telefoniche e ambientali (in special modo delle seconde, in cui gli interlocutori discutono in forma palese delle loro attività di narcotrafficanti), nei servizi di controllo di p.g. (asseveranti i costanti rapporti intessuti tra gli imputati e i loro referenti personali e la disponibilità di ragguardevoli "riserve" di sostanza stupefacente, come dimostra l'operazione del (OMISSIS) culminata nell'arresto del D.G. e nel sequestro di complessivi kg. 2,330 di eroina e di armi da sparo), nelle attendibili chiamate in reità del c.d.g. Po. e chiamate in correità del c.d.g. O. (intraneo alla consorteria criminosa). 2.1. Nondimeno la Corte di Appello ha sensibilmente mitigato il trattamento sanzionatorio applicato a tutti gli imputati in virtù della riconosciuta diminuente per il giudizio abbreviato condizionato richiesto dai prevenuti (con l'eccezione di M. e D.P. S.), respinto prima dal g.u.p. ed ex post dal Tribunale. La verifica della postuma decidibilità del processo in virtù della "necessità" della integrazione probatoria (esiti della perizia fonica e traspositiva delle intercettazioni pur già disposta dallo stesso procedente g.u.p.) è il solo profilo della regiudicanda sul quale si registra una divergenza valutativa (di stretta natura endoprocedimentale) tra i giudici di primo e di secondo grado. La Corte di Appello con l'impugnata sentenza ha rilevato la contraddittorietà della soluzione negativa al riguardo adottata dal Tribunale, fondata sulla postuma constatazione della non decisività e non necessarietà della trascrizione delle conversazioni intercettate per come emersa dalla depositata relazione peritale alla luce delle discrasie lessicali e interpretative in essa ravvisabili, sanate dal Tribunale con il diretto ascolto camerale delle registrazioni captate. Da un lato la sentenza impugnata ha osservato come (in difetto di accordo delle parti sulla utilizzazione delle trascrizioni dei dialoghi eseguite dalla stessa p.g.) la perizia fonica si rendesse nel caso di specie ineludibile, proprio in ragione di talune perplessità ricostruttive riconosciute dallo stesso p.m. e -in definitiva- dallo stesso g.u.p., che pur aveva doverosamente ordinato (ex art. 268 c.p., art. 7 c.p.p.) la perizia fonica. Da un altro lato, recependo uno specifico rilievo critico degli imputati appellanti, la sentenza di appello ha rimarcato l'irrirualità (illegittimità) dell'iniziativa del Tribunale di procedere al diretto ascolto delle registrazioni foniche, onde dirimere le discordanti letture (della p.g. e del perito) delle conversazioni, senza disporre una nuova perizia e soprattutto al di fuori del contraddittorio delle parti, così ledendo i diritti di difesa degli imputati. Sicchè la Corte territoriale, coerentemente rilevando che "la ritenuta inattendibilità in alcuni punti dell'elaborato peritale non può valere per negare giustificazione alla richiesta di giudizio abbreviato", ha riconosciuto l'applicabilità agli imputati che ne aveva fatto richiesta della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. con connessa riduzione delle relative pene. 2.2. La sentenza impugnata, affrontate e respinte le altre questioni procedurali sollevate dalle difese degli imputati (nullità della sentenza di primo grado per incompatibilità dei giudici componenti il collegio; inutilizzabilità delle intercettazioni perchè eseguite con impianti in dotazione della Questura di Messina), ha passato analiticamente in rassegna le posizioni dei singoli imputati, valutandole alla stregua delle fonti di prova offerte dall'istruttoria dibattimentale (dialoghi intercettati, coevi servizi di p.g., dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), per giungere alla conclusione della raggiunta dimostrazione dell'operatività della prefigurata associazione criminosa attiva nel commercio degli stupefacenti e delle specifiche responsabilità penali di ciascun imputato (associato o non) in relazione ai singoli episodi delittuosi ad essi rispettivamente ascritti. 2.3. Sul piano sanzionatorio, come detto, la Corte di Appello di Messina ha mitigato l'entità delle pene comminate agli imputati per effetto - in primo luogo - della riconosciuta diminuente del rito abbreviato, tranne che per D.P.S. e M.. E tranne che per il D.G., l'unico per il quale la pena sia rimasta invariata rispetto al giudizio di primo grado (nove anni di reclusione), avendo costui già beneficiato della riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. per essergli stata inflitta una pena in continuazione con i reati già giudicati con rito abbreviato con precedente sentenza irrevocabile di condanna (reati relativi ai fatti accertati con il suo arresto in flagranza del (OMISSIS)). In secondo luogo i giudici di appello hanno ritenuto di poter concedere l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 agli imputati (non partecipi dell'associazione criminosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74) A., Ar., D.P.S. e S. nonchè di stimare prevalenti sulle aggravanti le circostanze attenuanti generiche già concesse al M.. In terzo luogo la Corte ha "riqualificato" il contributo collaborativo offerto dall' O. ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 (in luogo della L. n. 203 del 1991, art. 8) ed ha riconosciuto a St.Pi. l'attenuante della seminfermità mentale ex art. 89 c.p., fatta palese dagli accertamenti medico-legali esperiti nel corso del procedimento. La Corte, infine, ha confermato il provvedimento di confisca di beni immobili, di autovetture, di somme di denaro e di giacenze di conti bancari disposto dal Tribunale nella ritenuta osservanza dei criteri applicativi previsti dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. 2.4. Conclusivamente, quindi, con la sentenza della Corte di Appello impugnata dai quindici ricorrenti sono state inflitte le pene che seguono: - C.E., condannato per il reato associativo con ruolo di promotore e organizzatore (capo 1), per plurimi reati di acquisto, detenzione e cessione illeciti di stupefacenti (capi 2, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 60, 65, 68, 76), per i reati in materia di armi da sparo (capi 7, 8, 10, 11, 12, 66), pena di diciotto anni e otto mesi di reclusione; - D.P.A., condannato per il reato associativo con ruolo di promotore e organizzatore (capo 1), per plurimi reati di acquisto, detenzione e cessione illeciti di stupefacenti (capi 2, 3, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 65), per i reati in materia di armi da sparo (capi 7, 8, 10, 11, 12, 66), pena di diciassette anni ed undici mesi di reclusione; - St.Pi., condannato per il reato associativo con ruolo di promotore e organizzatore (capo 1), per più reati di acquisto, detenzione e cessione illeciti di droga (capi 5, 6, 9, 14, 16, 18, 22, 29, 30, 34, 43, 45, 53, 54, 60, 65, 67, 68, 69, 73), per i reati in materia di armi da sparo (capi 7, 8, 10, 11, 12, 66), pena di quattordici anni di reclusione; - D.G.D., condannato per la partecipazione all'associazione criminosa (capo 1) e per il reato di concorso in detenzione per fini di vendita di gr. 100 di eroina di cui al capo 5), conferma della pena (cumulata con quella di precedente condanna definitiva) di nove anni di reclusione; - St.Sa., condannato per il reato associativo (capo 1), per reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 di cui ai capi 9) e 58), per reati relativi ad armi da sparo di cui ai capi 10), 11) e 12), pena di otto anni e dieci mesi di reclusione. - P.F., condannato per partecipazione all'associazione per delinquere (capo 1) e per i reati di detenzione e cessione illecite di ingenti quantità di cocaina di cui ai capi 62) e 64), pena di otto anni e quattro mesi di reclusione; - Ca.Fr., condannato per partecipazione associativa(capo 1) e per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 di cui ai capi 41), 42) e 44), pena di otto anni e sei mesi di reclusione; - M.S., condannato per partecipazione all'associazione per delinquere (capo 1), pena di otto anni di reclusione; - I.A., condannato per partecipazione all'associazione per delinquere (capo 1), pena di sei anni e otto mesi di reclusione; - O.G., condannato per il reato associativo (capo 1), per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 di cui ai capi 3), 6), 9) e 13), per i reati in materia di armi da sparo (capi 7, 8, 10, 11, 13), pena di quattro anni e due mesi di reclusione; - Oz.An., condannata per partecipazione all'associazione per delinquere (capo 1), pena di quattro anni di reclusione; - S.A., condannato per i reati di acquisto e detenzione di cocaina per finalità di successiva rivendita di cui ai capi 70) e 71), pena di tre anni di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; - D.P.S., condannato per il reato di concorso (con il figlio A.) in detenzione per fini di vendita di sostanza stupefacente di cui al capo 57), pena di tre anni di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa; - Ar.An., condannato per il reato di acquisto e detenzione di droga per finalità di successiva rivendita di cui al capo 25), pena di tre anni di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa; - A.O., condannato per i reati di acquisto e detenzione di cocaina per finalità di successiva rivendita di cui ai capi 21) e 23), pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.  **MOTIVI DELLA DECISIONE**  3.- La descritta sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione dagli odierni quindici imputati con ricorsi dei rispettivi difensori, che hanno dedotto, in forma cumulativa o non, plurimi vizi di legittimità della decisione, riconducibili alla duplice tipologia della violazione o inosservanza della legge processuale o sostanziale ovvero della insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Evidenti ragioni di chiarezza e speditezza espositive - tenuto conto del numero dei ricorrenti e dell'estensione delle censure da ciascuno prospettate - suggeriscono di far seguire alla enunciazione dei motivi di ricorso di ogni singolo imputato o gruppo di imputati (per gli effetti cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) le immediate valutazioni di questo giudice di legittimità. Non senza anticipare che tutti e quindici i ricorsi debbono essere rigettati vuoi per la giuridica infondatezza dei motivi proposti, vuoi - in taluni casi - per loro intrinseca indeducibilità, in quanto generici (id est aspecifici), laddove reiterano immutati motivi di appello senza peculiari ed effettive notazioni critiche sul percorso decisorio della decisione di secondo grado, ovvero in quanto attinenti a tematiche di solo merito imperniate su una lettura alternativa delle emergenze processuali e delle fonti probatorie tesa ad una rivisitazione fattuale della regiudicanda certamente estranea alla presente sede di legittimità. 3.1. L'analisi critica esperibile da questo giudice di legittimità in ossequio al principio devolutivo dell'impugnazione, impone una rapida premessa metodologica in ordine ai referenti o parametri valutativi utilizzabili in questa sede. Innanzitutto giova rammentare, al di là della specifica chiarezza e meticolosità dell'ampia motivazione della sentenza di appello e della stessa sentenza di primo grado, che questa Corte regolatrice ha chiarito come il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente in sinergica complementarietà, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. Ed il dato, strutturante la dinamica del processo decisionale del giudice di merito, diviene ancor più significativo allorchè, come nel caso di cui agli odierni ricorsi, la sentenza di appello abbia integralmente confermato in punto di responsabilità le statuizioni del giudice di primo grado, condividendone l'impianto valutativo del compendio probatorio (cd. decisione doppia conforme) con varianti afferenti - nei termini già illustrati - alla sola attenuazione del trattamento sanzionatorio (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 4^, 4.6.2004 n. 36757, Perino, rv. 229688; Cass. Sez. 4^, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, riv. 233187). 3.2. In secondo luogo ulteriore precisazione è imposta, in via generale, dagli stessi contenuti espositivi di gran parte dei proposti motivi di ricorso concernenti addotti vizi di motivazione dell'impugnata sentenza della Corte territoriale, allorchè - attraverso una riproposizione del materiale probatorio cristallizzato dal dibattimento di primo grado - si prospettano esegetiche letture delle fonti di prova alternative o speculari (segnatamente per i contenuti dialogici delle conversazioni captate) rispetto a quelle operatene dai giudici di merito, fonti di cui si finisce per delineare (come anticipato) una surrettizia reinterpretazione in questa sede. Ma il sindacato del giudice di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze. Il controllo di legittimità si appunta soltanto sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui accerta l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo. Sono preclusi al giudice di legittimità, nell'ambito del controllo sulla motivazione, il riesame o la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti (o preferibili) rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa (cfr.: Cass. S.U., 31.5.2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Cass. S.U., 24.09.2003 n. 47289, Petrella, rv. 226074). Conviene aggiungere che l'indicata area referenziale del controllo della motivazione non è funzionalmente alterata dalla recente novella apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, che non ha fatto venire meno il limite della "testualità" del vizio conoscibile dalla S.C., limite connaturato all'ambito di cognizione del giudice di legittimità, il cui controllo ed esame sono limitati alla motivazione e non alla decisione. Il pur novellato art. 606 c.p.p., lett. e) non permette, infatti, a questa Corte una rilettura o reinterpretazione dei dati probatori, esulando dal giudizio di legittimità una verifica della correttezza della motivazione in relazione ai dati probatori. Sicchè il richiamo della novella agli "altri atti del processo" sintomatici del vizio motivazionale deve interpretarsi con riguardo - nel rispetto del canone di autosufficienza del ricorso (Cass. Sez. 1^, 18.3.2008 n. 16706, Falcone, rv. 240123) - soltanto ad atti che siano espressivi di un obbligo di pronuncia del giudice di merito che si assume palesemente violato ovvero di enunciazioni frutto di chiara e ricostruibile distorsione (travisamento), nel senso che il significato e il valore delle prove debbono essere sempre definiti dal giudice del merito, non potendoli ricomporre il giudice di legittimità in base ad una non consentita lettura degli atti di causa autonoma ovvero suggerita dal ricorrente (cfr., tra le molte decisioni: Cass. Sez. 6^, 18.12.2006 n. 752, Romagnolo, rv. 235732; Cass. Sez. 4^, 7.11.2006 n. 2618, Librino, rv. 235782; Cass. Sez. 2^, 11.1.2007 n. 7380, Messina, rv. 235716). 4.- Con un atto d'impugnazione cumulativo a cura del comune difensore (avv. Marchese Filippo Massimo) gli imputati St.Pi., C.E., D.P.A., A.O., Ar. A., Ca.Fr., D.G.D., D.P. S., e S.A. formulano cinque motivi di censura. 1. Violazione del combinato disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto con conseguente inutilizzabilità delle eseguite intercettazioni telefoniche ed ambientali. Tutte le operazioni di ascolto e registrazione delle conversazioni autorizzate dal competente g.i.p. sono state eseguite nel presente procedimento per mezzo di impianti audiofonici installati presso la Questura di Messina, giusta quanto disposto - in fase di esecuzione delle operazioni - dal procedente p.m.. Il ricorso ad impianti esterni a quelli esistenti presso la Procura della Repubblica è rigorosamente ancorato a due presupposti: la temporanea insufficienza o inidoneità di tali impianti e l'esistenza di motivate eccezionali ragioni di urgenza, alla strega delle quali il p.m. può disporre lo svolgimento dell'attività di ascolto presso gli uffici di p.g.. Nel caso di specie i decreti adottati dal p.m. ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, se pur documentano l'indisponibilità delle attrezzature tecniche esistenti presso la Procura, certamente non offrono adeguata motivazione delle ravvisate ragioni di ineludibile urgenza legittimanti l'utilizzazione degli impianti della p.g.. Ciò vale in particolar modo per cinque decreti dispositivi del p.m. relativi alle intercettazioni di tre utenze telefoniche mobili (due in uso a St.Pi. ed una in uso al C.) e alle intercettazioni ambientali a bordo di due autovetture (la Fiat Croma del C. e altro veicolo in possesso di tale V.D.). Il richiamo contenuto nei decreti del p.m. all'esigenza di seguire utilmente gli spostamenti e i contatti degli indagati è generico e non soddisfa l'indispensabile obbligo di motivazione del profilo dell'urgenza. Ne discende che i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali acquisiti nel corso delle indagini preliminari non possono essere utilizzati come fonti di prova (art. 271 c.p.p., comma 1). La doglianza è infondata fino a lambire i contorni della indeducibilità in ragione della sua sostanziale natura aspecifica, dal momento che con tale motivo di ricorso si riproduce pedissequamente (pressochè alla lettera) l'omologo motivo di appello contro la sentenza di primo grado, ampiamente vagliato dalla Corte territoriale, senza che si esprima alcun rilievo specifico sulle considerazioni svolte dai giudici di appello. In vero la Corte di Appello ha messo in luce come i censurati decreti con cui il p.m. ha disposto l'uso degli impianti in disponibilità degli ufficiali di p.g. operanti, ferma l'inidoneità delle strutture esistenti presso la Procura della Repubblica (profilo non contestato dagli attuali ricorrenti), siano sorretti da una motivazione sufficiente e pertinente rispetto alle ragioni di eccezionale urgenza poste alla base dell'impiego delle apparecchiature di p.g.. Ragioni correlate alla tipologia dei reati oggetto di indagine e segnatamente del reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 (i decreti recano esplicito riferimento ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74), cioè di un reato con caratteri di persistenza attuativa (permanenza), sì da rendere senz'altro funzionale all'efficace espletamento delle investigazioni la possibilità di una tempestiva e costante verifica delle emergenze rivenienti dalle captate conversazioni mediante predisposizione di servizi di controllo e osservazione atti a riscontrare le evenienze svelate dai dialoghi e ad identificarne i protagonisti (sentenza pp. 47-48: "... necessità di immediato controllo delle conversazioni di soggetto indagato per un reato in itinere ... mezzo di ricerca della prova in relazione a condotte criminose in corso e i cui sviluppi non possono essere preventivati con certezza"). Le osservazioni dei giudici di appello sono logiche ed esaurienti e permettono di considerare idoneamente rappresentate le indifferibili ragioni di urgenza legittimanti il disposto uso di impianti in dotazione della p.g. contenute nei decreti del p.m. esecutivi delle operazioni di captazione, non sembrando revocabile in dubbio l'assorbente ricaduta sul piano della efficacia delle indagini della possibilità di monitorare con continuità e accessibilità a contestuali interventi di p.g. gli sviluppi di una attività criminosa associativa (e di quella realizzatrice di singoli reati fine). Ciò che è in concreto avvenuto nell'ambito delle indagini dalle quali è scaturito l'odierno processo, in cui il p.m. e gli organi di p.g. hanno potuto seguire - per dir così - in presa diretta l'evoluzione delle condotte criminose dalla loro fase deliberativa sino a quella attuativa. Non a caso, va aggiunto, questa S.C. ha precisato come le eccezionali ragioni di urgenza imposte dall'art. 268 c.p.p., comma 3 per svolgere le operazioni di ascolto con apparecchi in uso della p.g. ben possano desumersi anche implicitamente dal contesto storico e progressivo del processo e dalla natura delle imputazioni formulate nei confronti degli indagati (cfr., in un caso di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74: Cass. Sez. 6^, 11.12.2007 n. 15396, Sitzia, rv. 239633). 2. Inosservanza dei criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 3 con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e carenza di motivazione in rapporto alla ritenuta sussistenza di una associazione per delinquere sanzionata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno - per un verso - valorizzato le dichiarazioni degli "pseudocollaboratori" Po., O. e (in parte) L. nel supporre dimostrata la effettualità della contestata associazione dedita al narcotraffico, eludendo i principi ermeneutici in tema di verifica delle chiamate in reità e in correità in rapporto al controllo della attendibilità intrinseca dei dichiaranti e al susseguente rilevamento di riscontri estrinseci cd. individualizzanti che avvalorino le accuse. I giudici di merito non hanno tenuto in alcun conto il fatto che l' O. chiama in correità coimputati (in particolare St.Pi. e gli altri due "promotori" e vertici del sodalizio) con i quali ha da tempo interrotto ogni rapporto di frequentazione e che, anzi, lo sospettano di essere un delatore della polizia, coltivando il dubbio che egli abbia determinato l'operazione che ha condotto al sequestro del consistente quantitativo di eroina e delle armi reperite il (OMISSIS) nel corso della perquisizione domiciliare a carico del D.G. (l' O. abita nello stesso stabile e la botola che da accesso al sottotetto ove sono state trovate parte dell'eroina e due pistole è allocata sul pianerottolo di ingresso al suo appartamento). Sicchè non può escludersi che l' O. si sia indotto a collaborare e ad accusare i coimputati soltanto perchè da essi emarginato e, quindi, mosso da rancore nei loro confronti. Del pari difettano i requisiti della precisione, della coerenza e della costanza nelle accuse provenienti dall'altro pentito Po. (esistenza di un "cartello" associativo regolante il commercio della droga nella località (OMISSIS)), della cui credibilità non può non dubitarsi, sol che si consideri che si è spinto ad accusare (dopo aver confessato l'uccisione di un cognato) di traffici di stupefacenti anche le sorelle, che però sono state assolte dalle imputazioni loro ascritte. Per altro verso i giudici di merito hanno enfatizzato profili probatori a sostegno dell'esistenza dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, attribuendo valore di riscontro ad una semplice, seppure continuativa, attività di piccolo spaccio di stupefacenti attuata dal trio composto da St.Pi., C.E. e D.P.A., tralasciando di considerare che essi - come gran parte dei loro sodali coimputati - sono tossicodipendenti e, dunque, agiscono mossi soltanto dalla frenetica esigenza di assicurarsi lo stupefacente per il proprio personale fabbisogno di consumatori. D'altro canto, a fronte della ritenuta storica esistenza del sodalizio criminoso oggetto di indagine, la sentenza di appello (come la decisione di primo grado) non ha sviluppato alcuna specifica analisi sulla reale ravvisabilità dell'elemento soggettivo della fattispecie associativa, inteso come consapevolezza di far parte di un gruppo finalizzato allo stabile commercio di droghe e di contribuire con le proprie azioni al radicamento e al perpetuarsi della consorteria. L'articolato motivo di ricorso, che per gran parte riproduce immutati i rilievi censori svolti con l'atto di appello ed ai quali la sentenza di secondo grado pure ha fornito appagante risposta, non è fondato, poichè risulta avulso da una effettiva lettura critica della motivazione elaborata dai giudici di appello (e in verità dalla stessa sentenza di primo grado). Premesso che nell'economia del percorso giustificativo della condanna per il reato associativo le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia O. e Po. sono soltanto uno degli elementi di prova su cui è imperniata la decisione (insieme ai contenuti delle intercettazioni, chiarissimi per quel che si desume dalle captazioni ambientali, e ai servizi ed interventi compiuti dalla p.g.), opportunamente la sentenza del Tribunale di Messina ha enunciato una premessa metodologica sui criteri normativi, suffragati dalla giurisprudenza di legittimità, che presiedono alla valutazione delle chiamate in reità o in correità, criteri sui quali ha parametrato il giudizio di valenza probatoria delle dichiarazioni dei due collaboranti e in particolare di O.G., autoaccusatosi dei medesimi gravi reati ricondotti al concorso criminoso dei coimputati (sentenza Tribunale, pp. 21-26: credibilità intrinseca, riscontri esterni specificativi, possibile "convergenza del molteplice", eventuale frazionabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie). La sentenza della Corte di Appello si è fatta carico di rileggere le risultanze processuali alla luce delle osservazioni critiche esposte dagli imputati appellanti ed è pervenuta, attraverso una puntuale analisi rigorosamente saldata ai dati probatori venuti in luce nel corso del dibattimento di primo grado e agli atti utilizzabili raccolti in corso di indagini, alle stesse conclusioni dei giudici di primo grado sulla sussistenza ed operatività dell'organizzazione criminosa composta dagli imputati ed attiva nel settore del commercio di sostanze stupefacenti. Muovendo dal presupposto che la tipizzazione della fattispecie plurisoggettiva di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è scandita sul piano organizzativo, rivelatore della effettività di una associazione e del relativo pactum sceleris, dai caratteri della continuità spazio- temporale e della stabilità modale e referenziale dei contegni illeciti che ne costituiscono l'attuazione, la sentenza impugnata ha chiarito come la consorteria delittuosa facente capo agli imputati si inserisca in un ambito intermedio della catena commerciale e distributiva degli stupefacenti, in cui l'assetto organizzativo si manifesta in forme fluide e flessibili, privilegiando - più che rigidi schemi gerarchici distinti da ruoli funzionali fissi di ciascun membro - la sfera delle relazioni reciproche e incrociate tra i diversi consociati. Relazioni che si sviluppano nel contempo secondo concomitanti direttrici "verticali" (rapporti con i fornitori di consistenti quantità di droga, tali da poter essere rivendute ancora ed anche in senso lato all'ingrosso) e "orizzontali" (ramificata rete di distribuzione per il consumo con vendite al minuto delle sostanze stupefacenti). Connotazioni che ben si coniugano con il fatto che nessuno degli associati, incluso il trio dei tre elementi direttivi ( St.Pi., C., D. A.P.), disdegna di operare anche come spacciatore al minuto ovvero si adopera per assicurare le forniture di droga al gruppo e di programmarne modi e tempi di distribuzione (sentenza p. 50: "La stabilità e il consolidamento di tale rete di relazioni integra l'elemento oggettivo dell'associazione in esame, perchè garantisce a tutti i soggetti in gioco un canale stabile di diffusione, funzionale ad assicurare la distribuzione dello stupefacente sul territorio"). Ha buon motivo la Corte territoriale di ribadire che l'assetto organizzativo di un sodalizio deputato al traffico di stupefacenti presenta, secondo quanto più volte affermato da questa S.C., segni distintivi più sfumati rispetto ad apparati criminali di altra natura (soprattutto di stampo mafioso), come deve desumersi dalla stessa previsione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 integrata da una associazione dedita a commettere fatti reato di piccolo spaccio. Nondimeno la sentenza di appello dimostra, in virtù di una meticolosa disamina dei dati probatori, che l'associazione delinquenziale per cui è processo non può riduttivamente considerarsi come un aggregato estemporaneo o precario di soggetti mossi da un comune stato di tossicodipendenza, che agisca secondo logiche momentanee od effimere. Al riguardo i giudici di appello evidenziano che la dimensione organizzativa del sodalizio in parola non presenta affatto i caratteri della labilità e apparenza postulati dalla difesa degli imputati, poichè il sodalizio: a) si avvale di stabili collegamenti con fornitori di droga e in particolare con i coniugi P. ed Oz., con i quali i vertici del gruppo hanno stretto solidi contatti, con reciproche "visite" a (OMISSIS), univocamente riferibili a forniture di stupefacenti (v. sentenza Tribunale, p. 209, ripresa sul punto dalla sentenza di appello: "L'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 deve ritenersi sussistente anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna in maniera durevole il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla sul mercato; la diversità di scopo personale non è ostativa, infatti alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il consumo degli stupefacenti per conseguire un sempre maggiore profitto"); b) dispone di un luogo sicuro e affidabile, vigilato da un consociato, in cui custodire le scorte di stupefacente in dotazione del gruppo: abitazione e pertinenze di D.G. D., come emerso dal sequestro di oltre due chili di eroina il (OMISSIS) con contestuale arresto del D.G.; c) opera secondo criteri di reciproca mutualità, come si desume - all'atto dell'arresto del D.G. - dalla preoccupazione e sollecitudine degli intercettati capi del gruppo di fornire aiuto economico alla famiglia del complice arrestato e di assicurargli una valida difesa processuale; d) ha la tutt'altro che innocua disponibilità di più armi da fuoco clandestine, verosimilmente utilizzate anche come merce di scambio per il narcotraffico (nel (OMISSIS) P. F. è tratto in arresto per il possesso illegale di una pistola marca Astra, che gli imputati (OMISSIS) riconoscono essergli stata a suo tempo da loro stessi fornita); e) vanta una ramificata rete di distribuzione e vendita al minuto della droga saldamente radicata nell'area di (OMISSIS), che gli consente di gestire in esclusiva il traffico di stupefacenti nella zona. Nè sul piano dell'elemento soggettivo del reato la Corte peloritana trascura di osservare che i comportamenti criminosi dei singoli imputati accusati del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 denotano, secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in special modo delle innumerevoli conversazioni intercettate, piena consapevolezza di ciascuno dell'esistenza del sodalizio criminoso e della inquadrabilità delle proprie illecite condotte nel progetto di raggiungimento degli scopi del sodalizio (sfruttamento economico del commercio di stupefacenti). Nessuna censura è, dunque, formulabile nei riguardi della linearità del procedimento di valutazione probatoria seguito dalla sentenza di appello e nei riguardi della logicità argomentativa con cui gli esiti della valutazione delle prova sono trasfusi nella estesa motivazione dell'atto decisorio. Merita aggiungere, da un lato, che il delitto di (mera) partecipazione ad una associazione per delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 si atteggia quale reato a cosiddetta forma libera, nel senso che qualunque contegno, con qualsiasi modalità attuato, purchè causalmente collegato all'evento tipico (cioè idoneo a cagionarlo: persistenza dell'assetto associativo e dell'immanente accordo dei sodali), assume connotati realizzativi della materialità di tale fattispecie delittuosa. Da un altro lato, se per la configurazione di una associazione per delinquere finalizzata a traffici di stupefacenti occorre la presenza dei medesimi requisiti che distinguono il delitto di associazione di tipo comune (art. 416 c.p.), non è però necessario ai fini del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 - come osservano i giudici di appello - che accanto alla specificità dei reati-fine sussista un'articolata e complessa organizzazione dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per attuare un esteso commercio di stupefacenti, essendo sufficiente anche la semplice ed elementare predisposizione di mezzi, forniti pur occasionalmente da uno o più degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare con i crismi della stabilità e permanenza temporali quel programma delinquenziale per cui il vincolo associativo è sorto (cfr., ex pluribus: Cass. Sez. 5^, 5.11.1997 n. 11899, Saletta, rv. 209646; Cass. Sez. 6^, 6.11.2006 n. 41717, Geraci, rv. 235589; Cass. Sez. 1^, 9.12.2008 n. 1849/09, Cucchiarelli, rv. 242726: "In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti anche l'attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata avvalendosi consapevolmente e continuativamente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne perdo parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione stessa"). Esattamente la sentenza impugnata insiste sui caratteri di permanenza e stabilità dell'azione illecita del sodalizio criminoso, dal momento che - se l'accordo tra più soggetti per realizzare uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale - la linea di demarcazione tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non può che essere individuata proprio nell'indispensabile connotazione dell'accordo associativo penalmente rilevante con i crismi della permanenza costitutiva del sodalizio, cioè con i caratteri di un assetto stabile, nel quale i singoli associati divengono (ognuno nell'ambito dei compiti assunti o affidatigli) parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti (cfr.: Cass. Sez. 6^, 5.12.2003 n. 7957/04, Giacalone, rv. 228482; Cass. Sez. 1^, 18.2.2009 n. 10758, Urio, rv. 242897). 3. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 in relazione all'art. 192 c.p.p. e carenza e illogicità di motivazione in ordine alla "posizione verticistica" assegnata in seno alla contestata associazione agli imputati St.Pi., C. E. e D.P.A.. L'indagine processuale non ha offerto affidabili prove di un concreto ruolo di preminenza svolta nell'attività associativa criminosa dai tre imputati cui si attribuiscono funzioni di promozione e organizzazione del sodalizio. Non sono stati individuati specifici interventi nell'acquisto e nel successivo collocamento sul mercato dell'eroina da parte dei tre imputati, che si limitano (al di là del fatto che ogni cessione di droga presuppone un precedente acquisto) a vendere cocaina "per strada". Nè sono acquisiti elementi per conferire al C. e al D.P. una posizione apicale per poi asserire, come fanno i giudici di merito, che il referente principale dell'associazione è St.Pi., rispetto al quale i primi due - pur talvolta criticandone le decisioni - finiscono per eseguire gli ordini, mostrando di ricoprire un ruolo subordinato. Quanto - poi - alla specifica posizione di St.Pi., la Corte di Appello non ha lumeggiato sulla base di quali dati possa riconoscersi al medesimo la posizione di capo del sodalizio criminoso, pur se lo stesso al momento dei fatti indagati versava in condizioni di salute mentale tali da scemarne notevolmente la capacità di intendere e di volere. Tant'è che con l'impugnata sentenza gli è stata riconosciuta la diminuente della seminfermità mentale ex art. 89 c.p.. La censura non ha pregio, a prescindere dalla sua larvata genericità (salvo che per i profili concernenti la seminfermità mentale dello St. e la sua veste di capo della consorteria criminosa), in quanto riproduttiva di omologo motivo di appello esaminato e disatteso con idonea motivazione dai giudici di secondo grado. La sentenza impugnata, infatti, fornisce ampia giustificazione della correttezza della attribuzione ai tre imputati di una posizione apicale ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, per come essa viene delineandosi alla luce delle emergenze probatorie fatte palesi dalle molteplici conversazioni soprattutto "ambientali" registrate all'interno dell'autovettura Fiat del C. (come già precisato, in tali occasioni tutti gli imputati - persuasi di essere al riparo da intrusivi mezzi di ascolto - discorrono senza far uso di linguaggi allusivi e criptici, così da rendere immediati i riferimenti alla loro perdurante attività di lucrosa compravendita di eroina e di cocaina) e dagli elementi di riscontro raccolti dalla polizia giudiziaria (in uno alle indicazioni eteroaccusatorie dei c.d.g. O. e Po. nonchè di L.S., che puntualizzano la durevole vitalità dell'associazione criminosa anche in periodi antecedenti e successivi all'avvio dei servizi di captazione). La sentenza di appello (al pari della sentenza del Tribunale) correla l'opera di promotori e organizzatori svolta dai tre imputati ad una composta serie di dati oggettivi, sintomatici dei loro ruoli apicali (cfr. sentenza pp. 54-59). Sono loro a coordinare l'attività di tutti gli altri consorziati in funzione del profitto da ricavare dal narcotraffico. Ad essi fanno capo le consistenti disponibilità finanziarie occorrenti per l'acquisto dei non modesti quantitativi di droga di cui volta per volta risultano disporre. Sono loro che decidono dove nascondere la droga. Sono loro a stabilire quali siano i prezzi da praticare nella vendita al dettaglio. Sono ancora i tre imputati a disporre di droga in grado di soddisfare le esigenze di altri gruppi criminali che gestiscono il narcotraffico in aree territoriali contigue nonchè a determinare la partecipazione a taluni episodi di vendita o di occultamento della droga di soggetti minorenni ivi compresi i propri figli (in particolare di St. P., che si giova - per altro - del supporto dell'intero suo nucleo familiare). I tre imputati costituiscono, insomma, "il cuore della associazione criminale che si fonda, prima di ogni altra cosa, sull'esistenza di una società tra i tre indagati con conferimento di risorse, relazioni e denaro" (sentenza p. 55). Quanto alla posizione di capo svolta dallo St. in seno al direttorio dell'associazione, la sentenza di appello rimarca che è proprio lo St. ad impartire le direttive ai consociati (avvalendosi dei bracci destri C. e D.P.), ad assumere le decisioni strategiche, a mantenere personalmente i contatti con gli stabili e affidabili fornitori del gruppo, i coimputati coniugi calabresi P. e Oz., ad elaborare i bilanci economici del sodalizio, a dirimere le eventuali controversie insorte tra i consociati. Nè a siffatto descritto ruolo di vertice rivestito da St. P. può far velo alcuno la circostanza che la Corte territoriale ne abbia ratificato uno stato di ridotta capacità di intendere e di volere nel periodo interessato dai fatti reato, concedendogli la diminuente di cui all'art. 89 c.p.. In vero non è ravvisabile alcuna incongruenza o ragione di incompatibilità logica e giuridica tra la ritenuta peculiare intensità del dolo, riconducibile alla posizione di chi veda attribuirsi il ruolo di capo o di vertice di una associazione criminosa, e il coevo riconoscimento del vizio parziale di mente. Tra la diminuente prevista dall'art. 89 c.p., inerente alla capacità intellettiva e volitiva del soggetto e alla sua imputabilità, e l'intensità del dolo, intesa come grado rilevante di determinazione ad attuare uno specifico progetto delittuoso, deve ritenersi sussistente una relazione di autonomia e di non sovrapponibilità concettuali. La seminfermità mentale investe la sfera psichica del soggetto e l'ordinario processo formativo della sua volontà, laddove l'intensità del dolo afferisce alla dinamica, resa manifesta da evenienze estrinseche (esteriormente ripercorribili), attraverso cui la volontà si esprime e persegue l'illecito obbiettivo avuto di mira. I due concetti di vizio parziale di mente e di dolo operano, dunque, su piani diversi e non omogenei (cfr. Cass. Sez. 3^, 7.4.2005 n. 19248, Tiani, rv. 231849). 4. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alle singole fattispecie criminose ascritte individualmente a ciascun imputato. Con tale motivo si censura la ritenuta adeguatezza delle fonti di prova accreditanti la responsabilità di ciascuno dei nove ricorrenti per i reati fine del sodalizio ad essi rispettivamente ascritti, a titolo personale e/o in concorso, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonchè per i connessi reati di detenzione di armi da sparo anche clandestine e di ricettazione e furto delle medesime. - Per i reati di detenzione di eroina e cocaina per fini di spaccio definiti dai capi 2)-3)-4) della rubrica ascritti ad D.P. A. ed C.E. (il capo 4 al D.P. e all' O.) la sentenza di appello non chiarisce da quale dato debba desumersi la destinazione alla vendita della sostanza stupefacente da essi detenuta e destinata invece al loro personale consumo di tossicodipendenti. - Per il reato di cui al capo 5), ascritto a S.P., C.E. e D.G.D. per l'illecita detenzione di gr. 100 di eroina, materialmente custodita dal D.G., i fatti possono e debbono ricostruirsi "in maniera alternativa rispetto a quanto si legge in sentenza" sì da escludere la responsabilità dei tre prevenuti. - Per i reati di cui ai capi 6)-7)-8)-9)-10)-11)-12) ascritti a St.Pi., D.P.A. ed C.E. (oltre che a O.G.), integrati dalla detenzione di complessivi kg. 2,300 di eroina e dalla detenzione e ricettazione di due pistole con matricola abrasa e dalla detenzione di un fucile da guerra (fatti emersi dalla operazione di p.g. del (OMISSIS) culminata nell'arresto di D.G.D., separatamente giudicato e condannato per tali fatti), non sarebbero configurabili convincenti prove della concorrente responsabilità degli imputati quanto meno per la droga (gr. 859 di eroina e gr. 15 di marijuana) e le armi occultate nella "botola" allocata nel sottotetto dell'immobile di pertinenza del D. G. (dove si trovano anche le abitazioni di S. G. e O.G.). - Per i reati di cui ai capi 14)-15)-16)-17)-19)-20)-22)-24) e per il reato associativo di cui al capo 1) (per il quale si riprendono gli argomenti già oggetto del secondo esaminato motivo di ricorso), ascritti a vario titolo agli attuali nove ricorrenti (ma dal reato di cui al capo 15, contestato al solo C., costui è stato assolto in primo grado), partecipi o non dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, si è in presenza, a tutto voler concedere, di singoli episodi riconducibili nella previsione del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e in conseguenza (e in subordine) l'associazione criminosa avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. - Per i reati di cui ai capi 21)-23) della rubrica ascritti ad A.O. (al quale non è contestata la partecipazione associativa) non sono state raggiunte prove affidabili che i quantitativi di cocaina cedutigli da St.Pi., C. e D.P.A. siano stati destinati ad una successiva rivendita al dettaglio. Le dichiarazioni dei collaboratori O. e Po., secondo cui l' A. sarebbe uno degli spacciatori di riferimento del gruppo criminoso (inserito nella rete di distribuzione della droga), debbono considerarsi generiche e non dimostrate. - Ar.An. cui è attribuito il solo reato di cui al capo 25), in quanto cessionario di gr. 20 di stupefacente (eroina o cocaina) consegnatigli dal C. e da D.P.A., è stato arrestato in flagranza di reato il (OMISSIS) venendo già giudicato e condannato con sentenza definitiva per lo spaccio di gr. 13,3 di eroina e gr. 1 di cocaina. L'attuale accusa avrebbe dovuto considerarsi sussunta nell'anteriore e definita accusa, operando in suo favore il canone del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), e l' Ar. non avrebbe dovuto essere giudicato e condannato - come con le due decisioni di merito in esame - per l'attività di spaccio della parte residua degli iniziali 20 grammi di droga venuti in suo possesso. - Per i reati di cui ai capi 70)-71) ascritti ad S.A. (detenzione a fini di spaccio di cocaina cedutagli da C. e St.Pi.) la modestia quantitativa dello stupefacente in suo presunto possesso rende credibile il suo assunto difensivo della destinazione della droga all'esclusivo suo personale consumo. - Ca.Fr., condannato per partecipazione all'associazione criminosa e per i reati fine di cui ai capi 41)-42)- 44) (acquisti di cocaina dai tre capi dell'associazione per destinarli alla vendita al minuto) è raggiunto da dati probatori che non suffragano la sua adesione al sodalizio criminoso e, quanto ai reati fine D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, avrebbe dovuto beneficiare della invocata (in subordine) attenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, profilo su cui la Corte di Appello non si è pronunciata. Il motivo di censura in questione assume, in tutte le sue articolazioni, i connotati dell'inammissibilità sotto il duplice profilo della genericità per difetto di enunciazione di reali ragioni critiche della trama decisoria espressa dalla motivazione della sentenza impugnata e della intrinseca indeducibilità dei formulati rilievi, tutti pertinenti a dati meramente fattuali. Quanto alla aspecificità del motivo di doglianza, è agevole constatare che esso si traduce nella semplice letterale trasposizione degli identici motivi dell'atto di appello (si pone oggi, ad esempio, il problema della posizione dell'imputato St.Gi., obliterandosi che costui non ha impugnato la sentenza di appello). Nessuna attenzione è dedicata agli argomenti con cui la decisione della Corte territoriale ha vagliato scrupolosamente le censure mosse alla sentenza del Tribunale ed ha largamente motivato le proprie confermative determinazioni, limitandosi il ricorso a supposte critiche meramente assertive ed avulse da una effettiva lettura della sentenza di secondo grado. Quanto alla complementare non deducibilità dei presunti rilievi critici, è agevole osservare che le minimalistiche ricostruzioni alternative delle condotte dei singoli ricorrenti sono imperniate sulla prospettazione di un riesame degli elementi fattuali che sostanziano le regiudicande, certamente impraticabile nella odierna sede di legittimità. Per sola completezza espositiva può evidenziarsi che in ogni caso le enunciazioni di merito del motivo di ricorso sono palesemente contraddette dall'analitico percorso giustificativo della confermata decisione di primo grado, alla cui luce la motivazione dell'impugnata sentenza ripercorre le posizioni di ciascuno dei nove ricorrenti. Motivazione che offre esauriente contezza delle fonti di prova prese in esame e della valutazione delle loro valenze probatorie alla luce di ragionamenti immuni da discrasie od illogicità. Così, a titolo esemplificativo, la sentenza di appello rende ragione del pieno coinvolgimento concorsuale dei tre "capi" dell'associazione nei reati più gravi loro contestati, cioè quelli scaturiti dall'arresto del coimputato D.G. e dal sequestro dell'ingente quantità di eroina da costui occultata e delle armi da sparo affidate alla sua custodia. L'esame delle conversazioni intercettate nella circostanza (che assumono quasi i contorni di una confessione dell'addebito) non lascia dubbi sulla corresponsabilità di St.Pi., C.E. e D.P.A. (capi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Così agli imputati A., Ar., S. e D.P. S. la Corte di Appello ha riconosciuto, in accoglimento del subordinato motivo di gravame oggi impropriamente rinnovato con il ricorso, l'invocata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Così la sentenza rende ragione della responsabilità dell' A., ponendo in luce i dati probatori che lo individuano come acquirente abituale di cocaina dal gruppo criminoso in vista di successive ulteriori subvendite di droga (la sentenza osserva che gli enunciati eteroaccusatori dell' O. trovano sicuri riscontri nelle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura del C.). Analoghe considerazioni vanno svolte per l'esame delle posizioni degli imputati Ar. e S.. Così è per l'ampia motivazione con cui la sentenza di appello analizza la posizione dell'affiliato Ca.Fr. (sentenza pp. 64-66), di cui rimarca il ruolo di stabile rivenditore della droga consegnatagli dal gruppo criminoso, ruolo che svolge con continuità e in costante contatto con i tre capi del sodalizio, evenienza escludente la configurabilità della ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per i tre reati fine di cui egli è accusato (capi 41, 42, 44). Così è, infine, per il ruolo di spacciatore svolto da S.A. in regime di contiguità operativo con il sodalizio criminoso, come deve desumersi da implicite indicazioni dello stesso imputato sulla sua attività di rivenditore di stupefacente ricavabili dalle captazioni foniche (sentenza pp. 97- 98). 5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione in merito alla confermata confisca dei beni patrimoniali degli imputati sottoposti a sequestro ordinata con la sentenza del Tribunale di Messina. Provvedimento ablativo che dovrebbe considerarsi inefficace nei confronti degli intestatari dei beni, primi fra tutti i genitori dell'imputato St.Pi., neppure citati come terzi interessati nel giudizio di primo grado. In ogni caso si assume che la Corte territoriale ha omesso di affrontare la tematica della differenza intercorrente tra la posizione del soggetto indagato o imputato per i reati previsti dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (inclusi quelli di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 per cui si procede) e la posizione del soggetto terzo che sia proprietario del bene che si assume essere in interposta disponibilità del primo. La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale opera - con sostanziale inversione dell'onere della prova - soltanto nei confronti diretti dell'imputato limitatamente ai beni in sua formale proprietà, ma non anche per i beni in proprietà di terzi, rispetto ai quali si richiede una rigorosa prova della supposta interposizione fittizia o formale. Prova che difetta per quel che concerne i beni confiscati ai genitori di St.Pi., asseritamente acquistati "prima che lo stesso cominciasse a delinquere". Il motivo, affetto da sostanziale genericità (perchè anch'esso replicante un anteriore motivo di appello), è infondato, dal momento che la sentenza di appello ha fornito adeguata e giuridicamente corretta risposta alla problematica delineata dalla difesa degli imputati. Il motivo riguarda in via principale la posizione dell'imputato St.Pi.. I beni dei quali il Tribunale ha ordinato la confisca, già sottoposti a decreto di sequestro preventivo emesso dal g.u.p. ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, sono costituiti da: 1) un appartamento in cui anagraficamente risiede ed effettivamente abita l'imputato; 2) un terreno sito a (OMISSIS) cointestato all'imputato e alla moglie; 3) un appartamento acquistato a (OMISSIS) dai genitori dell'imputato, la cui nuda proprietà è intestata ai figli minorenni dello St.; 4) un terreno intestato ai genitori dell'imputato; 5) le disponibilità di conti correnti bancari e di deposito titoli (bancari e postali) intestati all'imputato; 6) l'autovettura Alfa Romeo intestata al coimputato I.A., cognato di St.Pi., che ne ha la diretta disponibilità; 7) l'autovettura Peugeot intestata all'imputata Oz.An. (confisca disposta in questo caso ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, trattandosi di veicolo utilizzato dai coniugi P.- Oz., come si afferma nella sentenza del Tribunale, "per trasportare periodicamente ingenti quantitativi di droga dalla (OMISSIS) per rifornire il clan di (OMISSIS)"). La sentenza della Corte di Appello ha chiarito, da un lato, che non sussiste alcuna inefficacia del provvedimento di confisca nei confronti dei terzi (i genitori di St.), nessuna disposizione normativa prevedendo la loro eventuale citazione come terzi interessati nel giudizio di cognizione del merito della regiudicanda. Da un altro lato la sentenza, richiamandosi all'ampia motivazione offerta dalla decisione del Tribunale, ha osservato che al momento dei rispettivi acquisti dell'appartamento (stipula notarile del (OMISSIS)) e del terreno ((OMISSIS)) i due genitori dell'imputato non disponevano di fonti di reddito, all'infuori delle loro pensioni per un complessivo modesto importo mensile di Euro 986,00, che permettessero l'acquisto dei beni ad essi intestati. Analogamente, quanto ai beni a lui personalmente intestati, l'imputato non ha dimostrato di godere di alcuna lecita fonte di reddito che gli consentisse una legittima acquisizione del beni confiscati. Mette conto osservare, ancora con riguardo agli immobili solo formalmente intestati ai genitori dell'imputato, che la sentenza del Tribunale puntualizza al riguardo che (a fronte dell'indisponibilità di redditi diversi dalle pensioni da parte dei genitori del ricorrente) le intercettazioni, già richiamate nel provvedimento di sequestro preventivo del g.u.p., chiariscono che l'acquisto dei beni (quanto meno dell'appartamento la cui nuda proprietà è stata intestata ai figli dell'imputato) è avvenuto con denaro in possesso di St.Pi.. La motivazione delineata dalla Corte territoriale è, d'altro canto, perfettamente in linea con gli indirizzi interpretativi definiti da questa Corte regolatrice in tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto ai mezzi finanziari (ovviamente leciti e documentati) dell'indagato/imputato. A tal fine non vi è dubbio che la prova della sproporzione del valore economico del bene da confiscare rispetto alla reale capacità di reddito dell'imputato di uno dei reati previsti dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies grava sulla accusa, ma - quando tale prova sia fornita, come deve ritenersi nel caso di specie in base alla motivazione delle due conformi decisioni di merito - è altrettanto indubbio che diviene operante una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata solo da specifiche e verificabili produzioni o indicazioni documentali dell'imputato, completamente carenti nel caso di St.Pi. (cfr.: Cass. S.U., 17.12.2003 n. 920/04, Montella, rv. 226491; Cass. Sez. 1^, 5.6.2008 n. 25728, Cicala, rv. 240471; Cass. Sez. 1^, 18.2.2009 n. 10756, Pelle, rv. 242896). Quando il bene che si presume acquistato con mezzi derivanti da delitto risulti intestato ad un terzo e gravi sull'accusa - quindi - l'onere di provare l'esistenza di situazioni in concreto dimostrative di una fittizia interposizione del terzo (titolarità apparente) volta a preservarne l'effettiva disponibilità da parte dell'imputato (reale proprietario), il giudice è tenuto ad esporre le ragioni della ipotizzata interposizione simulata, indicando dati fattuali dimostrativi dell'assunto qualificati da gravità, precisione e concordanza. Ciò è quanto è avvenuto nell'odierno processo alla stregua della motivazione offerta (non soltanto per i due beni immobili intestati ai genitori di St.Pi.) dalla sentenza del Tribunale condivisa sul punto e ripresa dalla decisione di appello (cfr.: Cass. Sez. 6^, 26.9.2006 n. 721/07, Netruno, rv. 235607; Cass. Sez. 2^, 10.1.2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). 5.- Con un secondo ricorso presentato dal codifensore (avv. Autru Ryolo Carlo) nell'interesse di St.Pi. si formulano tre motivi di censura. 1. Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 e difetto di motivazione con riferimento alla confermata aggravante della promozione e direzione dell'associazione criminosa dedita al narcotraffico contestata all'imputato, pur dovendosi la stessa ritenere incompatibile con la riconosciuta diminuente di cui all'art. 89 c.p. per la seminfermità mentale dell'imputato. Non sembra logico che un soggetto con acclarati disturbi comportamentali possa aver assunto un ruolo direttivo criminoso, che presuppone un completo controllo della propria condotta e di quelle degli altri sodali. Il rilievo è infondato per le ragioni già illustrate con riferimento all'identico motivo di censura enunciato con il precedente ricorso, non sussistendo alcuna incompatibilità concettuale tra lo svolgimento di un ruolo direttivo e organizzativo in un ambito criminale che non richiede certo qualità intellettive di eccellenza, quale quello sotteso alle semplici dinamiche in cui si sviluppa l'azione di una consorteria criminosa operante nel commercio di stupefacenti, e una condizione soggettiva di disturbo dell'adattamento (quale quella sofferta dallo St.) legittimante la diminuente del vizio parziale di mente (v. antea paragrafo 4/3). 2. Erronea applicazione dell'art. 23 c.p. per avere la Corte di Appello determinato la pena base per il più grave delitto associativo sub 1), tra i reati ascritti all'imputato e unificati sotto il vincolo della continuazione, nella misura di ventiquattro anni e dieci mesi di reclusione, laddove l'art. 23 c.p. fissa il limite massimo della pena della reclusione in ventiquattro anni. La censura, cui per la verità in discussione il difensore del ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare, è manifestamente infondata. L'art. 23 c.p. pone una regola generale, introduttiva del divieto di valicare i limiti di pena previsti per la reclusione nella inflizione di una condanna a tale specie di pena detentiva, che è valevole intuitivamente - in sede giudiziaria applicativa - per i soli casi in cui il legislatore non abbia indicato per la singola fattispecie criminosa un predefinito limite edittale, minimo o massimo (arg. ex Cass. S.U., 24.4.2002 n. 26350, Fiorenti, rv. 221656). Ciò accade, ad esempio, per le fattispecie di partecipazione ad una associazione criminosa dedita al narcotraffico ovvero di promozione e direzione dello stesso D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, commi 1 e 2, per le quali il legislatore indica pene edittali minime ("reclusione non inferiore a dieci anni" ovvero a "venti anni"), lasciando indeterminato il limite edittale massimo, che per l'appunto non potrà - per la regola fissata dall'art. 23 c.p. - superare in concreto (e per un solo fatto delittuoso) la misura di ventiquattro anni di reclusione. Ma è ovvio che la regola dell'art. 23 c.p. non pone limiti al legislatore e non sia applicabile tutte le volte in cui il legislatore stesso abbia individuato per una determinata fattispecie criminosa pene edittali reclusive superiori nel massimo al tetto dei ventiquattro anni. E' quel che è previsto, non a caso, per l'ipotesi dell'associazione delinquenziale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 4, aggravata dalla disponibilità di armi, come quella contestata allo St., per la quale la pena della reclusione non può essere inferiore per il promotore-direttore dell'associazione a ventiquattro anni di reclusione (possono ricordarsi altri casi nei reati di rapina o estorsione aggravati e commessi per finalità mafiose L. n. 203 del 1991, ex art. 7, di sequestro di persona a scopo estorsivo seguito da morte dell'ostaggio, reati tutti puniti con pene superiori ai ventiquattro anni di reclusione). Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno individuato per St.Pi. una concreta pena base per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 4 non inferiore ai ventiquattro anni di reclusione. 3. Erronea applicazione degli artt. 81, 63 e 133 c.p. e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello nel quantificare la pena finale ha applicato la diminuente del vizio parziale di mente alla sola pena base e non anche ai reati ulteriori commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. I giudici di secondo grado, muovendo dalla medesima pena base individuata dal Tribunale (24 anni e 10 mesi di reclusione), hanno ridotto tale pena per effetto dell'art. 89 c.p. (18 anni e 11 mesi di reclusione), operando poi un aumento di un mese di reclusione per ciascuno degli ulteriori venticinque reati ascritti allo St. e, quindi, riducendo in via definitiva la pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p.. Hanno applicato, quindi, incrementi sanzionatori per i reati ritenuti unificati dalla continuazione uguali a quelli individuati dal primo giudice (1 mese di reclusione x 25: 2 anni e 1 mese di reclusione), in tal modo eludendo il principio del divieto di reformatio in peius ("nella misura in cui a seguito dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 89 c.p. la quantità di pena inflitta a titolo di continuazione è rimasta invariata tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado"). Il motivo di censura è ribadito con memoria difensiva depositata il 10.9.2009, con la quale si precisa che il riconoscimento di una circostanza attenuante rispetto a tutti i reati contestati (reato più grave e reati satellite) incide non solo sulla pena da comminare per la violazione più grave, ma pure sugli aumenti di pena per le ulteriori singole violazioni. Tale interpretazione sarebbe desumibile anche da una recente decisione delle Sezioni Unite di questa S.C. (Cass. S.U., 27.11.2008 n. 3286/09, Chiodi, rv. 241755: "In tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso"). Il motivo di doglianza è infondato, non avendo la Corte di Appello violato il principio del divieto della reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4. Il richiamo alla recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3286/09 Chiodi è improprio, poichè tale decisione non affronta il tema del divieto della reformatio in peius, ma al più investe - per quel che in questa sede rileva - la natura giuridica del reato continuato, di cui considera ormai concettualmente superata la connotazione di unitarietà, all'infuori degli effetti (quoad poenam) sulla misura della pena, non venendo meno la pluralità e autonomia dei singoli reati che ne formano la compagine ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. (v. parte motiva: "il reato continuato va considerato come una pluralità di illeciti ... si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo. Va affermato, conseguentemente, il principio secondo il quale i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggrazianti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti"). Per i fini di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 valgono le regole ermeneutiche precisate con la sentenza delle Sezioni Unite 27.9.2005 n. 40910, Morales rv. 232066, secondo cui nella nozione di pena rilevante agli effetti del divieto di reformatio in peius, in caso di appello del solo imputato, deve includersi non soltanto il risultato finale della sanzione inflitta e complessivamente ridotta rispetto alla decisione di primo grado, ma anche tutti gli elementi che concorrono alla sua pur ridotta determinazione. Con l'effetto che non possono essere quantificati ex art. 81 cpv. c.p. incrementi di pena maggiori di quelli individuati in primo grado. Nel caso di specie la Corte di Appello di Messina, ridotta la pena base a seguito della concessione della diminuente di cui all'art. 89 c.p., ha mantenuto fermi gli incrementi sanzionatori (un mese per ognuno degli altri 25 reati) operati per i reati ulteriori unificati dalla continuazione, giudicandoli - nell'esercizio del proprio autonomo potere di quantificazione della pena, limitato dal solo divieto di applicare una pena più grave per ognuno dei singoli reati ulteriori (art. 597 c.p.p., comma 4) - adeguati alla concreta offensività dell'antigiuridica condotta di St.Pi.. Il giudice di appello che accolga il gravame del solo imputato non ha, infatti, alcun obbligo di operare decrementi sanzionatori sui reati avvinti da continuazione simmetrici (cioè nelle medesima proporzione) alla misura della riduzione apportata al reato identificato come più grave per gli effetti di cui all'art. 81 cpv. c.p.. Il giudice di appello non può quantificare gli aumenti ex art. 81 cpv. c.p. in misura maggiore di quelli definiti dal giudice di primo grado, soltanto in tali termini dovendosi interpretare - in base alla citata decisione Morales delle Sezioni Unite - l'art. 597 c.p.p., comma 4 in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 3. Laonde nel caso del ricorrente St.Pi. non è stato in alcun modo vulnerato il divieto di reformatio in peius, avuto riguardo alla complessiva e ben inferiore pena (rispetto alla sentenza del Tribunale) inflittagli con l'impugnata sentenza, scandita da incrementi di pena per i reati satelliti uguali ma non superiori rispetto a quelli determinati in primo grado (v: Cass. Sez. 6^, 25.6.1999 n. 12936, Castiglioni, rv. 216028; Cass. Sez. 4^, 28.10.2005 n. 47341, Salah, rv. 233177; Cass. Sez. 6^, 26.3.2009 n. 19132, Bussu, rv. 244184; Cass. Sez. 1^, 28.5.2009 n. 24895, Calabrese, rv. 243806). 6.- Con il ricorso proposto per St.Sa. si deducono due censure. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di partecipazione all'associazione criminosa (capo 1), di concorso nella detenzione dell'eroina (gr. 859) e delle due pistole clandestine rinvenute nel sottotetto dell'immobile occupato dall'abitazione di D.G.D. il (OMISSIS) (capi 9, 10, 11, 12) nonchè di cessione di cinque grammi di eroina a G.B., originario coimputato nel presente processo (capo 58). 2. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 e difetto di motivazione sugli elementi fondanti la ritenuta partecipazione associativa dell'imputato e il suo concorso nei connessi reati riguardanti la sostanza stupefacente e le armi da sparo. La sentenza afferma che l'imputato avrebbe avuto conoscenza dei luoghi in cui erano occultati l'eroina e le pistole (cd. botola nel sottotetto dell'immobile) ed avrebbe stabilmente collaborato nell'attività di vendita al minuto delle sostanze droganti per quel che dovrebbe evincersi dalle conversazioni ambientali registrate il (OMISSIS). In realtà soltanto in una conversazione intercorsa tra C. e D.P.A. si opera un riferimento a S. S., del tutto generico e non idoneo a radicarne il supposto ruolo partecipativo. Va ritenuto assertivo l'assunto dei giudici di appello allorchè sostengono che l'imputato sarebbe stato a conoscenza dei luoghi di custodia dello stupefacente e delle armi riconducibili al gruppo criminale nonchè dei fornitori di droga dello stesso gruppo (nella la conversazione captata che può essere riferita al prevenuto non si fa alcun cenno alla "botola" scoperta dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione nei confronti del D.G.). La censura, che lambisce contorni di genericità espositiva (laddove ripropone per lo più i medesimi argomenti critici elaborati con l'atto di appello), è basata su motivi non consentiti, atteso che gli stessi sono incentrati su una non ripercorribile valutazione alternativa delle fonti di prova a carico dello St., di cui le due conformi decisioni di merito hanno affermato la concludenza e convergenza dimostrative della responsabilità del prevenuto, ed è altresì in ogni caso non fondata, sol che si presti attenzione alla analisi della posizione dell'imputato effettuata dalla Corte territoriale. Analisi in tutto aderente al valore rappresentativo degli elementi di prova raccolti e sviluppata con criteri di logicità e compiutezza immuni da censure di legittimità. La sentenza di appello, che anche in questo caso si integra e completa con la decisione di primo grado, desume con corretta logica dalle conversazioni intercettate il (OMISSIS) che St. S. è non solo perfettamente al corrente dell'esistenza del nascondiglio (botola) di droga e pistole (posto, del resto, nello stabile in cui - oltre al D.G. - abitano altri sodali come il fratello St.Gi. e O.G. poi divenuto collaboratore di giustizia), ma altresì in rapporto di piena contiguità e comunanza di interessi con i vertici del sodalizio criminoso (sentenza p. 86: "... interloquisce a pari titolo con tutti i maggiorenti del gruppo presenti all'interno dell'auto del C. e dimostra di avere piena conoscenza diretta e non già de relato di quanto custodito nella botola"). Aspetto, quest'ultimo, che è avvalorato da altre conversazioni intercettate risalenti ad epoca precedente l'intervento di p.g. del (OMISSIS) e radicano la concorrente responsabilità del ricorrente per l'ulteriore reato di cessione di droga a G.B. ai fini di ulteriori vendite. Da conversazioni captate nella vettura del C. il (OMISSIS) tra lo stesso C., D.P.A. e St.Sa. si apprende che il G. per evitare di essere scoperto dalla polizia in possesso di droga si è visto costretto a distruggere cinque grammi di eroina suddivisa in 30 dosi consegnatigli dallo St. per conto dell'associazione. Lo St. discute con il C. e il D.P. sulla opportunità o meno di affidare altri cinque grammi di eroina al G. per consentirgli di ripianare il suo debito per la precedente fornitura (v. sentenza Tribunale, pp. 178-182). Ma non basta. St.Sa., al di là della sua veste di fratello del capo dell'associazione di narcotrafficanti St.Pi., non è una figura di secondo piano o un semplice esecutore di altrui direttive impartitegli volta per volta. Egli mostra di partecipare ai momenti essenziali dell'attività del gruppo, tra cui quelli relativi all'acquisizione delle forniture di droga. Sempre a bordo della vettura Fiat di C. il (OMISSIS) è registrata altro dialogo tra C. e D.P.A., che - preoccupati per il mancato arrivo del "(OMISSIS)" compare C. (il coimputato P. F.) - si interrogano su eventuali indicazioni provenienti da St.Sa. circa l'arrivo della droga da immettere sul mercato locale (sentenza p. 61: " St.Sa. è informato sui luoghi, e vi ha accesso, in cui sono custoditi droga e armi riconducibili al gruppo nonchè sui fornitori; inoltre provvede personalmente a distribuire sostanze stupefacenti a terzi, G.B., per l'ulteriore spaccio, cooperando fattivamente all'attività e alla organizzazione del sodalizio criminale"). 2. Difetto di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della consorteria criminosa ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 in quanto destinata a realizzare episodi di vendita di stupefacente di minima offensività e omessa motivazione sul rinnovato diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura è infondata. Il rilievo concernente la qualificazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 6 "attenuata", se così può dirsi, dell'associazione dedita al narcotraffico nella zona (OMISSIS), rilievo comune anche ad altri ricorrenti, è contraddetto con logica coerenza dall'intero percorso valutativo della regiudicanda espresso nella sentenza di appello e nella sentenza di primo grado con riguardo al profilo della dinamica organizzativa del sodalizio, attivo sia nella distribuzione e vendita al minuto di sostanze droganti di tipo diverso (eroina e cocaina), sia nella subfornitura di stupefacente ad altri gruppi criminosi e comunque non alieno dall'operare cessioni di droga di entità quantitative certamente non modiche. Assetto funzionale che si esprime mediante una continuativa operatività territoriale. Quanto alla doglianza sull'asserita carente motivazione sottesa al confermato diniego delle attenuanti generiche, deve osservarsi che la Corte di Appello innanzitutto enuncia - sia pure in forma cumulativa per più imputati - di non ritenere concedibili le attenuanti generiche all'imputato (sentenza p. 107). In secondo luogo la Corte messinese offre una indiretta ma chiara spiegazione dell'immeritevolezza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. da parte di St.Sa., quando ne rimarca il ruolo non secondario rivestito in seno all'associazione criminosa diretta dal fratello Pi., dal C. e da D.P.A.. Per altro, avverso l'omologa decisione negativa delle attenuanti generiche adottata dal Tribunale (le cui valutazioni sono in limine richiamate dalla decisione di secondo grado) l'atto di appello dell'imputato enunciava una lamentela assolutamente generica volta a contestare l'indiscussa e oggettiva valenza dei numerosi e gravi precedenti penali del giudicabile. E' necessario riaffermare, allora, che l'obbligo per il giudice di fornire una risposta a tutte le questioni sollevate dalle parti nei motivi di impugnazione incontra l'ovvio limite della constatazione della palese infondatezza del motivo, in guisa che non può sostanziare alcun vizio di legittimità l'omesso esame ad opera del giudice di appello di un motivo di impugnazione soltanto esposto nell'atto di appello, ma non surrogato da indicazioni degli elementi specifici avvaloranti la doglianza (cfr. Cass. Sez. 6^, 28.9.2006 n. 5777, Ferrante, rv. 236060). 7.- La difesa di I.A., riconosciuto colpevole del solo reato di partecipazione all'associazione criminosa dedita al commercio di stupefacenti, delinea nel corrispondente ricorso cinque ragioni di censura. Le prime quattro sostanzialmente espressione di un unitario rilievo di erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in rapporto alla chiamata in correità operata dal coimputato O. e agli elementi di riscontro suffraganti la confermata partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere. L'ultima, subordinata, relativa alla gravosità della pena comminata al ricorrente. 1. Difetto di motivazione della sentenza impugnata per omessa disamina di tutte le specifiche doglianze formulate con l'atto di appello e in susseguente memoria difensiva con peculiare riguardo: a) alle evidenziate discrasie esistenti tra le dichiarazioni rese dal collaborante O. nel corso delle indagini preliminari e quelle rese nel corso del dibattimento di primo grado in merito al ruolo dell' I. di custode del denaro dell'associazione criminosa; b) alla mancata acquisizione di adeguati riscontri alle accuse dell' O.; c) alla alternativa interpretazione di conversazioni telefoniche dai contenuti asseritamente criptici o elusivi. 2. Erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione con riguardo alla confermata responsabilità associativa dell' I. basata su dati episodici che, obliterando il suo rapporto parentale con St.Pi. (di cui è cognato), non possono ritenersi idonei ad accreditare l'accusa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, quali ad esempio una consegna di droga a terzi compiuta dal C. in casa dell' I. ovvero il valore attribuito ad espressioni lessicali che non avrebbero alcun riferimento alla droga ("dolci", "scotch" e simili). 3. Contraddittorietà della motivazione per travisamento delle dichiarazioni dibattimentali (udienza 27.6.2005) del c.d.g. O. G. sull'asserito ruolo di custode e cassiere dei proventi dello spaccio di droga realizzati dal gruppo criminale e reimpiegati nell'acquisto di partite di droga, che sarebbe stato svolto dall' I. e alla inaffidabile indicazione del luogo di custodia di tale denaro. 4. Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e difetto di motivazione sull'elemento centrale della ritenuta partecipazione associativa dell'imputato, valorizzato senza che siano stati raccolti dati idonei a chiarire - in ipotesi - se l' I. abbia custodito il denaro della associazione globalmente considerata o non soltanto il denaro del cognato St.Pi. derivante dai suoi personali traffici di sostanze stupefacenti. I quattro ordini di rilievi, che costituiscono articolazione (talora confusa e puramente ripetitiva) di una unitaria censura sulla adeguatezza della motivazione asseverante la stabile adesione dell' I. all'associazione delinquenziale, non sono fondati, ponendosi ai limiti dell'inammissibilità per la loro inerenza ad ambiti di mera valutazione fattuale delle emergenze di causa (segnatamente per quel che attiene alla pretesa di una reinterpretazione, in questa sede, delle valenze semantiche di alcune parole ed espressioni utilizzate in conversazioni intercettate, che pure sono oggetto di meditata e logica esegesi da parte delle due conformi decisioni di merito). La sentenza impugnata non mostra il fianco alla esposta generale censura di erronea applicazione dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p. in rapporto alle fonti di prova che attingono la posizione dell'imputato. I giudici di secondo grado hanno sottoposto a rinnovata analisi le emergenze processuali, alla stregua delle critiche espresse con l'atto di appello, pervenendo a conclusioni confermative della responsabilità penale dell' I., espresse con coerenza e rigore e tali da non offrire spazio ad ambiti revisori nella presente sede di legittimità. Le riduttive prospettazioni del ricorso sul ruolo di I. A. non hanno ragion d'essere. La sua posizione è oggetto di attenta e articolata verifica soprattutto da parte della sentenza del Tribunale (pp. 335-345), che afferma la responsabilità associati va del prevenuto all'esito di una meticolosa selezione delle fonti di prova, le cui inferenze valutative sono condivise dai giudici di appello che non reputano idonee a scalfirle le rivisitazioni probatorie avanzate nell'atto di gravame (sentenza di secondo grado, pp. 61-63). La chiamata in correità dell'imputato sviluppata dal c.d.g. O. è puntuale e stabile, atteso che - se discrasie vi sono nel suo racconto - esse investono, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, la sola posizione dell'originaria coimputata D.D.A., convivente dell' I., la quale non a caso è stata mandata assolta dall'accusa di adesione alla consorteria criminosa. Così, ancora, appare un fuor d'opera la tesi alternativa che il ricorso delinea in merito ai ripetuti moniti che St.Pi., dopo l'allarmante (per i sodali) intervento di p.g. del 3.3.2001, rivolge alla moglie e al figlio perchè si affrettino a portare allo zio N. (l' I.) cose che non debbono restare in casa sua ovvero, in epoca di poco successiva, a non ricevere dallo stesso eventuali "dolci" che costui intenda portare a casa St.. Per quel che può valere nell'ambito della presente trattazione, a sola riprova della logicità argomentativa dell'impugnata decisione, deve osservarsi come supporre che l'invito rivolto da St. al figlio in avanzata ora serale (ore 22.30 del (OMISSIS)) a declinare l'offerta di "dolci" dello zio I.N. debba intendersi davvero riferito a dei dolciumi (e non più verosimilmente ad imbarazzanti quantitativi di droga) divenga tesi davvero ardita e (essa sì) travisante. 5. Con l'ultimo motivo di ricorso si censura la carenza di motivazione della sentenza di appello nella parte dedicata alla quantificazione della pena, pur ridotta per effetto della riconosciuta diminuente del rito abbreviato, inflitta all' I.. La Corte di Appello non ha preso in esame il rilievo mosso alla sentenza di primo grado in merito alla asserita mancata enunciazione delle ragioni di cui all'art. 133 c.p. inducenti l'individuazione di una pena fissata in misura superiore al minimo edittale. La doglianza è manifestamente infondata. Sarebbe sufficiente richiamare le osservazioni esposte in margine alla genericità del motivo di ricorso con cui l'imputato St. S. si duole della omessa motivazione del diniego delle attenuanti generiche (antea par. 6/2), atteso che anche nel caso di specie non può non constatarsi la genericità del motivo di appello di I.A. sulla pena (che si limitava ad invocare una sanzione meno rigorosa), genericità mutuata dall'attuale omologo motivo di ricorso. Nondimeno non può non rilevarsi, nel caso specifico dell' I., che la Corte di Appello non aveva obbligo nè ragione alcuna di dare risposta al motivo di appello subordinato sul tema sanzionatorio, ulteriore rispetto a quella con cui, determinando la pena inflitta all'imputato, ha in realtà accolto la censura. La pena irrogata al ricorrente, cui erano state già concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (del numero dei concorrenti e della natura armata dell'associazione), infatti, è stata stabilita (diversamente dalla sentenza del Tribunale) nella misura minima edittale di dieci anni di reclusione (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2), ridotta ex art. 442 c.p.p. in misura di un terzo a sei anni e otto mesi di reclusione. 8.- L'imputato O.G. con il suo ricorso deduce carenza e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al generale tema della gravosità del trattamento sanzionatorio applicatogli (non venendo in discussione la sua confermata responsabilità per tutti i fatti ascrittigli, ammessi dallo stesso imputato nel quadro della sua collaborazione giudiziaria) con specifico riguardo ai due concorrenti profili: a) della limitata intensità dell'elemento soggettivo (dolo) dei reati ascrittigli (avendo egli agito "in stato di costrizione e coartazione della coscienza e volontà ... in quanto succube di una potente organizzazione malavitosa (OMISSIS)"); b) al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima ampiezza, circostanze da reputarsi "grandemente compatibili" con le attenuanti speciali di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 riconosciutegli dalla Corte di Appello (preminenti e assorbenti rispetto alla circostanza attenuante speciale di cui alla L. n. 306 del 1991, art. 8). La doglianza nella sua duplice articolazione è infondata. L'esame dei contribuiti dichiarativi offerti all'indagine dall'imputato ripercorso attraverso le due decisioni di merito, che ne hanno messo in risalto la spontaneità, la continuità e coerenza narrative, sì da accreditarli di una generale e piena attendibilità, non portano in luce alcun elemento che possa far dubitare della consapevole partecipazione criminosa, sotto il profilo intellettivo e volitivo, dispiegata dall' O. nel concorrere nei reati connessi all'associazione criminosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 di cui egli ha fatto parte. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il rilievo del ricorrente è del tutto privo di pregio, dal momento che la sentenza di appello ha diffusamente esaminato (sentenza pp. 105-107), con procedimento logico insindacabile in questa sede, le ragioni giudicate ostative alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. (oltre che di quella, pure invocata con l'appello, del ravvedimento operoso ex art. 62 c.p., n. 6, assorbita dalla riconosciuta attenuante speciale della collaborazione). Evenienza che, tuttavia, non ha impedito alla Corte territoriale di ridurre congruamente (anche con minimi incrementi sanzionatori per i reati in continuazione con quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) la pena inflitta dal giudice di primo grado. 9.- Con ricorso proposto nell'interesse di M.S. si espongono cinque motivi di censura, per più versi riproduttivi di omologhi motivi di appello, per violazione dei criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e connessa insufficienza o illogicità di motivazione sulla partecipazione criminosa dell'imputato al sodalizio diretto tra gli altri da St.Pi.. Ricordato che al ricorrente è contestata la sola partecipazione al sodalizio D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 (capo 1), la sua posizione è uniformemente trattata dalla sentenza del Tribunale (pp. 324-335) e dalla sentenza della Corte di Appello (pp. 66-70) in sinergica fusione valutativa. 1. Violazione dell'art. 513 c.p.p. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese durante le indagini dal collaborante O. (riconosce nella fotografia del M. uno dei soggetti che sì recano a casa dello St. per eseguirvi acquisti di consistenti quantitativi di stupefacente per poi rivenderli a (OMISSIS)), essendosi la difesa ritualmente opposta (al contrario di altri difensori) alla acquisizione dei corrispondenti verbali di interrogatorio e, quindi, alla loro utilizzazione a fini di prova (il M. non ha chiesto, a suo tempo al g.u.p., di essere giudicato con le forme del rito abbreviato). I giudici di merito hanno invece utilizzato ampiamente le contestate dichiarazioni predibattimentali dell' O. per trarne elementi asseverativi di responsabilità nei confronti del M. e di molti altri coimputati, le cui posizioni processuali "rifluiscono" su quella del M.. Nè la Corte di Appello si è fatta carico di rispondere alle critiche enunciati sul punto con l'atto di appello. Il motivo di ricorso non è fondato. Per un verso nessuna censura è formulabile sul valore indicativo o accusatorio attribuito dai giudici di merito alle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dall' O. nei confronti dei coimputati, le cui difese hanno prestato consenso alla acquisizione dei verbali recanti le dichiarazioni del collaborante. Va nondimeno precisato che O.G. in realtà ha confermato in dibattimento tutte le sue precedenti dichiarazioni allorchè è stato ritualmente esaminato nel contraddittorio delle parti, laonde l'anteriore opposizione difensiva alla acquisizione dei verbali raccolti nelle indagini è in fatto vanificata dalle stesse dichiarazioni dibattimentali del coimputato O. (al cui controesame ha proceduto la difesa del M.), le precedenti dichiarazioni essendo divenute utilizzabili in forma integrativa, oltre che per verifica di eventuali difformità dichiarative (contestazioni), per altro non rilevate in dibattimento, secondo l'ordinaria disciplina di cui all'art. 503 c.p.p., comma 4, art. 511 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 (arg. ex Cass. Sez. 6^, 29.1.2009 n. 8738, Sarno, rv. 243066). Va aggiunto che in dibattimento l'imputato O. è stato esaminato ripetutamente. Dapprima all'udienza del 18.4.2005, in seguito - sopravvenuta una diversa composizione del collegio decidente - il suo esame è stato ampiamente rinnovato nelle udienze del 27.6.2005, dell'11.7.2005 e del 19.9.2005. Tanto precisato, per altro verso, è facile osservare che - alla stregua della motivazione dell'impugnata sentenza di appello - le fonti di prova decisive nei confronti del M. sono individuate nei contenuti inequivoci per fatti di compravendita di droga delle conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra l'imputato e St.Pi.. Conversazioni che si protraggono nel tempo e testimoniano un continuativo e stabile rapporto di frequentazione, che inerisce a vicende riguardanti sostanze stupefacenti. Frequentazioni tra l'altro riscontrate, come precisa la sentenza di appello, da un incontro avvenuto il (OMISSIS) a casa di St. (la moglie lo avverte che sono arrivati S. e la moglie; la p.g. constata nel servizio di osservazione all'uopo attivato che una vettura Lancia con a bordo il M. e la convivente si allontana dai luoghi prossimi all'abitazione dello St.). Non è questa la sede per ripercorrere le interpretazioni degli stilemi verbali con cui dialogano reciprocamente lo St. e il M., ma le considerazioni sulla riferibilità delle "figurine del presepe" (che si scambiano, cedono o restituiscono) a sostanze stupefacenti svolte dai giudici di merito non lasciano spazio ad interpretazioni di segno diverso. Tanto più che, come ancora si osserva in sentenza, lo St. quando dialoga per telefono è assai prudente ed accorto nell'evitare accenni espliciti all'oggetto dei suoi interessi economici (le sostanze stupefacenti). Nè possono qui riassumersi le singole conversazioni in parola, bastando a tal fine ricordare che la sentenza di secondo grado (come la sentenza del Tribunale) ne segnala soltanto le più significative svoltesi a partire dal dicembre 2000 (12.12.2000, 18.12.2000,30.12.2000) e proseguite nei mesi successivi. 2. Difetto di motivazione sulla riconducibilità al M. di una condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico. Le telefonate intercorse tra l'imputato e il coimputato St. P. sono in numero ben inferiore a quelle che paiono voler fare intendere le due sentenze di merito, poichè non superano il numero di sei. Per di più le conversazioni non contengono alcun esplicito o oggettivo riferimento a sostanze stupefacenti nè, tanto meno, a quantitativi di droga, la cui supposta non modesta entità è - in tesi - unicamente desunta dalle inutilizzabili dichiarazioni del c.d.g. O. ( M. avrebbe acquistato quantitativi tra i 100 e i 500 grammi di stupefacente del tipo eroina o cocaina). I giudici di appello hanno tralasciato di considerare che le perquisizioni e i controlli di p.g. effettuati nei confronti del M. hanno avuto esiti sempre negativi, mai conducendo al rinvenimento di stupefacente o strumentazione collaterale nella sua abitazione, nella sua autovettura o sulla sua persona. Non solo. Non sussiste, a ben riflettere, neppure positiva prova della effettiva attribuibilità alla persona del M. delle conversazioni che si assume siano avvenute tra lui e St.Pi., dal momento che per le stesse sarebbe stato usato dal M. (secondo l'ipotesi di accusa) un telefono cellulare che risulta intestato a tale Pa.Da., soggetto sul quale non è stata svolta alcuna indagine. I rilievi sono privi di pregio e, in realtà, generici (riprendendo identiche censure espresse con l'appello) e indeducibili, poichè attengono ad una rivisitazione meramente fattuale delle fonti probatorie non consentita nel giudizio di legittimità. Ciò non esime da rapide puntualizzazioni a riprova della logicità e solidità dimostrative che scandiscono l'apparato argomentativo della decisione. Innanzitutto le conversazioni coinvolgenti il ruolo del M., come punto di riferimento stabile della associazione criminosa nella distribuzione e rivendita dello stupefacente acquisito dal gruppo, non è formato dalle sole conversazioni in cui l'imputato interviene di persona, ma anche da quelle in cui altri soggetti (coimputati) parlano di lui, focalizzandone il ruolo. E' il caso della conversazione registrata a bordo della vettura del C. tra il C. e St.Pi. il (OMISSIS), durante la quale lo St. informa l'amico e sodale che "quello di (OMISSIS)" ( M.), che è solito "venire" a (OMISSIS) in compagnia di una giovane donna, deve cedergli un autoveicolo Mercedes (vettura all'epoca realmente in possesso del M.) e che per il prezzo della cessione si accorderanno operando anche una compensazione con i pregressi rapporti di dare-avere relativi a cessioni di stupefacente ( St. menziona esplicitamente la "roba"). La conversazione in parola, da un lato, giova anche a dimostrare che il M. è uno stabile interlocutore dello St. (la conversazione segue la chiamata telefonica del M. che avverte St. che gli porterà la Mercedes) e, da un altro lato, non lascia incertezze sulla riferibilità dell'utenza telefonica chiamante (il cellulare intestato a Pa. D.) alla persona del ricorrente, quando questi si mette direttamente in contatto con St., sgombrando il campo da dubbi sulla sua corretta identificazione ( M. si avvale di una utenza intestata a lui stesso, dell'utenza cellulare intestata alla convivente Pl.Al. e dell'utenza cellulare del ridetto Pa.). Ma v'è di più. Perchè, mettendo da canto le indicazioni provenienti dall' O., la conversazione tra C. e St., nell'indicare il veicolo Mercedes (vettura di non infimo valore) come mezzo di scambio o compensazione con anteriori debiti del M. per acquisiti di droga, vale ad offrire sicuro indice dei quantitativi di droga certamente non modesti o irrisori oggetto degli acquisti perfezionati dal ricorrente. 3. Difetto di motivazione in punto di rilevanza dei trascorsi di tossicodipendenza da cocaina e cannabinoidi dell'imputato nella dinamica della condotta criminosa a lui ascritta. La Corte di Appello, pur dando atto della condizione di tossicodipendenza del M. (certificazione del s.e.r.t. territoriale prodotto dalla difesa) e della sua possibile incidenza sulla sua antigiuridica condotta, si esime del tutto dal vagliare gli effetti di tale stato di dipendenza del ricorrente. La sentenza apoditticamente afferma che i quantitativi non minimi (non si comprende da cosa desunti) dello stupefacente acquistato presso lo St. e l'associazione operante a (OMISSIS) non possono ritenersi compatibili con la loro eventuale destinazione al personale consumo non terapeutico dell'imputato (più che ad una successiva rivendita a terzi). La doglianza è indeducibile, perchè riguardante esclusivamente un profilo di merito della regiudicanda, e comunque manifestamente infondata. Della significatività dei quantitativi di droga acquisiti dal M. si è già detto, esaminando il precedente motivo di ricorso. Che poi l'anteatta condizione di tossicodipendenza dell'imputato non possa far velo (in termini di un presunto uso personale della droga acquisita) al suo inserimento nell'associazione o clan criminoso di (OMISSIS), come soggetto deputato ad assicurare uno stabile canale di distribuzione sul mercato (vendita al dettaglio) della droga in disponibilità del gruppo, è evenienza che non richiede particolari ragionamenti o analisi da parte dei giudici di merito. Per la semplice ragione che l'illecita attività dell'imputato è vieppiù rafforzata dal fatto che egli è stato tratto in arresto il 10.7.2002 perchè raggiunto da ordinanza applicativa di custodia cautelare carceraria del g.i.p. del Tribunale di Catania, in quanto indagato per aver fatto parte di una associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana attiva nelle province di (OMISSIS) a far data dal mese di (OMISSIS). 4. Illogicità della motivazione per la parte in cui la sentenza di appello non prende in esame il fatto che a seguito del provvedimento coercitivo appena citato emesso a suo carico dall'autorità giudiziaria di Catania, coincidendo i periodi di consumazione del reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 nei due procedimenti penali, il M. si sarebbe trovato implausibilmente a far parte di due diverse associazione criminose aventi la gestione di traffici di sostanze stupefacenti, svolgendo in entrambe il medesimo ruolo di distributore e rivenditore dello stupefacente ("è inverosimile ipotizzare che il M. contestualmente avesse interessenza alle presunte attività di ben due diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e che pertanto il predetto partecipasse, rivestendo identico ruolo, alla vita di entrambe le associazioni"). Il motivo, in verità generico, è infondato. L'adesione ad un sodalizio criminoso teso a trafficare in sostanze stupefacenti non implica certamente un rapporto di rappresentanza esclusiva, quasi che il soggetto partecipante al sodalizio abbia con questo stipulato una sorta di formale contratto di agenzia. Nulla impedisce che egli agisca anche per conto di altro o altri gruppi criminosi, nel cui contesto venga a trovarsi funzionalmente inserito in ragione della specifica sua veste di spacciatore ricoperta in seno ad entrambi i gruppi di narcotrafficanti, tale specializzazione professionale - se così può dirsi - non potendo dar vita, di per sè, a conflitti di interesse che rendano incompatibile la coeva appartenenza criminosa all'uno e all'altro sodalizio previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (v. Cass. Sez. 6^, 11.2.2008 n. 20069, Oidih, rv. 239643). 5. Difetto di motivazione per mancanza di una puntuale verifica, ai fini della prova dell'inserimento del M. nella consorteria criminosa attiva a (OMISSIS), del dolo "specifico" del reato di partecipazione associativa, inteso come consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita di una associazione che operi con la convergenza degli apporti dei singoli consociati. La censura, anch'essa sostanzialmente indefinita, non ha fondamento, avendo le conformi sentenze di primo e di secondo grado largamente argomentato la sussistenza del reato associativo in capo al M. in conseguenza dello stabile legame che lo lega a St.Pi. e al sodalizio da lui codiretto, cui garantisce - come detto - un affidabile e costante canale di smercio della droga. Per altro l'elemento soggettivo del delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere punita dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 non ha natura di dolo specifico, essendo integrato dalla coscienza e volontà di condividere efficacemente la realizzazione dell'accordo (pactum sceleris) e concorrere a realizzarne il progetto delinquenziale in modo stabile e permanente. Tale genere di verifica processuale è stata compiuta dai giudici di merito dei due gradi e si è conclusa, in base a motivazione logica e corretta, in senso positivo per il M. (cfr. Cass. Sez. 6^, 5.12.2003 n. 7957/04, Giacalone, rv. 228483: "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche nel vincolo che accomuna in modo durevole i fornitori di droga ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza da parte di ognuno di operare nell'ambito di un'unica associazione, contribuendo con i ripetuti apporti alfine comune di trarre profitto dal commercio della sostanza stupefacente"). 10.- Gli imputati coniugi P.F. ed O. A. con un atto di impugnazione comune adducono motivi di censura (articolazioni di unitario motivo di ricorso) per violazione di legge (artt. 187 e 192 c.p.p.) e carenza di motivazione in ordine alla partecipazione associativa contestata ad entrambi (capo 1) e ai due episodi di detenzione di kg 1,5 di cocaina (capo 62) e di vendita di un chilo della stessa sostanza al trio St.- C.-D. P. per L. 40 milioni (capo 64), contestati al solo P.. 1. La sentenza di appello ha imperniato il giudizio di responsabilità dei due imputati sul contenuto di talune "captazioni indirette eteroaccusatorie" e su contraddittorie propalazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia O. e Po., ma ha omesso di individuare elementi di riscontro oggettivi e affidabili che permettano di controllare l'attendibilità dei due collaboratori e di verificare i riferimenti tratti dalle intercettazioni avvenute tra persone diverse dai due coniugi. In queste ultime si menziona, come fornitore stabile di ingenti quantitativi di eroina e cocaina del gruppo criminoso, un certo "compare (OMISSIS)", ma non sono emerse (per la presenza di altri indagati aventi il comune nome o soprannome (OMISSIS)) persuasive prove che costui si identifichi con l'odierno imputato P.. Tale non può ritenersi l'accertamento compiuto dalla p.g. allorchè il 14.2.2001 il P. e la Oz., reduci da un incontro in casa di St. (che si ignora se davvero verificatosi), sono stati sottoposti a controllo e a perquisizione (con esiti negativi) mentre si allontanavano a bordo della loro auto. La censura, depurata dai suoi nessi meramente fattuali, non è fondata. La sentenza di appello (così come la sentenza del Tribunale) ha offerto un diagramma delle posizioni dei due imputati aderente alle emergenze processuali e basato su canoni inferenziali logici e lineari, evidenziando sia l'univocità delle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia e in particolare dell' O. (chiamante in correità), che ha indicato senza riserve o contraddizioni nel "(OMISSIS)" P. un fornitore di droga del sodalizio criminoso (droga che sarebbe stato solito far consegnare da una persona insospettabile), sia la assoluta convergenza e chiarezza dei riferimenti alla sua persona venuti in luce - nella ridetta stabile veste di fornitore di droga - dai diversi dialoghi intercettati tra St.Pi., il C. e D.P.A.. Alla significatività dei dialoghi captati fanno riscontro, poi, i frequenti incontri accertati tra i tre capi del sodalizio criminoso e i coniugi P. e Oz., dai quali traspare come l'imputata Oz. partecipi in tutto e per tutto all'illecita attività del marito sino a divenirne una sorta di alter ego, in grado di assicurare ai sodali (OMISSIS) la prosecuzione delle forniture di droga pure durante i periodi in cui il marito ha necessità di non rendersi rintracciabile. Contegno che la donna assume anche prima dell'arresto del marito avvenuto nel (OMISSIS) perchè trovato in possesso di una pistola. Pistola che ulteriori conversazioni intercettate conclamano essergli stata a suo tempo consegnata da St.Pi.. Dato ulteriore, questo, che offre misura degli intensi legami operativi stretti tra gli esponenti (OMISSIS) della consorteria e i due adepti calabresi, che con il loro stabile contributo di fornitori di stupefacente ne costituiscono una irrinunciabile e rilevante componente personale. 2. Insufficiente motivazione in ordine alla confermata colpevolezza di P.F. per i reati fine di cui ai capi 62) (detenzione per la vendita di un chilo e mezzo di cocaina) e 64) (vendita allo St. e agli capi dell'associazione di un chilo di cocaina per L. 40 milioni), colpevolezza basata unicamente su conversazioni svoltesi tra i coimputati (non vi prende parte direttamente il P.) rispettivamente il 20.12.2000 (per i fatti di cui al capo 62) ed il 27.2.2001 (per i fatti di cui al capo 64), atteso che non sono stati acquisiti dati sull'effettiva esistenza dello stupefacente nei due casi nè comunque della sua effettiva destinazione ai (OMISSIS). A ciò dovendosi aggiungere che dagli atti non emergerebbe la decisività del ruolo di fornitore di droga dell'imputato, dal momento che St.Pi. e gli altri due capi si gioverebbero, stando a più conversazioni captate, anche di altre fonti di rifornimento di droga. La doglianza è affatto priva del necessario requisito della specificità. E' integrata, infatti, dall'esclusiva riproduzione (rectius copia letterale) dell'identica censura enunciata con l'atto di appello, senza avere alcuna attinenza critica alla motivazione della impugnata sentenza di secondo grado sui temi relativi alla confermata responsabilità del P. per gli anzidetti due episodi criminosi qualificati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Temi che pure la sentenza affronta e risolve, confermando la decisione di primo grado, sulla scorta di un percorso giustificativo lineare e in piena aderenza alle emergenze processuali e che - a supporto dell'ulteriore intrinseca infondatezza della generica (id est aspecifica) tesi difensiva esposta con il motivo di ricorso- si rivela scevro da discrasie o incompletezze valutative. 3. Carenza e illogicità della motivazione con riguardo ai dati probatori asseveranti la partecipazione dei due imputati al reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. Le conversazioni intercettate, pur mettendo da parte le incertezze sulla reale identificazione del P. con il "compare (OMISSIS)" di cui parlano gli interlocutori (OMISSIS), non offrono prova convincente dell'esistenza dei presunti rapporti di frequentazione dei due coniugi di (OMISSIS) con lo St. e i suoi più stretti collaboratori (i presunti viaggi del P. e della Oz. a (OMISSIS) ovvero di St., del C. e del D.P. a (OMISSIS) per incontrare la coppia di fornitori debbono ritenersi privi di oggettivi riscontri), nè comunque attestano l'effettività delle forniture di stupefacente. In atri termini non sono raccolte fonti conoscitive che dimostrino l'organico e funzionale inserimento del P. e della Oz. nel sodalizio criminoso che ha il suo epicentro a (OMISSIS). Non soccorrono a tal fine neppure le sommarie indicazioni offerte dai collaboratori Po. e O., che non sono state integrate dalla ricerca di reali riscontri esterni e che si contraddicono circa l'epoca delle asserite forniture di droga da parte dei due imputati. Per essere più precisi del solo P., dal momento che nell'esame reso in dibattimento l' O. sembra escludere una consapevole attività partecipativa della Oz. nella supposta opera di fornitura di droga attribuita al marito, di tal che nei confronti della donna non sono acquisiti elementi indiziari dotati di precisione e gravità. Anche questa censura è immeritevole di considerazione per sua palese genericità. Ad onta dell'articolazione dei rilievi e dell'ampiezza espositiva degli enunciati (talora intercalati da richiami non sempre pertinenti alla giurisprudenza di legittimità) il motivo di ricorso non è altro che la fedele (letterale) trasposizione in parte qua dell'atto di appello, priva di una qualche effettiva analisi critica della censurata motivazione della sentenza della Corte di Appello di Messina. La palese genericità della censura esime dalla disamina delle correlate valenze di palese infondatezza della stessa alla luce dei dati storico-fattuali esposti nella sentenza e legittimanti - in virtù di un adeguato vaglio dei numerosi elementi di prova raccolti - il giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati formulato (in uno alla sentenza del Tribunale) dai giudici di appello con una decisione la cui trama motivazionale è del tutto esente dalle critiche di maniera rivoltele dai ricorrenti, rivelandosi coerente e sviluppata con criteri di corretta logica deduttiva che la rendono insuscettibile di possibili censure nell'odierno giudizio. Mette conto solo evidenziare per la posizione concorsuale nel reato associativo dell'imputata Oz.An. che le due conformi sentenze di merito pongono in luce, sulla base degli oggettivi dati processuali (accompagnamenti del marito a (OMISSIS) e personali rapporti con i coimputati St.- C.- D.P.; assicurazioni ai correi sulla continuità delle forniture di droga anche in precaria assenza del marito), il ruolo criminoso svolto dalla donna in supplenza o alternanza rispetto al marito. Le conversazioni intercettate passate in rassegna dalla sentenza della Corte peloritana, del resto, accreditano il pieno inserimento tutt'altro che passivo della Oz. nelle dinamiche operative del gruppo criminoso finalizzato al traffico di droga, giacchè le evenienze processuali dimostrano che: la donna si attiva anche per propria iniziativa personale nel preservare la continuità del rapporto criminoso con St. e i suoi collaboratori, anzi esplicitamente invitando costoro a mantenere fermi gli "accordi" di fornitura anche in assenza del P., in tal modo non sottraendosi ad un ruolo che, più che di supplenza del marito, è espressione di diretta e non gregaria (nonchè risalente) partecipazione criminosa; specularmente St. e gli altri coimputati non solo non si mostrano sorpresi dall'iniziativa della Oz., tesa ad assicurare la continuità dei rapporti di fornitura, ma accettano subito e senza riserve le proposte della Oz. a riprova dell'indifferenziata funzione criminale svolta da ambedue i coniugi (OMISSIS). Al rigetto delle impugnazioni di tutti gli odierni quindici ricorrenti segue per legge la loro individuale condanna al pagamento delle spese del procedimento.  **P.Q.M.**  La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare singolarmente le spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2009. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. I 01-12-2009 (21-10-2009), n. 46134 - Pres. CHIEFFI Severo - Est. BONITO Francesco M.S. - TRIBUNALE ROVERETO**

RV245503

*COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Delitto associativo e reati fine - Connessione - Sussistenza - Condizioni.*

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. (Dichiara competenza).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

[Codice procedura penale art. 12](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000052)

[Codice procedura penale art. 16](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000062)

**Giurisprudenza correlata**

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 02-02-1999, n. 6530 - RV212348](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001879650212348)

[Cass. pen., sez. I, 05-05-2008, n. 17831 - RV240309](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008574390240309)

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. I, 01-12-2009 (21-10-2009), n. 46134 (testo della decisione)**  **OSSERVA**  Con sentenza in data 11.2.2009 il Tribunale di Verona, davanti al quale erano stati citati a giudizio R.V.S. D. e S.Z., per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata a furti in appartamento mediante l'utilizzo di minori, di una serie di reati fine, anche nella forma tentata, nonchè di una rapina aggravata, reati consumati in varie località delle province di (OMISSIS), dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Rovereto, sul rilievo che il reato più grave tra quelli contestati, individuato nel reato di rapina di cui al capo P) della rubrica, era stato consumato in (OMISSIS), comune quest'ultimo compreso nel circondario di (OMISSIS). Il Tribunale di Rovereto, in tal modo investito del procedimento all'esito della trasmissione degli atti al P.M. presso quel Tribunale, ha a sua volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rilevando che, in costanza di reato associativo e reati fine, secondo superiore insegnamento, soltanto in ipotesi eccezionali può ritenersi tra essi sussistente la connessione e precisamente soltanto allorchè, al momento della costituzione del sodalizio criminoso, risultino già individuati uno o più specifici fatti di reato in seguito effettivamente consumati, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, attesa la contestazione in atti del reato associativo, che la esclude con certezza. Ha poi osservato il Tribunale di Rovereto che il reato associativo si è manifestato la prima volta attraverso la consumazione del primo furto aggravato contestato in rubrica, commesso in (OMISSIS) e che per gli altri reati, una volta esclusa per le ragioni anzidette il vincolo della connessione di cui all'art. 12 c.p.p., non può individuarsi il giudice competente a mente dell'art. 16 c.p.p., ma in applicazione dei normali criteri codicistici in tema di competenza territoriale eppertanto sulla base del locus commissi delicti. La difesa degli imputati faceva pervenire memoria difensiva sostanzialmente aderendo alle tesi sostenute dal Tribunale di Rovereto. Ciò premesso, il Tribunale rimettente ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine a tutti quei reati che risultano consumati nel circondario veronese, perchè competente a conoscerli ed a giudicarli il Tribunale di Verona. Ciò premesso, osserva il Collegio che si verte con certezza in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, al fine di giudicarne la fondatezza, le accuse mosse ai predetti imputati, con stasi insuperabile del procedimento di cognizione. Orbene, onde adeguatamente regolare la questione dedotta all'esame della Corte, giova ricordare che questo giudice di legittimità ha fissato il consolidato principio di diritto che la connessione tra il delitto associativo ed i reati cd. fine "può ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi" (v. per tutte: Sez. 1^, 18 dicembre 1998, n. 6530, Zagara, massima n. 212348 e da ultimo, citata dal Tribunale rimettente: Cass., Sez. 1^, 10.4.2008, n. 17832, est. Vecchio, Pres. Silvestri, rv. 240309). Ma tale ipotesi risulta nella specie nettamente esclusa dal tenore delle imputazioni, in considerazione della qualità e della natura del legame ipotizzato tra delitto associativo e reati fine. Come opportunamente rilevato, infatti, nella proposta di conflitto, i singoli furti in abitazione venivano decisi ed organizzati di volta in volta allorchè gli imputati, con i propri camper, si accampavano nei pressi dei vari centri nei quali le condotte criminose venivano poi consumate, di guisa che deve pacificamente escludersi che al momento della costituzione dell'associazione criminosa i reati fine fossero in qualche modo già ipotizzati e decisi. Da tali considerazioni giuridiche consegue la dichiarazione della competenza del Tribunale di Verona per tutti i reati fine consumati nel relativo circondario e per la conoscenza, altresì, del reato associativo, comunque ivi manifestatosi.  **P.Q.M.**  La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rovereto in ordine ai reati di cui ai nn. 11, 12, 13, 33 e 34 del capo di imputazione e del Tribunale di Verona, cui dispone trasmettersi gli atti, per tutti gli altri reati. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. II 07-09-2009 (08-05-2009), n. 34576 - Pres. BARDOVAGNI Paolo - P.M. GALATI Giovanni - Z.A.**

RV245256

*MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE - Retrodatazione della decorrenza dei termini secondo ordinanza - Contestazione di reato associativo - Fatto perdurante anche dopo la prima ordinanza - Applicazione della regola della retrodatazione - Esclusione.*

Non opera la regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nel caso in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione per delinquere con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza. (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 10 febbraio 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001184)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. Unite, 10-04-2007, n. 14535 - RV235910](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007212430235910)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. II, 22-05-2006, n. 17575 - RV233833](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006563430233833)

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. II, 07-09-2009 (08-05-2009), n. 34576 (testo della decisione)**  **MOTIVI DELLA DECISIONE**  Il (OMISSIS) Z.A. veniva arrestato per la ricettazione, la detenzione e il porto di due fucili e quattro pistole, alcune delle quali sottratte a guardie giurate nel corso di rapine pluriaggravate. L'arresto veniva convalidato e lo Z. raggiunto da ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Taranto. A seguito di richiesta di giudizio immediato del 23 luglio 2007, veniva celebrato il processo di primo grado con rito abbreviato, al cui esito lo Z. riportava condanna. In data 14 marzo 2008 il G.I.P. di Taranto emetteva, nell'ambito di diverso procedimento, altra ordinanza di custodia cautelare a carico dello Z., con al quale gli si contestava nuovamente il possesso delle armi di cui all'ordinanza dell'aprile 2007, nonchè: associazione a delinquere volta a commettere più delitti di rapina a banche portavalori e furgoni blindati; - rapina commessa in (OMISSIS); - rapina commessa in (OMISSIS); - i reati-satellite in relazione strumentale con le due predette rapine. Con istanza 12 gennaio 2009 lo Z. chiedeva la scarcerazione per decorso dei termini di custodia relativi all'ordinanza del 14 marzo 2008, il cui inizio doveva essere retrodatato al 26 aprile 2007, poichè, secondo l'istante, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti tutti gli elementi indizianti poi adoperati per l'emissione della seconda ordinanza; s'imponeva pertanto l'applicazione dell'art. 297 c.p.p. sul divieto di contestazione a catena. Il G.I.P., con provvedimento 19 gennai 2009, riteneva la fondatezza dell'istante con esclusivo riferimento a tre imputazioni, costituenti duplicato di quelle poste a fondamento dell'ordinanza del 2007, ma la rigettava con riferimento al delitto associativo, alle due rapine e agli altri reati ad esse strumentali. In data 10 febbraio 2009 il Tribunale di Taranto respingeva l'appello dell'indagato ex art. 310 c.p.p.. Premetteva il Tribunale che il caso riguardava due diverse ipotesi di contestazione a catena. Il primo caso poteva ipotizzarsi tra i fatti contestati nel (OMISSIS) e le rapine contestate nel 2008, poichè tra questi due gruppi di reati sussisteva connessione qualificata, sicchè il divieto di contestazione a catena per ordinanze emesse in procedimenti diversi dipendeva dal fatto che vi fosse desumibilità dagli atti dei fatti relativi alla seconda ordinanza prima che si adottasse il rinvio a giudizio nel procedimento di cui alla prima ordinanza. Il secondo caso riguardava invece il rapporto tra delitto associativo e tutti gli altri reati, che non era connotato da alcuna ipotesi di connessione qualificata, sicchè il divieto di contestazione a catena per ordinanze emesse in procedimenti diversi dipendeva dal fatto che vi fosse desumibilità dagli atti dei fatti relativi alla seconda ordinanza nel momento in cui veniva emessa la prima. Con riguardo al primo caso, il Tribunale affermava che i fatti contestati nel (OMISSIS) non erano desumibili dagli atti nel (OMISSIS), poichè l'ultima informativa dei CC nel procedimento riguardante le rapine era stata depositata un mese dopo la richiesta di giudizio immediato formulata nel primo procedimento relativo alle armi. Il Tribunale spiegava inoltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 297 c.p.p., la fissazione del momento della desumibilità dagli atti doveva comprendere anche il tempo necessario alla rielaborazione e comprensione dei datti materiali acquisiti e che quindi non il concetto di desumibilità non poteva ridursi alla constatazione della semplice presenza in atti di talune risultanze investigative. Con riguardo all'imputazione associativa, il Tribunale aggiungeva che l'ipotesi di una desumibilità dagli atti del delitto associativo era ancor più remota, poichè la prima misura custodiale era stata adottata in un procedimento nel quale non erano contemplate ipotesi plurisoggettive e inoltre il materiale indiziario valido per l'associazione scaturiva dall'analisi comparativa delle modalità di commissione di una serie di rapine,nonchè da attività di intercettazione, osservazione e pedinamento tutte successive al primo arresto. Contro l'ordinanza ricorre lo Z. con un unico complesso motivo nel quale si denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione, poichè il Tribunale non aveva preso in esame gli atti analiticamente indicati dalla difesa (in particolare, comunicazioni di notizia di reato nelle date del (OMISSIS) e pregresse richieste di autorizzazione e/o di proroga ad intercettazione e ambientale), dai quali emergeva che i delitti di cui alla seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima. Si contestava inoltre l'opinione del Tribunale secondo cui non vi fosse connessione qualificata tra delitto associativo e reati-scopo. Il ricorso non è fondato. Occorre partire dalla massima di Cass. Sez. 2, sent. n. 17575 dep. il 22 maggio 2006 secondo cui "L'applicazione della regola della retrodatazione della decorrenza del termini di custodia cautelare, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, presuppone che i fatti dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza". La regola ivi enunciata per l'associazione mafiosa vale comunque anche per l'associazione a delinquere semplice, la cui struttura formale è identica. Parimenti pacifico è che il delitto associativo ascritto allo Z. sia contestato come permanente fino al 14 marzo 2008 e che quindi sia successivo alla prima ordinanza. Deve conseguentemente escludersi che si possa utilmente richiamare il divieto di contestazione a catena, la cui operatività presuppone che i reati di cui alla seconda ordinanza siano anteriori alla prima, ciò che non può dirsi nel caso di specie con riferimento al delitto associativo. Il ricorrente, evidentemente consocio di tale problema, lamenta l'assenza di prove sulla partecipazione associativa nell'epoca successiva alla prima carcerazione. In questi ristretti termini, il ricorso pone una quaestio facti che è estranea al giudizio di legittimità; di essa possono apprezzarsi solo i profili di ordine generale attinenti alla struttura della norma incriminatrice e alle modalità di consumazione del reato. Su questi punti, la Corte non vede motivo per discostarsi dal proprio consolidato orientamento, esemplificato dal già citato precedente di questa stessa Sezione n. 17575/2006 e autorevolmente ribadito da Cass. Sez. Un., sent. n. 14535 dep. il 10 aprile 2007. La razionalità di quell'indirizzo deriva dalla fisionomia del delitto associativo, la cui sostanza consiste in un vincolo di appartenenza che una volta contratto non necessita di condotte ulteriori per il suo mantenimento, sicchè non può ritenersi automaticamente reciso dalla carcerazione, nemmeno quando essa sia disposta proprio per lo stesso delitto associativo. In conclusione, il ricorrente non può quindi far discendere dal suo solo stato di carcerazione l'impossibilità di rimanere affiliato all'associazione anche dopo la prima ordinanza cautelare del 2007; la contestazione del reato come consumato anche in epoca successiva impedisce la retrodatazione dei termini. mancando il basilare requisito dell'anteriorità del fatto rispetto alla prima ordinanza. Peraltro, anche con riferimento ai delitti-scopo contestati nel 2008, le conclusioni prese nel provvedimento impugnato appaiono immuni da censure, in quanto affermano la non desumibilità dagli atti dei fatti contestati nel 2008 sulla base di una fondamentale e condivisibile premessa logica, attinente agli elementi indiziari derivanti da colloqui intercettati e non chiaramente decifrabili: essi non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato e abbisognano di un'ulteriore fase di investigazione e/o di studio in modo da poter essere decrittati, collegati tra loro e con ogni altra possibile emergenza ed infine riconosciuti nella loro dimensione indiziaria. Posta tale premessa di ordine generale, la conclusione del Tribunale secondo cui la desumibilità dagli atti non poteva farsi risalire ad epoca anteriore al deposito dell'ultima informativa, che riferiva su tutta l'attività intercettativa e di osservazione, appare condivisibile. Alla ritenuta infondatezza del ricorso si accompagna, ex lege, la condanna al pagamento delle spese del procedimento.  **P.Q.M.**  Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

--TIPSOA-- BARDOVAGNI Paolo GALATI Giovanni XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 Z.A. RV245256 --TIPSOA-- CHIEFFI Severo BONITO Francesco M.S. XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART12 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART16 XNC46306 TRIBUNALE ROVERETO RV245503 --TIPSOA-- SILVESTRI Giovanni RIELLO Luigi XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART89 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP5 XY09101990 XY101990 XY1990 XN309 XPTU XPART74 XNC136 A.O. RV245426 --TIPSOA-- COSENTINO Giuseppe Maria FIANDANESE Franco PASSACANTANDO Guglielmo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416 XNC50271 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART630 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART637 XNC46306 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA P. M. RV246043